



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 19 luglio 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
*Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo*

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 5 luglio 2019.

Nomina dell'Assessore preposto all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e contestuale cessazione delle relative funzioni assunte temporaneamente dal Presidente della Regione pag. 5

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 27 giugno 2019.

Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Patti pag. 6

DECRETO 27 giugno 2019.

Affidamento di una zona cinologica stabile sita nel comune di San Piero Patti pag. 7

DECRETO 27 giugno 2019.

Affidamento di una zona cinologica stabile sita nel comune di S. Lucia del Mela pag. 8

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 12 giugno 2019.

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Archè, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore pag. 9

DECRETO 12 giugno 2019.

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Le Terre di Demetra, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore pag. 10

DECRETO 18 giugno 2019.

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa C.T.E., con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore pag. 10

DECRETO 18 giugno 2019.

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Linea Grafica, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore pag. 11

DECRETO 4 luglio 2019.

PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1-02 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Elenco delle istanze ammesse per la valutazione della commissione pag. 13

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

DECRETO 26 giugno 2019.

Archiviazione del procedimento del progetto di variazione territoriale per la fusione e l'istituzione del comune autonomo "Cammarata Gemini" per mancato raggiungimento del quorum strutturale del referendum consultivo pag. 16

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 21 giugno 2019.

Rettifica al Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina pag. 16

Assessorato dell'economia

DECRETO 6 giugno 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 pag. 23

DECRETO 10 giugno 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 pag. 27

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 4 luglio 2019.

PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.6.6 per "Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie" (approvato con D.D.G. n. 597 del 27 marzo 2017 e successiva rettifica con D.D.G. n. 720 del 3 aprile 2017 e D.D.G. n. 254 del 6 febbraio 2018) - II Finestra: approvazione graduatoria definitiva seconda finestra. Modifica al D.D.G. n. 752 del 29 aprile 2019 .. pag. 32

Assessorato della salute

DECRETO 21 giugno 2019.

Rete regionale per la gestione clinica dei soggetti affetti da Sclerosi multipla pag. 39

DECRETO 26 giugno 2019.

Abrogazione della Scheda di monitoraggio per la prescrizione di medicinali a base di N-3 PUFA pag. 40

DECRETO 3 luglio 2019.

Accordo regionale relativo ai programmi di screening pag. 41

DECRETO 4 luglio 2019.

Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei pag. 44

DECRETO 5 luglio 2019.

Modifiche al decreto 28 settembre 2015, n. 1625 "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 191, sul documento recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di produzione medicalmente assistita (PMA), di cui ai D.Lgs. n. 191/2007 e n. 16/2010 e per la formazione e la qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche" .. pag. 54

DECRETO 8 luglio 2019.

Recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ex art. 32 D.Lgs. n. 81/2008) - Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi decreti assessoriali e circolari esplicative dell'Assessorato della salute della Regione siciliana pag. 54

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Sentenza 2 aprile - 23 maggio 2019, n. 123 .. pag. 104

Ordinanza 23 maggio - 19 giugno 2019, n. 151 pag. 115

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Approvazione della graduatoria definitiva del bando di attuazione della misura 5.68 "Misure a favore della commercializzazione" del PO FEAMP 2014-2020

Approvazione del Piano degli interventi infrastrutturali e di prevenzione degli incendi boschivi (PIIPIB) delle proprietà boschive dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del comune di Troina

Approvazione dell'integrazione della graduatoria definitiva della misura 1.29 "Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale" del PO FEAMP 2014-2020

Approvazione delle graduatorie definitive delle istanze di sostegno a valere sulla misura 1.32 "Salute e sicurezza" del PO FEAMP 2014/2020 - Bando 2018.....

Approvazione dell'Avviso per la selezione delle proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani - Misura 5.68 (Misure a favore della commercializzazione) - PO FEAMP 2014-2020 (Interventi a titolarità)

Assessorato delle attività produttive:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa NICC, con sede in Caltanissetta

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Ricostituzione del consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento

Nomina del direttore del Parco archeologico di Lilibeo - Marsala

Nomina del direttore del Parco archeologico delle Isole Eolie pag. 126

Nomina del direttore del Parco archeologico di Tindari pag. 126

Nomina del direttore del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci pag. 126

Nomina del direttore del Parco archeologico di Naxos - Taormina pag. 126

Nomina del direttore del Parco archeologico di Morgantina e Villa Romana del Casale pag. 126

Nomina del direttore del Parco archeologico di Leontinoi pag. 126

Nomina del direttore del Parco archeologico di Kamarina e Cave d'Ispica pag. 126

Nomina del direttore del Parco archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro pag. 126

Nomina del direttore del Parco archeologico di Gela pag. 126

Nomina del direttore del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria pag. 126

Nomina del direttore del Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato pag. 126

Nomina ad interim del direttore del Parco archeologico di Tindari pag. 126

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Autorizzazione alla società ICEA s.r.l. dei F.lli Di Fede, con sede legale nel comune di Belpasso, all'utilizzo di un impianto mobile semovente per lo svolgimento di campagne di frantumazione, macinazione, selezione e recupero di rifiuti inerti non pericolosi pag. 126

Decadenza dell'autorizzazione unica rilasciata alla società Asja Ambiente Italia S.p.A. per l'ampliamento di un impianto eolico nel comune di Marsala pag. 127

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Cofinanziamento e impegno di somme per la realizzazione di un progetto nel comune di Biancavilla a valere sul Piano nazionale della sicurezza stradale pag. 127

Provvedimenti concernenti finanziamento e impegno di somme per la realizzazione di interventi della Città metropolitana di Messina di cui al Programma "Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020" - Patto del Sud - Interventi sulla rete viaaria secondaria siciliana pag. 127

Assessorato della salute:

Subentro di nuovi punti di accesso nella struttura di medicina di laboratorio aggregata Sanità Futura s.r.l., con sede in Palermo pag. 127

Integrazione delle discipline esercitate nell'ambito del Dipartimento oncologico di III livello della casa di cura La Maddalena di Palermo pag. 127

Integrazione delle discipline esercitate nell'ambito del Dipartimento oncologico di III livello della casa di cura Humanitas Centro catanese di oncologia, sita in Catania pag. 127

Approvazione del progetto relativo all'accorpamento di un'unità immobiliare alla casa di cura Candela, sita in Palermo pag. 127

Approvazione del progetto relativo all'ampliamento della casa di cura Istituto oncologico del Mediterraneo, sita in Viale grande pag. 128

Approvazione di un progetto per l'istituzione di posti letto in regime libero professionale della casa di cura Private Hospital Argento s.r.l. di Catania pag. 128

Protocollo d'intesa su ricetta dematerializzata e fascicolo sanitario elettronico nell'assistenza primaria e nella pediatria di libera scelta - Proroga pag. 128

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Ustica - formazione del piano regolatore generale pag. 128

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante al piano regolatore generale del comune di Mascalucia - Esecuzione sentenza TAR Catania pag. 128

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto di rinnovo di una cava di calcare, sita nel territorio del comune di Lentini pag. 128

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto relativo al permesso di ricerca sali potassici e alcalini nei comuni di Sperlinga e Nicosia pag. 128

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto relativo al permesso di ricerca sali potassici e alcalini nei comuni di Sutera, Bompensiere e Milena pag. 128

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Trabia - disciplina di un lotto di terreno pag. 128

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto per lavori di completamento e

messaggio di sicurezza del Porto di Scoglitti, sito nel territorio di Vittoria. pag. 129	Valutazione di impatto ambientale di un progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica nel comune di Mazara del Vallo. pag. 129
Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo a lavori di sistemazione idraulica nel comune di Scaletta Zanclea. pag. 129	Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto per il completamento del programma di ammodernamento della Ferrovia Circumetnea da realizzarsi nei comuni di Misterbianco, Camporotondo Etneo, Belpasso e Paternò. pag. 130
Nomina del commissario ad acta presso il comune di Raffadali per provvedere agli adempimenti relativi alla revisione del piano regolatore generale pag. 129	Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica della variante urbanistica di un lotto di terreno nel comune di Mazara del Vallo pag. 130
Nomina del commissario ad acta presso il comune di Burgio per provvedere agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale pag. 129	Procedimento di valutazione di impatto ambientale di un progetto per la realizzazione di un centro di trattamento rifiuti speciali non pericolosi nel comune di San Cataldo pag. 130
Nomina del commissario ad acta presso il comune di Capaci per l'adozione del piano regolatore comunale e del regolamento edilizio. pag. 129	Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto di ampliamento di un impianto di recupero mediante compostaggio di rifiuto organico per la produzione di ammendanti nel comune di Belpasso . pag. 130
Rettifica del decreto 13 maggio 2019, relativo all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto proposto dalla società Edera Sol s.r.l. per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Acate pag. 129	Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:
Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento di riutilizzo ambientale mediante riinterro delle terre e rocce da scavo provenienti dalle gallerie del raddoppio ferroviario fiume Torto Castelbuono pag. 129	Nomina del commissario ad acta della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana pag. 130
Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto di rinnovo di una cava di lava da frantumazione, sita nel territorio del comune di Belpasso pag. 129	Revoca del decreto 24 giugno 2019, concernente nomina del commissario ad acta della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana. pag. 130

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 5 luglio 2019.

Nomina dell'Assessore preposto all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e contestuale cessazione delle relative funzioni assunte temporaneamente dal Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto, in particolare, l'articolo 9 dello Statuto, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè l'allegata tabella A;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 "Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie";

Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto presidenziale 1 settembre 2017, n. 444/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi dell'Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in base alla popolazione residente;

Visto il decreto presidenziale 1 settembre 2017, n. 445/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana per la XVII legislatura;

Visto l'atto del 18 novembre 2017 della Corte d'appello di Palermo – Ufficio centrale regionale per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana (elezioni del 5 novembre 2017), con il quale l'on.le Sebastiano Musumeci è stato proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione siciliana e di Deputato dell'Assemblea regionale siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 643 del 29 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 5 dicembre 2017 – Parte I - n. 53, di costituzione del Governo della Regione siciliana – XVII legislatura, di nomina degli Assessori regionali con le relative preposizioni ai vari rami dell'Amministrazione regionale e successivi decreti presidenziali integrativi e modificativi del Governo della Regione;

Visto il decreto presidenziale n. 355/Area 1^/S.G. del 7 giugno 2019, con il quale il dott. Sandro Pappalardo cessa dalla carica di Assessore regionale preposto all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo con contestuale assunzione temporanea delle predette funzioni da parte del Presidente della Regione siciliana;

Ritenuto di dovere nominare il dott. Manlio Messina, nato a Catania il 12 novembre 1973, Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo con contestuale cessazione delle funzioni temporaneamente assunte dal Presidente della Regione siciliana di cui al sopra richiamato D.P. n. 355/Area 1^/S.G. del 7 giugno 2019;

Decreta:

Art. 1

1. Per quanto in premessa, il dott. Manlio Messina, nato a Catania il 12 novembre 1973, è nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

2. Contestualmente alla nomina di cui al superiore comma 1 del presente articolo cessa la funzione del Presidente della Regione siciliana di Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo assunta temporaneamente con il D.P. n. 355/Area 1^/S.G. del 7 giugno 2019.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 5 luglio 2019.

MUSUMECI

(2019.28.2138)086

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 27 giugno 2019.

Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Patti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.;"

Visto il D.D.G. n. 2058 del 20 dicembre 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del servizio 3 "Gestione faunistica del territorio" al dott. Salvatore Ticali;

Visto il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018, con il quale il Presidente della Regione ha conferito al dott. Mario Candore l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 2075 del 21 dicembre 2018, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha conferito al dott. Salvatore Ticali la delega relativamente alle competenze assegnate dalla legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, articolo 7, comma 1, lettere e) ed f);

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 41 della predetta legge che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in "zona A", in cui si riscontra pre-

senza di fauna selvatica e un *habitat* idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;

Visto il D.R.S. n. 164 del 21 febbraio 2019 di costituzione dell'azienda agro-venatoria Agribiotec;

Vista la nota del servizio 12, Servizio per il territorio di Messina, prot. n. 4514 del 22 maggio 2019, pervenuta in data 29 maggio 2019 ed assunta al protocollo in data 30 maggio 2019 al n. 17853, con la quale viene trasmessa la proposta d'individuazione di una zona cinologica stabile di tipo "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in un'area ricadente nel comune di Patti (ME), contrada Porticella, all'interno dell'azienda agro-venatoria Agribiotec, foglio di mappa n. 42, particella 118, per una superficie complessiva di Ha 21.20.00, e la relativa documentazione di rito;

Considerato che la proposta di individuazione è stata affissa all'albo pretorio del comune di Patti e che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione;

Considerato che i rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di Messina hanno espresso parere favorevole sulla proposta d'individuazione della zona cinologica, nella seduta del 2 aprile 2010;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'individuazione una zona cinologica stabile di tipo "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in un'area ricadente nel comune di Patti (ME), contrada Porticella, all'interno dell'azienda agro-venatoria Agribiotec, foglio di mappa n. 42, particella 118, per una superficie complessiva di Ha 21.20.00;

Ravvisata la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona "B", nel territorio comunale di Patti, contrada Porticella, foglio di mappa n. 42, particella 118, per una superficie complessiva di Ha 21.20.00, all'interno dell'azienda agro-venatoria Agribiotec costituita con D.R.S. n. 164 del 21 febbraio 2019, citato nelle premesse, meglio individuata nell'allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato l'esercizio venatorio;

è vietato inoltre:

a) effettuare addestramenti, allenamenti e gare, nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna, nei giorni di martedì e venerdì durante il periodo in cui è consentito l'esercizio venatorio;

b) effettuare addestramenti, allenamenti e neanche

gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 20 maggio inclusi;

c) utilizzare per il recupero della fauna non abbattuta richiami acustici di qualsiasi tipo e genere;

d) immettere nella zona di addestramento, allenamento e gare, esemplari di cinghiale (*Sus scrofa*).

Art. 3

Il servizio 12 - Servizio per il territorio di Messina curerà la gestione e la delimitazione della zona cinologica mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale servizio 12, Servizio per il territorio di Messina, zona cinologica "B", divieto di caccia e di uso non consentito.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana con esclusione dello stralcio catastale.

Palermo, 27 giugno 2019.

TICALI

(2019.26.2055)020

DECRETO 27 giugno 2019.

Affidamento di una zona cinologica stabile sita nel comune di San Piero Patti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.;

Visto il D.D.G. n. 2058 del 20 dicembre 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del servizio 3 "Gestione faunistica del territorio" al dott. Salvatore Ticali;

Visto il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018, con il quale il Presidente della Regione ha conferito al dott. Mario Candore l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 2075 del 21 dicembre 2018, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha conferito al dott. Salvatore Ticali la delega relativamente alle competenze assegnate dalla legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, articolo 7, comma 1, lettere e) ed f);

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 41 della predetta legge che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;

Visto, in particolare, il 2° comma del predetto art. 41, in cui è previsto che la gestione delle zone cinologiche individuate può essere affidata ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, per le zone individuate all'interno di esse;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.R.S. n. 192 del 12 marzo 2004, con il quale è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo "B" nel territorio del comune di San Piero Patti (ME) contrada Canalotto;

Vista la nota prot. n. 4515 del 22 maggio 2019, con la quale il servizio 12, servizio per il territorio di Messina, U.O.3, ha trasmesso la richiesta di affidamento della zona cinologica stabile di tipo "B" sita nel comune di San Piero Patti (ME) contrada Canalotto, avanzata dall'associazione Unione nazionale enalcaccia, pesca e tiro, sezione comunale di San Piero Patti con sede in via Roma, 17, corredata del programma annuale di attività e della sottoscrizione del presidente comunale della predetta associazione venatoria, unica richiedente, con la quale lo stesso si impegna ad osservare le prescrizioni di cui all'art. 7 del D.P. 17 settembre 2001, n. 18;

Considerato che, alla luce della normativa vigente, ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica "B", sita nel comune di San Piero Patti (ME) contrada Canalotto, all'associazione Unione nazionale enalcaccia, pesca e tiro, sezione comunale di San Piero Patti, con sede in via Roma, 17;

Ravvisata la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, la zona cinologica stabile di tipo "B" sita nel comune di San Piero Patti (ME) contrada Canalotto, individuata con D.R.S. n. 192 del 12 marzo 2004 è affidata all'associazione Unione nazionale Enalcaccia, pesca e tiro, sezione comunale di San Piero Patti con sede in via Roma, 17.

Art. 2

L'affidamento della zona cinologica è concesso per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio; è vietato inoltre:

a) effettuare addestramenti, allenamenti e gare, nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna, nei giorni di martedì e venerdì durante il periodo in cui è consentito l'esercizio venatorio;

b) effettuare addestramenti, allenamenti e gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 20 maggio inclusivo;

c) utilizzare per il recupero della fauna non abbattuta richiami acustici di qualsiasi tipo e genere;

d) immettere nella zona di addestramento, allenamento e gare, esemplari di cinghiale (*Sus scrofa*).

Art. 4

Il servizio 12 Servizio per il territorio di Messina U.O.3. curerà l'osservanza di quanto previsto nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18 del regolamento interno della zona cinologica, nonché, in particolare, l'osservanza degli impegni previsti dall'art. 7 del predetto decreto e sottoscritti dal gestore responsabile della zona cinologica.

Art. 5

L'affidamento potrà essere revocato in qualsiasi momento per comprovate inadempienze.

Art. 6

Il presente decreto, ai sensi dell'art 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 giugno 2019.

TICALI

(2019.26.2056)020

DECRETO 27 giugno 2019.

Affidamento di una zona cinologica stabile sita nel comune di S. Lucia del Mela.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicem-

bre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.";

Visto il D.D.G. n. 2058 del 20 dicembre 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del servizio 3 "Gestione faunistica del territorio" al dott. Salvatore Ticali;

Visto il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018, con il quale il Presidente della Regione ha conferito al dott. Mario Candore l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 2075 del 21 dicembre 2018, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha conferito al dott. Salvatore Ticali la delega relativamente alle competenze assegnate dalla legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, articolo 7, comma 1, lettere e) ed f);

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 41 della predetta legge che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 41, in cui è previsto che la gestione delle zone cinologiche individuate può essere affidata ad Associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, per le zone individuate all'interno di esse;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.A. n. 815 del 13 aprile 2000, con il quale è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo "B" nel territorio del comune di S. Lucia del Mela (ME) contrada Piano Campo;

Vista la nota prot. n. 3023 del 9 aprile 2019, con la quale il servizio 12, Servizio per il territorio di Messina, U.O.3, ha trasmesso la richiesta di affidamento della zona cinologica stabile di tipo "B" sita nel comune di S. Lucia del Mela (ME) contrada Piano Campo, avanzata dall'Associazione C.P.A. Siciliano, con sede legale in Pace del Mela, via della Regione n. 1, corredata del programma annuale di attività e della sottoscrizione del presidente provinciale della predetta associazione venatoria, unica richiedente, con la quale lo stesso si impegna ad osservare le prescrizioni di cui all'art. 7 del D.P. 17 settembre 2001, n. 18;

Considerato che, alla luce della normativa vigente, ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica "B" sita nel comune di S. Lucia del Mela (ME) contrada Piano Campo all'Associazione C.P.A. Siciliano, con sede legale in Pace del Mela, via della Regione n. 1;

Ravvisata la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, la zona cinologica stabile di tipo "B" sita nel comune di S. Lucia del Mela (ME) contrada Piano Campo, individuata con D.A. n. 815 del 13 aprile 2000, è affidata all'Associazione C.P.A. Siciliano, con sede legale in Pace del Mela, via della Regione n. 1.

Art. 2

L'affidamento della zona cinologica è concesso per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio; è vietato inoltre:

a) effettuare addestramenti, allenamenti e gare, nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna, nei giorni di martedì e venerdì durante il periodo in cui è consentito l'esercizio venatorio;

b) effettuare addestramenti, allenamenti e gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 20 maggio inclusi;

c) utilizzare per il recupero della fauna non abbattuta richiami acustici di qualsiasi tipo e genere;

d) immettere nella zona di addestramento, allenamenti e gare, esemplari di cinghiale (*Sus scrofa*).

Art. 4

Il servizio 12, Servizio per il territorio di Messina, U.O.3, curerà l'osservanza di quanto previsto nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona cinologica, nonché in particolare, l'osservanza degli impegni previsti dall'art. 7 del predetto decreto e sottoscritti dal gestore responsabile della zona cinologica.

Art. 5

L'affidamento potrà essere revocato in qualsiasi momento per comprovate inadempienze.

Art. 6

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 giugno 2019.

TICALI

(2019.26.2054)020

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 giugno 2019.

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Archè, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la relazione di mancata revisione assunta al prot. n. 34467 del 29 settembre 2016, trasmessa dalla Confcooperativa, nei confronti della cooperativa Archè, con sede in Palermo, con la quale si propone l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 *sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota prot. n. 6899 dell'8 febbraio 2017 ricevuta in data 14 febbraio 2017, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con nomina del liquidatore, sussistendone i presupposti;

Considerato che avverso la predetta comunicazione non è pervenuta alcuna opposizione;

Visto il promemoria prot. n. 12114 del 19 febbraio 2019, con il quale il servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo ha chiesto alla Commissione regionale cooperazione il parere sulla proposta di scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Archè, con sede in Palermo, ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che la Commissione regionale cooperazione non ha reso il parere richiesto nei tempi previsti dalla legge;

Visto l'art. 17, comma 1, legge regionale n. 10/1991, in applicazione del quale, in assenza di parere reso, si può procedere, comunque, alla definizione dei provvedimenti formulati alla Commissione regionale cooperazione;

Visto il promemoria prot. n. 34824 del 23 maggio 2019 del servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione del professionista al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Natale Tubiolo;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Archè, con sede in Palermo, costituita il 19 maggio 1995, codice fiscale 04314440829, numero REA PA-180801, è posta in scioglimento per atto dell'autorità, giusto art. 2545 *septiedecies* del codice civile.

Art. 2

Il dott. Natale Tubiolo, nato a Misilmeri (PA) il 18 novembre 1959 e residente a Misilmeri (PA), corso V. Emanuele n. 74, è nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno della somma necessaria, su presentazione di fattura e

della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della cooperativa di cui all'art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 giugno 2019.

TURANO

(2019.26.2012)042

DECRETO 12 giugno 2019.

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Le Terre di Demetra, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la relazione di mancata revisione assunta al prot. n. 46929 del 20 settembre 2016, trasmessa dalla A.G.C.I., nei confronti della cooperativa Le Terre di Demetra, con sede in Palermo, con la quale si propone l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile;

Vista la nota prot. n. 41013 del 31 luglio 2017 ricevuta dal legale rappresentante della cooperativa in data 8 agosto 2017, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, dell'avvio dei procedimenti di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con nomina del liquidatore, sussistendone i presupposti;

Considerato che avverso la predetta comunicazione non è pervenuta alcuna opposizione;

Visto il promemoria prot. n. 11586 del 15 febbraio 2019, con il quale il servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo ha chiesto alla Commissione regionale cooperazione il parere sulla proposta di scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Le Terre di Demetra, con sede in Palermo, ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che la Commissione regionale cooperazione non ha reso il parere richiesto nei tempi previsti dalla legge;

Visto l'art. 17, comma 1, legge regionale n. 10/1991, in applicazione del quale, in assenza di parere reso, si può procedere, comunque, alla definizione dei provvedimenti formulati alla Commissione regionale cooperazione;

Visto il promemoria prot. n. 34823 del 23 maggio 2019 del servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione del professionista al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Natale Tubiolo;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Le Terre di Demetra, con sede in Palermo, costituita il 31 dicembre 1972, codice fiscale 00444830822, numero REA PA-84026, è posta in scioglimento per atto dell'autorità, giusto art. 2545 *septiesdecies* del codice civile.

Art. 2

Il dott. Natale Tubiolo, nato a Misilmeri (PA) il 18 novembre 1959 e residente a Misilmeri (PA), corso V. Emanuele n. 74, è nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno della somma necessaria, su presentazione di fattura e della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della cooperativa di cui all'art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 giugno 2019.

TURANO

(2019.26.2011)042

DECRETO 18 giugno 2019.

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa C.T.E., con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la relazione di mancata revisione assunta al prot. n. 11580 del 3 marzo 2016 e successiva integrazione assunta al prot. n. 18018 del 6 aprile 2016, trasmessa dalla Confcooperative, nei confronti della cooperativa C.T.E., con sede in Palermo, con la quale si propone l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con nomina del liquidatore;

Vista la nota prot. n. 25490 del 12 maggio 2016 non ricevuta né dalla Cooperativa né dal legale rappresentante della cooperativa, ma pubblicata all'albo pretorio del comune di Palermo dal 30 settembre 2016 al 31 ottobre

2016, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con nomina del liquidatore, sussistendo i presupposti;

Considerato che avverso la predetta comunicazione non è pervenuta alcuna opposizione;

Visto il promemoria prot. n. 14755 dell'1 marzo 2019, con il quale il servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo ha chiesto alla Commissione regionale cooperazione il parere sulla proposta di scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa C.T.E., con sede in Palermo, ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che la Commissione regionale cooperazione non ha reso il parere richiesto nei tempi previsti dalla legge;

Visto l'art. 17, comma 1, legge regionale n. 10/1991, in applicazione del quale, in assenza di parere reso, si può procedere, comunque, alla definizione dei provvedimenti formulati alla Commissione regionale cooperazione;

Visto il promemoria prot. n. 37912 del 5 giugno 2019 del servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione del professionista al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Mario Alessandro Peralta;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa C.T.E., con sede in Palermo, costituita il 9 novembre 1990, codice fiscale 03896690827, numero REA PA-160243, è posta in scioglimento per atto dell'autorità, giusto art. 2545 *septiedecies* del codice civile.

Art. 2

Il dott. Mario Alessandro Peralta, nato a Palermo il 10 febbraio 1972 e residente a Palermo in via Dell'Orsa Minore n. 10, è nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno della somma necessaria, su presentazione di fattura e della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della cooperativa di cui all'art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-

fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 giugno 2019.

TURANO

(2019.26.2038)042

DECRETO 18 giugno 2019.

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Linea Grafica, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione Sez. II - Accertamento dell'11 marzo 2015 assunto al prot. n. 16104 del 20 marzo 2015, trasmessa dalla Concooperative, nei confronti della cooperativa Linea Grafica, con sede in Palermo, con la quale si propone l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 *sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota prot. n. 58250 del 13 novembre 2015 ricevuta dal legale rappresentante della cooperativa in data 21 dicembre 2015, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con nomina del liquidatore, sussistendone i presupposti;

Considerato che avverso la predetta comunicazione non è pervenuta alcuna opposizione;

Visto il promemoria prot. n. 14740 dell'1 marzo 2019, con il quale il servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo ha chiesto alla Commissione regionale cooperazione il parere sulla proposta di scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Linea Grafica, con sede in Palermo, ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che la Commissione regionale cooperazione non ha reso il parere richiesto nei tempi previsti dalla legge;

Visto l'art. 17, comma 1, legge regionale n. 10/1991, in applicazione del quale, in assenza di parere reso, si può procedere, comunque, alla definizione dei provvedimenti formulati alla Commissione regionale cooperazione;

Visto il promemoria prot. n. 37910 del 5 giugno 2019 del servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione del professionista al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Salvatore Vaccaro;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Linea Grafica, con sede in Palermo, costituita il 10 aprile 2007, codice fiscale 05616070826,

numero REA PA-266156, è posta in scioglimento per atto dell'autorità, giusto art. 2545 *septiedecies* del codice civile.

Art. 2

L'avv. Salvatore Vaccaro, nato a Casteltermini (AG) il 18 luglio 1952 e residente a Casteltermini, via G. Matteotti n. 75/B, è nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno della somma necessaria, su presentazione di fattura e della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della cooperativa di cui all'art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 giugno 2019.

TURANO

(2019.26.2032)042

DECRETO 4 luglio 2019.

PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1-02 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Elenco delle istanze ammesse per la valutazione della commissione.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

- Visto* lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto* il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- Visto* il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto* il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « De Minimis»;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento " Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020";
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 con la quale è stata approvata la base giuridica dell'aiuto;
- Visto* l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, recante "norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione";
- Visto* il D.D.G. n. 1235/3S del 31.05.2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è stato allegato l'avviso relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 contenente refusi;

- Visto il D.D.G. n. 1443/3S del 23.06.2017 con il quale l'avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua versione originale e corretta;
- Visto il D.D.G. n. 289/1A del 02.03.2018 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione per la selezione delle istanze pervenute concernenti l'azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020;
- Vista La deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato il Manuale per l'attuazione del PO FESR 2014/2020;
- Vista La nota prot. 0022151 del 07.12.2017 del Dipartimento Programmazione, con la quale è stata condivisa l'opportunità di procedere a scaglioni e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile per gli avvisi per i quali è prevista la procedura di valutazione a sportello, opportunità quest'ultima prospettata dal Dipartimento Attività Produttive con nota prot. n. 66892 del 28.11.2017;
- Viste le note del Dirigente Generale pro tempore prot. n. 763 del 09.01.2018 e n. 3982 del 24.01.2018, che modifica ed integra la precedente, con le quali viene disposto di procedere a scaglioni nell'istruttoria delle istanze al fine di snellire la procedura di valutazione da parte della Commissione;
- Vista la nota prot. n. 16947 del 30.03.2018 con la quale il Dirigente Generale, nel condividere la necessità di snellire le procedure per l'attuazione della spesa, dispone di procedere ad effettuare la verifica delle istanze a blocchi e trasmetterle successivamente in Commissione;
- Viste le istanze pervenute concernenti l'azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020;
- Vista la nota prot. n. 1300 del 10.01.2018 con la quale in riscontro al promemoria prot. n. 0085 del 10.01.2018 del Servizio 3 vengono impartite dal Dirigente Generale pro tempore le disposizioni in ordine alle modalità di procedura per l'attivazione del soccorso istruttorio;
- Vista la nota prot. n. 18453 del 09.04.2018 del Dirigente Generale con la quale vengono impartite ulteriori disposizioni riguardanti sempre l'attivazione del soccorso istruttorio;
- Vista l'Ordinanza del TAR SICILIA (Sezione Prima) n. 85/2019, che accoglie l'istanza cautelare proposta dalla ditta AMADA HOTEL SIRACUSA di Griso Silvia;
- Vista l'Ordinanza del TAR SICILIA (Sezione Prima) n. 698/2019, che accoglie con riserva l'istanza cautelare proposta dalla ditta SICILY SISTERS srl;
- Vista l'Ordinanza del TAR SICILIA (Sezione Prima) n. 699/2019, che accoglie con riserva l'istanza cautelare proposta dalla ditta ROBERTA MAROTTA;
- Vista l'Ordinanza del TAR SICILIA (Sezione Prima) n. 704/2019, che accoglie l'istanza cautelare proposta dalla ditta NINAI srls;
- Vista le note Dirigenziali prot. 11738 del 18/02/2019 e n. 16296 del 06/03/2019 e n. 18849 del 14/03/2019 con le quali il Dipartimento delle Attività Produttive ha manifestato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato l'intendimento e la volontà a proporre appello avverso le citate Ordinanze del TAR Sicilia;
- Vista la nota del 21/03/2019 acquisita al prot. 20484 del 22/03/2019 e la nota del 13/06/2019 acquisita al prot. 39991 del 17/06/2019, con le quali l'Avvocatura dello Stato, in risposta alle predette note Dirigenziali, ha invitato a dare esecuzione alle Ordinanze del TAR Sicilia;
- Visto il D.P. n. 2590 del 06.05.2019 con cui il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale n. 140 del 17.04.2019, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive al Dott. Carmelo Frittitta, Dirigente dell'Amministrazione regionale;

COPIA
NON
VALIDA
PER
LA
COMMERCIALIZZAZIONE

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 18 della Legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento entro sette giorni dalla data di adozione;

Ritenuto di dovere procedere secondo quanto prescritto nelle predette disposizioni;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni sopra esposte, è approvato il seguente elenco delle istanze ammesse per la valutazione della Commissione:

nr	DENOMINAZIONE IMPRESA	NUMERO PROGETTO	Ricevibile	Ammissibile	Contributo RICHIESTO
451	AMADA HOTEL SIRACUSA di GRISO SILVIA	09SR5510000404	SI	SI	€ 187.500,00
688	NINAI srls	095520510833	SI	SI	€ 175.438,07
816	SICILY SISTERS S.R.L.	09SR5520511064	SI	SI	€ 69.648,52
821	ROBERTA MAROTTA	095520511000	SI	SI	€ 131.167,41
					TOTALE € 563.754,00

Art. 2

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 18 della Legge n. 9 del 07/05/2015, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento. Sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia e sulla GURS .

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa notifica.

Palermo, 4 luglio 2019.

FRITTITTA

(2019.28.2173)129

COPIA TRATTATA DAL SITO
NON VALIDA PER LA COPIA

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 26 giugno 2019.

Archiviazione del procedimento del progetto di variazione territoriale per la fusione e l'istituzione del comune autonomo "Cammarata Gemini" per mancato raggiungimento del quorum strutturale del referendum consultivo.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Vistolo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e s.m.i., recante "Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana";

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.i., recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali";

Visto il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e s.m.i., che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente in sostituzione del certificato elettorale;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. ed, in particolare, gli artt. 8 - 9 - 10 - 11, che dettano disposizioni in materia di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni, con le integrazioni di cui all'art. 102 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 9 maggio 2012, commi 144 e 145, per le quali variazioni territoriali è, altresì, prevista la preventiva consultazione referendaria delle popolazioni interessate;

Visto il regolamento per la disciplina della consultazione referendaria di che trattasi, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 26 del 6 giugno 2003;

Visto che i comuni di San Giovanni Gemini e di Cammarata con le rispettive note prot. n. 6836 e n. 6810 del 4 aprile 2018, hanno trasmesso a questo Dipartimento, acquisite rispettivamente al protocollo generale in data 6 aprile 2018 con prot. n. 4268 e n. 4267, il progetto di variazione territoriale e fusione relativo all'istituzione del comune autonomo "Cammarata Gemini", al fine di porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 2, della richiamata legge regionale n. 30/2000 e.s.m.i.;

Visto il D.A. n. 395 del 20 dicembre 2018, con il quale è stata autorizzata, per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., la consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante la fusione e l'istituzione del comune autonomo "Cammarata Gemini", ex comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini, pubblicato all'albo pretorio dei rispettivi comuni ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 30/2000 e.s.m.i.;

Considerato che la consultazione referendaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P. 24 marzo 2003, n. 8, è stata indetta dal sindaco del comune di San Giovanni Gemini in data 28 aprile 2019, conformemente alle disposizioni dei commi 3 e 7 ter, dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2000 e s.m.i., per cui in tutti i casi previsti dalla citata legge regionale il referendum sarebbe stato valido solo se i votanti fossero stati la metà più uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti;

Visto il verbale di proclamazione del risultato complessivo della consultazione referendaria del 28 aprile 2019, datato 29 aprile 2019, acquisito al P.G. n. 7159 dell'8 maggio 2019, dal quale si evince che la percentuale dei

votanti, rispetto agli aventi diritto al voto del comune di San Giovanni Gemini è stata pari al 26,82%;

Visto, altresì, che dal citato verbale si evince che la percentuale dei votanti, rispetto agli aventi diritto al voto del comune di Cammarata è stata pari al 22,88%;

Ritenuto che, poiché dal predetto verbale il presidente dell'Ufficio centrale per il referendum dà atto che il quorum strutturale del 50% più uno degli aventi diritto al voto in almeno uno dei due ambiti non è stato raggiunto, ex comma 7 ter, art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, il referendum non è da considerare valido;

Decreta:

Art. 1

Per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, si prende atto che la consultazione referendaria del 28 aprile 2019, relativa alla variazione territoriale per la fusione e l'istituzione del comune autonomo "Cammarata Gemini", non ha raggiunto il *quorum* strutturale del 50% più uno degli aventi diritto al voto in almeno uno dei due ambiti, richiesto dai commi 3 e 7 ter dell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, rendendo in conseguenza il referendum non valido.

Art. 2

Si dispone, pertanto, l'archiviazione del relativo procedimento.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito *web* istituzionale del Dipartimento autonomie locali, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente per territorio, entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, 26 giugno 2019.

GRASSO

(2019.26.2030)050

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 21 giugno 2019.

Rettifica al Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI
E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale vengono approvate le Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, recanti disposizioni per la redazione dei Piani paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui l'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina ne è parte integrante;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;

Visto il D.A. n. 5820 dell' 8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'Accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale Commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;

Visto il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la speciale Commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee guida;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla speciale Commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

Visto il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, approvato con D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016 a seguito del parere reso nella seduta del 30 novembre 2016 dall'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;

Constatato che detto Piano paesaggistico è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 31 marzo 2017;

Visti i ricorsi straordinari presentati dalla s.r.l. Peloritana appalti e dall'Impresa agricola individuale "Giambò Piante di Vito Giambò" avverso il suddetto Piano paesaggistico, con i quali, tra l'altro, viene lamentata la non sussistenza dei requisiti previsti dalla D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 di due aree boscate, sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, lett. g, del D.Lgs. n. 42/04, in parte ricadenti nei terreni di proprietà delle società ricorrenti;

Considerato che per la perimetrazione delle suddette aree boschive il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina è stato individuato quale

strumento di riferimento per la determinazione del bene paesaggistico "bosco" l'Inventario forestale siciliano, adottato con D.P.R.S. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012 e redatto dal Comando del Corpo forestale della Regione siciliana;

Visto il D.A. n. 3401 del 19 luglio 2017, sottoscritto dall'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana e dall'Assessore per il territorio e l'ambiente, che all'art. 2 individua le procedure di verifica sulle aree boschive sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, lett. g), del D.Lgs. n. 42/04 attraverso sopralluoghi effettuati dal Comando del Corpo forestale della Regione siciliana volti ad accertare la sussistenza dei requisiti per la classificazione delle aree boschive ai sensi del D.Lgs. n. 227/01, poi annullato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34;

Vista la nota prot. n. 7025 del 22 novembre 2018 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, con la quale veniva comunicato l'esito della verifica effettuata congiuntamente dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina e dalla medesima Soprintendenza sulle aree oggetto del ricorso presentato dall'impresa agricola individuale "Giambò Piante di Vito Giambò" e dal quale risulta che nei terreni di proprietà del ricorrente in c.da Siena nel comune di Furnari viene riscontrata la presenza di un terreno agricolo ex coltivo di agrumi incolto con assenza di vegetazione assimilabile a bosco;

Vista la nota prot. n. 2912 del 10 maggio 2019 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, con la quale veniva comunicato l'esito della verifica effettuata congiuntamente dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina e dalla medesima Soprintendenza sulle aree oggetto del ricorso presentato dalla s.r.l. Peloritana appalti e dalla quale risulta che le particelle di proprietà del ricorrente nn. 848, 855, 1384, 1385 e 396 del foglio 112 di c.da Gravitelli nel comune di Messina non presentano una tipologia boschiva né possono essere assimilate a bosco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 3 del citato D.A. n. 3401/2017, occorra rettificare il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, escludendo dalle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, lett. g), del D.Lgs. n. 42/04 il perimetro delle suddette porzioni delle aree boschive così come individuate dall'Inventario forestale siciliano e facenti parte dei contesti paesaggistici 1m e 12n con livello di tutela 3 del Piano paesaggistico in argomento e meglio rappresentati nella cartografia allegata al medesimo Piano Tavv. 27.1 e 27.4 beni paesaggistici nonché 28.1 e 28.4 regimi normativi;

Considerato che, ai sensi dell'art.3 del citato D.A. n. 3401/2017, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana provvederà contestualmente all'aggiornamento delle cartografie forestali;

Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina e di tutti i suoi elaborati, a meno della rettifica sopra richiamata, così come pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 31 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa, vengono rettificate le Tavole grafiche 27.1 e 27.4

beni paesaggistici nonché 28.1 e 28.4 regimi normativi allegate al Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina approvato con D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 31 marzo 2017.

Art. 2

Viene per il resto confermato integralmente il contenuto del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina e di tutti i suoi elaborati nonché l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.

Art. 3

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto, unitamente alle Tavole grafiche 27.1 e 27.4 - beni paesaggistici nonché 28.1 e 28.4 – regimi normativi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Tramite la competente Soprintendenza, una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Furnari e Messina perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.


Altra copia della stessa *Gazzetta*, assieme ai suddetti elaborati grafici, sarà contemporaneamente depositata, presso gli uffici comunali dei suddetti comuni, a libera visione del pubblico.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo dei suddetti comuni.


Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 giugno 2019.


*Il Presidente: MUSUMECI
nella qualità di Assessore ad interim
per i beni culturali e l'identità siciliana*




Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione



(2019.27.2132)016

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 6 giugno 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 concernente "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021";

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 così come modificata dalla Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 8672 dell'11 dicembre 2017 che approva determinati elementi del programma operativo regionale "Sicilia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 10 novembre 2015, n.267 recante: "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione definitiva";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 2 marzo 2018, n.105 recante: "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 modificato – Decisione C(2017) 8672 dell'11 dicembre 2017. Adozione definitiva";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 24 ottobre 2018, n.404 recante: "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Documento di programmazione attuativa 2018/2020";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 12 ottobre 2018, n.369 recante "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Modifiche – Approvazione." con cui è stata approvata la nuova versione del programma con rideterminazione degli importi per effetto della riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale al 20%;



VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8989 del 18 dicembre 2018 che approva la nuova versione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;

VISTA la nota 1194 del 25.01.2019 con cui il Dipartimento regionale della Programmazione chiarisce che la ripartizione della quota nazionale del programma, ridotta al 20% a seguito della rimodulazione, rimane immutata nella misura del 70% a carico dello Stato e del restante 30% a carico della Regione;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 24 aprile 2019, n. 141 recante: "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Riprogrammazione del piano finanziario";

VISTI i decreti nn.602 e 601 del 21 novembre 2017 con cui il Dipartimento regionale della Programmazione ha accertato sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di euro 396.145,51 e di euro 1.697.766,46 per il 2017, di euro 2.311.665,34 e di euro 9.907.137,17 per il 2018, di euro 1.766.314,59 e di euro 7.569.919,67 per il 2019, di euro 1.484.848,86 e di euro 6.363.637,95 per il 2020, di euro 1.481.840,50 e di euro 6.350.745,00 per il 2021, di euro 487.471,25 e di euro 2.089.162,50 per il 2022, di euro 181.084,75 e di euro 776.077,50 per il 2023;

VISTO il decreto n. 61 del 4 marzo 2019 con cui il Dipartimento regionale della Programmazione ha accertato sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di euro 798.000,00 e di euro 4.560.000,00 per il 2019, di euro 1.117.542,29 e di euro 6.385.955,92 per il 2020;

VISTO il DDG n. 3054 del 14.11.2018 con il quale, a seguito della nota n. 17132 del 26.10.2018 e la successiva nota di rettifica prot. 18060 del 12.11.2018, del Dipartimento regionale della Programmazione – Area Affari generali – per la realizzazione del progetto *"Easy Go – Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del programma Operativo FESR SICILIA 2014-2020"* che richiedeva l'iscrizione presso la rubrica intestata all'Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea della somma complessiva di euro 374.095,88 di cui:

- Per il pagamento di compensi per lavoro straordinario prestato in orario pomeridiano euro 271.084,00 spendibili per euro 4.444,00 nell'esercizio 2018 e per euro 53.328,00 in ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2023 su un capitolo di nuova istituzione (codice finanziario U.1.01.01.01.000);
- Per il pagamento dei contributi previdenziali sui compensi per lavoro straordinario prestato in orario pomeridiano euro 65.602,29 spendibili per euro 1.075,44 nell'esercizio 2018 e per euro 12.905,37 in ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2023 su un capitolo di nuova istituzione (codice finanziario U.1.01.02.01.000);
- Per i costi generali per l'esecuzione del progetto euro 14.367,44 spendibili per euro 235,54 nell'esercizio 2018 e per euro 2.826,38 in ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2023 su un capitolo di nuova istituzione (codice finanziario U.1.03.02.99.000);
- Per il pagamento dell'IRAP sui compensi per lavoro straordinario prestato in orario pomeridiano euro 23.042,15 spendibili per euro 377,75 nell'esercizio 2018 e per euro 4.532,88 in ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2023 su un capitolo di nuova istituzione (codice finanziario U.1.02.01.01.000);

sono state iscritte le seguenti somme:

- sul capitolo di nuova istituzione 124013, codice finanziario U.01.01.01.01, la somma complessiva di euro 111.100,00 di cui euro 4.444,00 spendibile nell'esercizio finanziario 2018, euro 53.328,00 spendibile nell'esercizio finanziario 2019 ed euro 53.328,00 spendibile nell'esercizio finanziario 2020, rinviando l'iscrizione delle ulteriori annualità dal 2021 al 2023 con ulteriori provvedimenti nell'esercizio di competenza;
- sul capitolo di nuova istituzione 124014, codice finanziario U.01.01.02.01, la somma complessiva di euro 26.886,18 di cui euro 1.075,44 spendibile nell'esercizio finanziario 2018, euro 12.905,37 spendibile nell'esercizio finanziario 2019 ed euro 12.905,37 spendibile nell'esercizio finanziario 2020, , rinviando l'iscrizione delle ulteriori annualità dal 2021 al 2023 con ulteriori provvedimenti nell'esercizio di competenza;
- sul capitolo 124425, codice finanziario U.01.03.02.99, la somma complessiva di euro 5.888,30 di cui euro 235,54 spendibile nell'esercizio finanziario 2018, euro 2.826,38 spendibile nell'esercizio finanziario 2019 ed euro 2.826,38 spendibile nell'esercizio finanziario 2020, , rinviando l'iscrizione delle ulteriori annualità dal 2021 al 2023 con ulteriori provvedimenti nell'esercizio di competenza;
- sul capitolo di nuova istituzione 124606, codice finanziario U.01.02.01.01, la somma complessiva di euro 9.443,51 di cui euro 377,75 spendibile nell'esercizio finanziario 2018, euro 4.532,88 spendibile nell'esercizio finanziario 2019 ed euro 4.532,88 spendibile nell'esercizio finanziario 2020, rinviando l'iscrizione delle ulteriori annualità dal 2021 al 2023 con ulteriori provvedimenti nell'esercizio di competenza;

VISTO il DDG n. 502 del 26.3.2019 con il quale, in relazione a quanto specificato nella succitata nota del Dipartimento regionale della Programmazione – prot. n. 1194 del 25.01.2019, sono state rideterminate le coperture finanziarie relative alle iscrizioni effettuate con decreti della Ragioneria Generale, per gli anni 2019 e 2020, imputando la spesa per una quota pari all'80 % a carico dell'Unione Europea, per una quota pari al 14% a carico dello Stato e per una quota pari al 6% quale cofinanziamento regionale;

RITENUTO di dover provvedere all'iscrizione per l'esercizio 2021 sul capitolo 124013 della somma 53.328,00, sul capitolo 124014, della somma di euro 12.905,37, sul capitolo 124425 della somma di euro 2.826,38, sul capitolo 124606 della somma di euro 4.532,88, mediante iscrizione in entrata della somma di euro 58.874,10 sul capitolo 7000 per la quota a carico della UE pari al 80%, e di euro 10.302,97 sul capitolo 7001 per la quota a carico dello Stato pari al 14%, e mediante prelevamento dell'importo di euro 4.415,56 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 6%;

RAVVISATA la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al Bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2021 le opportune variazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario **2021** e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale del 26 febbraio 2019, n.75, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE COMPETENZA
ENTRATA	
PRESIDENZA DELLA REGIONE	
Dipartimento regionale della Programmazione	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del mondo	+ 58.874,10
Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	+ 58.874,10
di cui al capitolo	
7000 Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	+ 58.874,10
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+ 10.302,97
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	+ 10.302,97
di cui al capitolo	
7001 Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	+ 10.302,97
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA	
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO	
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE	
Missione 20 – Fondi ed accantonamenti	
Programma 3 – Altri fondi	- 4.416,56
Titolo 2 – Spese in conto capitale	- 4.415,56
Macroaggregato 2.05 – Altre spese in conto capitale	- 4.415,56
di cui al capitolo	
613950 Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	- 4.415,56

**PRESIDENZA DELLA REGIONE****UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI****COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA**

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 12 – Politica regionale unitaria per i servizi

+ 68.073,18

Titolo 1 – Spese correnti

+ 66.233,37

Macroaggregato 1.01 – Redditi da lavoro dipendente

di cui ai capitoli

124013 Retribuzioni in denaro nell'ambito dell'O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020.

+ 53.328,00

124014 Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale su emolumenti
corrisposti al personale regionale nell'ambito dell'O.T.11 del P.O.
FESR 2014-2020.

+ 12.905,37

Macroaggregato 1.02 – Imposte e tasse a carico dell'Ente

+ 4.532,88

di cui al capitolo

124606 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) su emolumenti
corrisposti al personale regionale nell'ambito dell'O.T.11 del P.O.
FESR 2014-2020.

+ 4.532,88

Macroaggregato 1.03 – Acquisto di beni e servizi

+ 2.826,38

di cui al capitolo

124425 Spese per altri servizi nell'ambito dell'O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020.

+ 2.826,38

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Palermo, 6 giugno 2019.

BOLOGNA

(2019.26.2023)017

COPIA NON VALIDA DAL PER LA

DECRETO 10 giugno 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015, continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 26 febbraio 2019, n. 75 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di Previsione 2019-2021" e il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021";

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 che approva determinati elementi del programma operativo regionale "Sicilia" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 9 agosto 2016, n.285 con cui si approva la Programmazione attuativa 2016/2018 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 6 dicembre 2016, n.404 recante: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Modifica”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 23 febbraio 2017, n.70 recante: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 6 marzo 2018, n.105 recante: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 modificato. Decisione C(2017) 8672 dell'11 dicembre 2017. Adozione definitiva”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 12 ottobre 2018, n.369 recante: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Modifiche – Approvazione” con cui è stata approvata la nuova versione del programma con rideterminazione degli importi per effetto della riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale al 20%;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 24 ottobre 2018, n.404 recante: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Documento di Programmazione Attuativa 2018-2020”;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8989 del 18 dicembre 2018 che approva la nuova versione del “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 24 aprile 2019, n.141 recante: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Riprogrammazione del piano finanziario”;

VISTA la nota n. 532 del 6 marzo 2018 con la quale l’Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati della Commissione Europea chiede l’iscrizione, su un capitolo di nuova istituzione, della somma complessiva di €4.000.000,00, di cui €800.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018, €800.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2019, €800.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2020, €800.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2021 ed €800.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2022, per l’acquisizione dei “Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica volti alle Autorità di Gestione e Certificazione per l’attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 e l’allegata nota n. 531 del 6 marzo 2018 con la quale il citato Ufficio speciale chiede al Dipartimento regionale della Programmazione presso la cui rubrica risultano essere istituiti i capitoli di entrata 7000 e 7001, di procedere all’accertamento delle corrispondenti somme come da cronoprogramma sopra riportato;

VISTA la nota n. 4180 del 13 marzo 2018 con la quale il Dipartimento della Programmazione conferma la richiesta di iscrizione delle somme di cui alla citata nota n. 532/2018 dell’Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati della Commissione Europea e rappresenta di avere proceduto ad effettuare gli accertamenti di entrata sui capitoli 7000 e 7001 sulla base del cronoprogramma indicato nella già citata nota n. 531/2018;

VISTO il DDG n. 337 del 12 marzo 2018 con il quale si è proceduto ad iscrivere in conto competenza sul **capitolo 129821**, codice finanziario U.01.03.02.10.003, la somma complessiva di € 1.600.000,00 di cui € 800.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 ed € 800.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2019, mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio finanziario 2018, della somma di €600.000,00 sul **capitolo 7000** per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, di € 140.000,00 sul **capitolo 7001** per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo e mediante prelevamento dell’importo di € 60.000,00 dal **capitolo 613950** per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo; mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio finanziario 2019 della somma di €600.000,00 sul **capitolo 7000**, di €140.000,00 sul **capitolo 7001** e mediante prelevamento dell’importo di €60.000,00 dal **capitolo 613950**;

VISTO il DDG n. 758 del 18 maggio 2018 con il quale si è proceduto ad iscrivere in conto competenza sul **capitolo 129821**, la somma complessiva di €800.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2020, mediante iscrizione in entrata, della somma di € 600.000,00 sul **capitolo 7000** per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, di €140.000,00 sul **capitolo 7001** per la quota a carico dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo e mediante prelevamento dell’importo di €60.000,00 dal **capitolo 613950** per la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo;

VISTA la nota n. 1194 del 25 gennaio 2019 con la quale il Dipartimento regionale della Programmazione chiarisce che la ripartizione della quota nazionale del programma, ridotta al 20% a seguito della rimodulazione, rimane immutata nella misura del 70% a carico dello Stato e del restante 30% a carico della Regione;

TENUTO CONTO di dover procedere, in relazione a quanto specificato nella citata nota n. 1194/2019, a rideterminare le coperture finanziarie relative, tra le altre, alle iscrizioni effettuate con i decreti sopra riportati, per gli anni 2019 e 2020, imputando la spesa per una quota pari all’80% a carico dell’Unione Europea, per una quota pari al 14% a carico dello Stato e per la restante quota del 6% quale cofinanziamento regionale;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dovere procedere ad iscrivere in conto competenza per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020 la somma di €40.000,00, corrispondente alla quota a carico della UE, in aumento della dotazione di competenza del capitolo di entrata 7000 mediante la corrispondente variazione in riduzione della somma di € 28.000,00, corrispondente alla quota a carico dello Stato, sul capitolo di entrata 7001 e in aumento della somma di €12.000,00 sul

capitolo di spesa 613950 per la quota di cofinanziamento regionale, nelle more della corrispondente rimodulazione degli accertamenti in entrata che saranno effettuati dal Dipartimento regionale della Programmazione con apposito provvedimento;

RITENUTO inoltre, di dover procedere ad iscrivere in conto competenza nell'esercizio 2021 la somma di € 800.000,00 in aumento della dotazione di competenza del capitolo 129821, mediante iscrizione nei capitoli di entrata 7000 e 7001, rispettivamente della somma di € 640.000,00 e € 112.000,00 corrispondenti alle quote a carico di UE e dello Stato pari rispettivamente al 80% e 14% e mediante prelevamento dell'importo complessivo di € 48.000,00 dal capitolo 613950 per la quota di cofinanziamento regionale pari al 6% dell'intero importo, nelle more della corrispondente rimodulazione degli accertamenti in entrata che saranno effettuati dal Dipartimento regionale della Programmazione con apposito provvedimento;

RITENUTO inoltre, per quanto sopra esposto, che con il presente provvedimento non può essere disposta l'iscrizione nell'esercizio finanziario 2022 della somma complessiva di € 800.000,00 in aumento della dotazione di competenza del capitolo 129821, mediante contemporanea iscrizione nei capitoli di entrata 7000 e 7001 e mediante prelevamento dell'importo relativo alla quota di cofinanziamento regionale pari al 6% dal capitolo 613950, e potrà procedersi con successivo provvedimento a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 alle corrispondenti iscrizioni;

D E C R E T A

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla citata Deliberazione della Giunta regionale dell'11 maggio 2017, n.195, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

ESERCIZIO 2019	COMPETENZA E CASSA
ENTRATA	
PRESIDENZA DELLA REGIONE	
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE	
(di cui al capitolo) 7000	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	+ 12.000,00
Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del mondo	+ 40.000,00
Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	+ 40.000,00
Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	+ 40.000,00
(di cui al capitolo) 7001	
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	- 28.000,00
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	- 28.000,00
Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	- 28.000,00
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA	
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO	
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE	
(di cui al capitolo) 613950	
Missione 20 – Fondi ed accantonamenti	+ 12.000,00
Programma 3 – Altri fondi	+ 12.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	+ 12.000,00
Macroaggregato 2.05 – Altre spese in conto capitale	+ 12.000,00
Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	+ 12.000,00



ESERCIZIO 2020		COMPETENZA
ENTRATA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE		
(di cui al capitolo)		
7000	Titolo 2 Trasferimenti correnti	+ 12.000,00
	Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del mondo	+ 40.000,00
	Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	+ 40.000,00
	Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	+ 40.000,00
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	- 28.000,00
(di cui al capitolo)	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	- 28.000,00
7001	Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	- 28.000,00
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA		
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO		
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE		
(di cui al capitolo)		
613950	Missione 20 – Fondi ed accantonamenti	+ 12.000,00
	Programma 3 – Altri fondi	+ 12.000,00
	Titolo 2 – Spese in conto capitale	+ 12.000,00
	Macroaggregato 2.05 – Altre spese in conto capitale	+ 12.000,00
	Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	+ 12.000,00
ESERCIZIO 2021		COMPETENZA
ENTRATA		
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE		
(di cui al capitolo)		
7000	Titolo 2 Trasferimenti correnti	+ 752.000,00
	Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del mondo	+ 640.000,00
	Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	+ 640.000,00
	Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	+ 640.000,00
	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+ 112.000,00
(di cui al capitolo)	Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	+ 112.000,00
7001	Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.	+ 112.000,00



SPESA
**ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Missione	20 – Fondi ed accantonamenti	-	48.000,00
Programma	3 – Altri fondi	-	48.000,00
Titolo	2 – Spese in conto capitale	-	48.000,00
Macroaggregato	2.05 – Altre spese in conto capitale	-	48.000,00
(di cui al capitolo)			
613950	Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale Sicilia 2014-2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni.	-	48.000,00
129821	Spese per consulenze nell'ambito del O.T.11 DEL P.O. FESR 2014-2020.	+	800.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi del comma 5 dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni

Palermo, 10 giugno 2019.

BOLOGNA

(2019.26.2039)017

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 4 luglio 2019.

PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.6.6 per “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie” (approvato con D.D.G. n. 597 del 27 marzo 2017 e successiva rettifica con D.D.G. n. 720 del 3 aprile 2017 e D.D.G. n. 254 del 6 febbraio 2018) - II Finestra: approvazione graduatoria definitiva seconda finestra. Modifica al D.D.G. n. 752 del 29 aprile 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

Visto il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informaticizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che dispone l’applicazione a decorre dall’1 gennaio 2015 del sopracitato D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto D.P.R.S. n. 2583 del 6 maggio 2019, con cui il Presidente della Regione ha conferito l’incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;

Visto il decreto D.D.G. n. 2429 del 30 novembre 2018, con il quale viene conferito l’incarico di dirigente del Servizio 1 all’arch. Rosalia Pullara;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, avente per oggetto “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, avente per oggetto “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021”;

Visto il regolamento UE n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Visto il regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

Visto il regolamento delegato UE n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto l’Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento UE n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

Visto il Programma operativo del FESR Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e adottato in via definitiva dalla Giunta regionale di Governo con deliberazione n. n. 267 del 10.11.2015 e la seguente documentazione attuativa:

- deliberazioni della Giunta regionale di Governo n. 266 del 27 luglio 2016 e n. 44 del 26 gennaio 2017 di adozione del "Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020";

- delibera di Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018";

- D.D.G. n. 107/A V D.R.P. dell'1 aprile 2019 del Dipartimento della programmazione con cui è adottato il Manuale per l'attuazione del programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 completo di allegati nella versione di marzo 2019;

Visto l'Obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni "discriminazione" del PO FESR e in particolare l'Azione 9.6.6 "Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie";

Visto il D.D.G. n. 107/A5-DRP dell'1 aprile 2019, con il quale è stato approvato il "Manuale per l'attuazione" del Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 - versione marzo 2019;

Visto il D.D. n. 298 del 10 marzo 2017, con cui il Dipartimento bilancio e tesoro ha istituito il Capitolo 582419 "Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'Asse 9 – OT9 – obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 del Programma operativo regionale FESR 2014-2020, ed ha allocato le somme per un importo complessivo pari a € 36.660.000,00 per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020;

Visti il D.D.G. n. 597 del 27 marzo 2017 di approvazione dell'Avviso per la manifestazione di interesse a presentare progetti a valere sull'Azione 9.6.6 ed il D.D.G. n. 720 del 3 aprile 2017 di successiva rettifica, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria centrale il 21 aprile 2017 al n. 1 e pubblicati nel SO n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 19 maggio 2017, con una dotazione complessiva pari a € 36.660.000,00, di cui 25.000.000,00 euro alla prima delle due finestre previste dall'Avviso e di prenotazione delle risorse sul capitolo 582419 del bilancio della Regione siciliana;

Richiamata tutta la normativa e provvedimenti riportati nel citato D.D.G. n. 597 del 27 marzo 2017;

Visto il D.D.G. n. 140 del 25 gennaio 2018 registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 2018, Reg. 1, Fg. 15, con il quale il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha adottato le Piste di controllo approvate dal Dipartimento regionale della programmazione con D.D.G. n. 174 del 22 maggio 2017, per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a regia e per la procedura di attuazione di Aiuti;

Visto il D.D.G. n. 254 del 6 febbraio 2018 per la manifestazione di interesse a presentare progetti a valere sull'Azione 9.6.6 seconda finestra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 16 febbra-

io 2018, con cui è stata stabilita una dotazione finanziaria di € 18.698.319,62 integrabili ulteriormente con le risorse resesi disponibili a seguito della graduatoria definitiva delle operazioni finanziarie in prima finestra e sono state parzialmente modificate le modalità di presentazione delle domande in riferimento all'allegato "copia del progetto dell'Operazione approvato dall'ente richiedente";

Visto il D.D.G. n. 997 del 29 maggio 2018, registrato dalla Corte dei conti l'1 agosto 2018, Reg. n.1, Fg.n. 52, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle Operazioni ammesse e finanziarie in prima finestra per un importo complessivo di € 12.332.968,36;

Visto il D.D.G. n. 2239 del 25 agosto 2017, modificato con il D.D.G. n. 2435 del 20 settembre 2017, rispettivamente vistati dalla vistato dalla Ragioneria centrale il 15 settembre 2017 al n. 1311, con cui è stata nominata la Commissione di valutazione delle operazioni progettuali ritenute ammissibili;

Visto il D.D.G. n. 1034 dell'11 giugno 2019 che modifica il D.D.G. n. 1640 del 10 agosto 2018, il D.D.G. n. 2164 del 31 ottobre 2018 e il D.D.G. n. 547 del 5 aprile 2019 di "approvazione dell'Elenco delle domande ammissibili e non ricevibili ai fini della successiva fase di valutazione tecnico-finanziaria, relativo alle domande pervenute nell'ambito della seconda finestra dell'Avviso Azione 9.6.6, con evidenza delle cause di esclusione, definito a seguito della fase istruttoria di competenza del Servizio 1;

Richiamata tutta la normativa e provvedimenti riportati nel citato D.D.G. n. 1034 dell'11 giugno 2019;

Vista la circolare esplicativa prot. n. 23299 del 29 dicembre 2017, con la quale le Autorità di gestione dei PP.OO. FESR e FSE, insieme al Dipartimento bilancio e tesoro, hanno fornito le specifiche modalità operative per l'applicazione della legge regionale n. 8/16, art. 15, comma 9 e ss.mm.ii.;

Vista la "Lista inadempienti agli obblighi di monitoraggio al 31 marzo 2019" pubblicata nel sito di www.euroinfosicilia.it in data 13 maggio 2019, redatta dal Dipartimento della programmazione ai sensi della citata circolare n. 23299/17;

Preso atto che la succitata lista comprende il progetto CUP H51G18000110002 del comune di Comiso e che per lo stesso progetto il comune ha ottemperato alla successiva scadenza di monitoraggio al 31 marzo 2019;

Visti i D.D.G. n. 2270 del 15 novembre 2018 e il D.D.G. n. 573 del 10 aprile 2019, con cui si è provveduto ad approvare la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili e l'elenco provvisorio delle operazioni non ammissibili a finanziamento per punteggio inferiore a 60, a valere dell'Avviso Azione 9.6.6 II finestra del PO FESR 2014-2020;

Visto il D.D.G. n. 1127 del 24 giugno 2019 che modifica i citati D.D.G. n. 2270 del 15 novembre 2018 e D.D.G. n. 573 del 10 aprile 2019 e approva la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili a valere dell'Avviso Azione 9.6.6 II finestra del PO FESR 2014-2020 con l'inserimento dei due progetti del comune di Comiso ID n. 36 e ID n. 40;

Richiamata tutta la normativa e provvedimenti riportati nel citato D.D.G. n. 1127 del 24 giugno 2019;

Visto il D.D. n. 888/2018 del 28 maggio 2018, con cui il Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione ha disposto la variazione del capitolo 582419 mediante l'iscrizione in aumento di € 3.227.525,00 per l'esercizio finanziario 2018, di € 10.456.010,00 per l'esercizio finanziario 2019 e di € 15.851.495,00 per l'eser-

cizio finanziario 2020, rinviando al triennio 2019-2021 l'iscrizione dell'annualità 2021;

Visto il D.D. n. 363 del 12 marzo 2019, con cui il Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione ha disposto l'iscrizione sul capitolo 582419 dell'importo di € 7.124.970,00 per l'esercizio 2021 e la riproduzione nell'esercizio 2019 delle economie di spesa per € 3.226.726,66;

Ritenuto per quanto sopra di procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4.6 dell'Avviso, all'approvazione della graduatoria definitiva delle Operazioni ammesse e finanziarie, nonché dell'elenco definitivo delle Operazioni non ammesse con le relative cause di esclusione, Allegati a) e b) del presente decreto, a modifica del citato D.D.G. n. 752 del 29 aprile 2019;

Decreta:

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Art. 1

E' approvata la graduatoria definitiva delle Operazioni ammesse e finanziarie, con i relativi importi, a valere dell'Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020 approvato con D.D.G. n. 597 del 27 marzo 2017, D.D.G. n. 720 del 3 aprile 2017 e D.D.G. n. 254 del 6 febbraio 2018 – seconda

finestra - di cui all'Allegato a) parte integrante del presente decreto a modifica del citato D.D.G. n. 752 del 29 aprile 2019.

Art. 2

E' approvato l'elenco definitivo delle Operazioni non ammesse a finanziamento per punteggio inferiore a 60, a valere dell'Avviso Azione 9.6.6 del PO FESR 2014-2020, approvato con D.D.G. n. 597 del 27 marzo 2017, D.D.G. n. 720 del 3 aprile 2017 e D.D.G. n. 254 del 6 febbraio 2018 – seconda finestra - di cui all'Allegato b) parte integrante del presente decreto a modifica del citato D.D.G. n. 752 del 29 aprile 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nella pagina web del Dipartimento famiglia e politiche sociali e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto, ricorso giurisdizionale di fronte al TAR, ovvero entro il termine di 120 giorni dalla stessa pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23, u.c. dello Statuto della Regione siciliana.

Palermo, 4 luglio 2019.

Il dirigente generale ad interim: DI LIBERTI

Graduatoria definitiva delle Operazioni ammesse e finanziate						
N. Elenco	N. ordine cronologico assegnato	Soggetto Proponente (Comune)	Titolo Progetto	Totali punteggio	IMPORTO TOTALE OPERAZIONE	QUOTA COPRIFINAMENTO
1	ID 11	Sciacca	Ristrutturazione e riqualificazione funzionale di un bene confiscato alla mafia di proprietà dell'ente, da destinare a Centro Servizi per il cittadino, sito in via Caricatore a Sciacca.	85	467.317,30	-
2	ID 34	Marsala	Recupero funzionale e riuso in collegamento con attività di animazione sociale di un immobile confiscato alla mafia sito in Marsale nella Piazza della Vittoria nonché dello spazio anlistante	85	820.000,00	220.000,00
3	ID 23	Favara	Casa per la legalità e il giardino della memoria	80	524.525,88	34.500,00
4	ID 10	Sciacca	Rifunzionalizzazione edilizia dell'immobile di proprietà pubblica ai fini della realizzazione di spazi aggregativi legati alle attività di quartiere e riqualificazione di arce per attività sportive nei palloni tenda sito in località Perriera di Sciacca	75	600.000,00	-
5	ID 2	Caltanissetta	Lavori di completamento del restauro del piano nobile e risanamento conservativo del Palazzo Moncada	72	510.000,00	-
6	ID 20	Alcamo	Progetto esecutivo di manutenzione straordinaria per la riqualificazione ai fini sociali e collettivi dell'immobile confiscato di Alcamo Marina	70	600.000,00	600.000,00
7	ID 29	Misterbianco	Uso sociale di un bene confiscato: agricoltura per l'inclusione socio lavorativa	70	600.000,00	-
8	ID 9	Vittoria	Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa Comunale di Vittoria	70	660.000,43	60.000,43

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

9	ID 24	Carini	Intervento di completamento dei lavori per il recupero degli immobili del sopraeterno, realizzazione dei servizi necessari all'accoglienza del pubblico e creazione degli spazi per l'esposizione dei reperti rinvenuti nel corso degli scavi nelle catacombe di Villafranza e sul sito archeologico di San Nicola, oltre all'implementazione di laboratori didattici con annesso E-museum, avente come obiettivo la sensibilizzazione dei più giovani al patrimonio culturale locale.	68	600.000,00	-	600.000,00	
10	ID 40	Comiso	Lavori di riqualificazione dell'area adiacente alla scuola materna di via G. Bufalino al fine di migliorarne la fruizione da destinare a spazio aggregativo/polivalente ed attività sportive e motorie collettive	68	600.000,00		600.000,00	Ammesso con riserva ai sensi dell'ordinanza del C.G.A. N.00224-2019 Reg. Prov. CAU n. 00182/2019 Reg. Ric.
11	ID 28	Milazzo	Realizzazione di impianto sportivo nella frazione Bastione	67	600.000,00	-	600.000,00	
12	ID 6	Favara	Villa Ambrosini: palestra a cielo aperto per la salute del corpo e della mente	66	614.600,00	46.000,00	568.600,00	
13	ID 27	Carini	Mosaic Lab - Intervento di recupero e riuso dell'ex convento dei frati minori convenutani "San Rocco" (già adibito a carcere) attraverso l'implementazione di un laboratorio di mosaico con annesso padiglione espositivo del "Mosaico Galati - Despuches" avendo come obiettivo il reinserimento nel tessuto sociale di soggetti disagiati e non	66	600.000,00	-	600.000,00	
14	ID 7	Favara	Ubaurì tra scienza e civiltà (Biblioteca comunale Barone A. Mendola)	65	575.201,33	52.291,03	522.910,30	
15	ID 12	Vittoria	Intervento di recupero e adeguamento dei locali dell'ex mattatoio comunale da destinare a luogo di aggregazione giovanile, con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva per la cultura, connesso alle attività musicali	65	600.000,00	-	600.000,00	
16	ID 16	Caltanissetta	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo e ricreativo (pista di pattinaggio) di via Rochester	65	99.787,89	-	99.787,89	
17	ID 17	Caltanissetta	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo e ricreativo (campo di basket) di via Dalmazia	65	97.609,05	-	97.609,05	
18	ID 18	Vittoria	Riqualificazione dell'arenile della Riviera Lanterna a Scoglitti, nel tratto compreso tra il faro e via del mare, con realizzazione di: strutture per animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi verdi per lo svago e le attività sportive - Parco costiero di Ponente	65	600.000,00	-	600.000,00	
19	ID 19	Vittoria	Interventi di riqualificazione delle periferie diffuse di Vittoria	65	600.000,00	-	600.000,00	
20	ID 21	Caltanissetta	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo e ricreativo (campo di calcetto) e riqualificazione dell'area verde circostante di via C. Pavese	65	99.832,09	-	99.832,09	
21	ID 26	Barcellona Pozzo di Gotto	Progetto di riqualificazione del complesso monastico dei basiliani - Interventi di manutenzione e di restauro conservativo finalizzati alla realizzazione dei servizi a sostegno delle attività socio-culturali e storico-testimoniali del territorio del longano. - i stralcio esecutivo funzionale.	65	568.800,00	-	568.800,00	
22	ID 8	Favara	Parco di Giuffà via Che Guevara	63	622.000,00	48.000,00	574.000,00	

23	ID 36	Corniso	Interventi di riqualificazione del parco Robert Baden Powell finalizzati all'adeguamento a Parco Inclusivo	63	599.569,68	599.569,68	Ammesso con riserva ai sensi dell'ordinanza del C.G.A. N.00224-2019 Reg. Prov. CAU n. 00182/2019 Reg. Ric.
24	ID 13	Gela	Rifunzionalizzazione dell'area esterna a Palazzo Ducale per la realizzazione di uno spazio per lo spettacolo ed eventi culturali	62	600.000,00	-	600.000,00
25	ID 15	Gela	Youth Center - Lavori di recupero funzionale e riuso dei piani terra dell'immobile di via Giardinelli per spazi aggregativi e polivalenti per facilitare la realizzazione di attività collettive e di quartiere legate all'aggregazione giovanile.	62	470.000,00	-	470.000,00
26	ID 32	Agriporto	Miglioramento del tessuto urbano - del nucleo antico - del villaggio Mosè	61	600.000,00	-	600.000,00
27	ID 38	Canini	Space mete - Intervento di riqualificazione degli spazi pubblici aperti, del relativo arredo urbano e miglioramento della fruizione in termini di sicurezza dell'area degradata di località Roccazzello attraverso l'implementazione di laboratori didattici all'aperto con l'obiettivo dell'inclusione sociale di ragazzi con fragilità.	61	600.000,00	-	600.000,00
28	ID 14	Gela	Progetto Polo della cultura rifunzionalizzazione immobile largo San Biagio per la realizzazione spazi polivalenti e attività collettive per la cultura e aggregazione sociale.	60	600.000,00	-	600.000,00
29	ID 33	Marsala	Recupero funzionale e riuso in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva dell'area attrezzata Salinella all'interno del piano PEEP Sappusi di Marsala	60	560.000,00	60.000,00	500.000,00
30	ID 5	Mazara del Vallo	Progetto per la realizzazione di un playground polisportivo	60	600.000,00		600.000,00
31	ID 35	Bagheria	Sistemazione e riqualificazione atrio esterno destinato ad attività sociali compreso il corpo palestra - Scuola "Giuseppe Bagnera"	60	600.000,00	-	600.000,00
TOTALE				16.889.243,65	520.791,46	16.368.452,19	

Allegato b)

P: FESR SICILIA 2014-2020					
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali Servizio 1 - "Gestioni fondi extraregionali"					
Avviso Azione 9.6.6 - D.D.G. n. 597 del 27.3.2017 e D.D.G. n. 720 del 3.4.2017 – GURS n. 21 del 19.5.2017 e D.D.G. n. 254 del 06.02.18 - GURS n. 8 del 16.02.18 - II Finestra					
ELENCO DEFINITIVO DELLE OPERAZIONI NON AMMESSE A FINANZIAMENTO					
N. ELENCO	N. ordine cronologico assegnato	Soggetto Proponente (Comune)	Titolo progetto	Totale punteggio	Motivazione non ammissione
1	ID 3	Caltanissetta	Lavori di completamento del centro culturale polivalente "M. Abbate" sito in Contrada Stazzone	57	Punteggio inferiore a 60
2	ID 1	Termini Imerese	Progetto "la Biblioteca si fa... in quattro". Lavori di riuso e riqualificazione funzionale del Complesso di Santa Chiara sede della "Biblioteca Liciniana"	55	Punteggio inferiore a 60
3	ID 25	Bagheria	Sistemazione e riqualificazione atrio esterno destinato ad attività sociali compresa la riconversione a biblioteca della ex casa custode - Scuola Cirrincione	47	Punteggio inferiore a 60
4	ID 22	Augusta	Lavori per la riqualificazione, riconversione e ristrutturazione del fabbricato rurale confiscato per il riuso ai fini sociali, ubicato presso la baia di Arcile	46	Punteggio inferiore a 60
5	ID 30	Misterbianco	Sport per l'inclusione sociale	38	Punteggio inferiore a 60

(2019.28.2165)132

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 21 giugno 2019.

Rete regionale per la gestione clinica dei soggetti affetti da Sclerosi multipla.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ss.mm.ii., recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

Visto il D.Lgs. n. 502/1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria", come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993 e, successivamente, ulteriormente modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229/99;

Viste le "Linee guida del Ministero della salute sulla riabilitazione", pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1998;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, che prevede che le Regioni e le Province autonome possono istituire con propri provvedimenti registri di patologia;

Visto il D.A. n. 2279 del 26 ottobre 2012, recante "Il Piano della riabilitazione";

Visto il Piano sanitario regionale "Piano della salute" 2011-2013, che ha previsto la costituzione di "reti assistenziali", quali valida risposta organizzativa per il miglioramento della qualità assistenziale e dell'appropriatezza delle cure;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, inerente l'obbligo di pubblicazione dei decreti assessoriali nel sito internet della Regione siciliana;

Visto il D.A. n. 1450 del 15 settembre 2014, di individuazione della "Rete regionale per la gestione dei soggetti affetti da Sclerosi multipla" e contestuale approvazione del Documento tecnico "Percorso diagnostico terapeutico assistenziale integrato per la gestione della Sclerosi multipla";

Visto il D.D.G. n. 1632 del 10 ottobre 2014, recante "Aggiornamento dei Centri prescrittori - Farmaci di area neurologica per la Sclerosi multipla";

Visto il D.M. n. 70 del 2 aprile 2015, recante "Regolamento per la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

Visto il D.A. n. 1181 dell'1 luglio 2015, di recepimento del predetto D.M. n. 70 del 2 aprile 2015;

Visto il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992;

Visto il D.P.C.M. del 3 marzo 2017, recante "Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie";

Visto il D.A. n. 1474 del 25 luglio 2017, di approvazione del Protocollo d'intesa tra Assessorato della salute, Associazione italiana Sclerosi multipla e Fondazione italiana Sclerosi multipla per la realizzazione del Registro regionale Sclerosi multipla, contenente tra le altre cose l'impegno all'istituzione del "Registro regionale Sclerosi multipla";

Visto il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019, recante "Adeguamento della Rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70";

Visto, in particolare, il Documento metodologico per la riorganizzazione del sistema di rete dell'emergenza-urgenza, allegato 1 al sopracitato D.A. n. 22/2019, che prevede la riorganizzazione delle reti per patologia e le reti dipendenti sulla base dei volumi minimi di attività e/o sulla tempestività della risposta al bisogno specifico di salute;

Considerato che i DD-AA. n. 1450/2014 e n. 1474/2017 rinviano espressamente a un successivo provvedimento regionale, allo stato non adottato, e in genere a ulteriori passaggi tecnico-amministrativi finalizzati alla formale istituzione del Registro regionale Sclerosi multipla;

Considerato, altresì, che la volontà a suo tempo impressa nei suddetti provvedimenti assessoriali non sembra porsi in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Registri di patologia, e ciò tenuto conto, da un lato, della specialità dell'ordinamento siciliano e, dall'altro, della circostanza per la quale l'istituendo Registro verrà tenuto direttamente dalla struttura assessoriale, con l'espresso impegno di prevedere il possesso di tutti i requisiti di forma e di sostanza - a partire dall'oculato trattamento dei dati sensibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di *privacy* - dei Registri *stricto sensu* qualificati;

Ritenuto, in ogni caso, che l'Assessorato sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea regionale siciliana una proposta di legge di iniziativa governativa volta al riconoscimento del peculiare percorso amministrativo seguito dalla Regione siciliana e al fine di confermare l'identità della natura giuridica del Registro regionale Sclerosi multipla con quella degli altri Registri di patologia;

Ritenuto, in definitiva, di dovere dare attuazione all'istituzione del Registro regionale Sclerosi multipla, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

Ritenuto, contestualmente, di dover avviare presso il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico le attività di rilevazione nell'ambito dell'istituzione del Registro regionale Sclerosi multipla di cui al protocollo approvato con D.A. n. 1474 del 25 luglio 2017;

Ritenuto altresì di dover istituire un "Osservatorio regionale" - quale valido organismo tecnico di supporto al varo del Registro regionale e alle numerose attività allo stesso presupposto, connesse e consequenziali, contestualmente rideterminandone la composizione - in luogo della Commissione regionale per la Sclerosi multipla di cui all'art. 4 del predetto D.A. n. 1450/2014;

Decreta:

Art. 1

1. È istituito - in esecuzione del decreto assessoriale n. 1474 del 25 luglio 2017 e del Protocollo d'intesa tra Assessorato della salute della Regione siciliana, A.I.S.M. - Associazione italiana Sclerosi multipla e F.I.S.M. - Fondazione italiana Sclerosi multipla, e conformemente al disposto di cui all'art. 12, comma 12, del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 - il "Registro regionale Sclerosi multipla" della Regione siciliana.

2. Il suddetto Registro è tenuto dal D.A.S.O.E., con facoltà di subdelega ad altra Azienda del S.S.R., che avrà cura di rispettare tutti gli standard indicati dalla normati-

va vigente in materia di "Registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale".

3. Il dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è autorizzato all'avvio delle attività di rilevazione propedeutiche all'istituzione del Registro.

Art. 2

1. È istituito l'Osservatorio regionale per la Sclerosi multipla, con la seguente composizione:

- dirigente del servizio "Programmazione ospedaliera" presso il Dipartimento pianificazione strategica;

- dirigente del servizio "Farmaceutica" presso il Dipartimento pianificazione strategica;

- un rappresentante del Centro regionale di farmacovigilanza presso il servizio 7 "Farmaceutica" del Dipartimento pianificazione strategica;

- dirigente del servizio "Programmazione territoriale" presso il Dipartimento pianificazione strategica;

- dirigente del servizio "Osservatorio epidemiologico" presso il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;

- dott. Edoardo Sessa, IRCSS Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina;

- dott. Davide Maimone, Centro Sclerosi multipla AORS Garibaldi Catania;

- dott. Salvatore Cottone, direttore UOS Neuroimmunologia AOOR Villa Sofia Cervello di Palermo;

- prof. Giuseppe Salemi, Centro Sclerosi multipla A.U.O. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo;

- dott. Sebastiano Bucello, Centro Sclerosi multipla P.O. Muscatello Augusta (SR);

- prof. M. Alberto Battaglia, presidente (FISM) Fondazione italiana Sclerosi multipla o suo sostituto;

- sig. Angelo La Via, AISI Sicilia;

- dott.ssa Caterina Micalizzi, AISI Sicilia;

- il coordinatore regionale pro-tempore della Società italiana di neurologia, o suo delegato;

- sig. Stefano Campo, funzionario direttivo del servizio 4 "Programmazione ospedaliera" presso il Dipartimento pianificazione strategica, con funzioni di segreteria.

2. Per l'approfondimento di tematiche specifiche, la Commissione regionale Sclerosi multipla può avvalersi della consulenza di figure professionali operanti nel Sistema sanitario regionale o in altre istituzioni e tavoli tecnici già operanti su materie correlate.

3. È soppressa la Commissione regionale per la Sclerosi multipla di cui all'art. 4 del decreto assessoriale n. 1450/2014.

Art. 3

1. Sono compiti dell'Osservatorio regionale:

- a) programmazione e coordinamento di tutte le attività della rete con funzione di analisi e valutazione del relativo funzionamento nonché di proposizione di eventuali interventi e/o progetti di consolidamento, qualificazione, sviluppo della stessa rete, anche con riferimento alla formazione degli operatori ed all'informazione e coinvolgimento dei pazienti e della relativa Associazione di rappresentanza;

- b) revisione e periodico aggiornamento del documento tecnico approvato con il decreto assessoriale n. 1450/2014 - Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) integrato per la Sclerosi multipla - in coerenza con l'evoluzione scientifica, sanitaria, sociale del settore nonché con l'assetto della rete ospedaliera e l'evoluzione delle politiche e programmi regionali;

- c) valutazione dello stato di implementazione del PDTA per la S.M. nelle aziende del S.S.R.;

- d) supporto, promozione e coordinamento alle attività di applicazione del PDTA per la S.M. nelle aziende del S.S.R.;

- e) individuazione e definizione degli indicatori di monitoraggio del PDTA e analisi dei flussi dei dati relativi agli stessi, anche con riferimento ai dati provenienti dal citato Registro;

- f) fornire pareri in ordine ai farmaci per il trattamento della S.M.

2. Nessun compenso è dovuto ai componenti dell'Osservatorio ad eccezione dei rimborsi, se e in quanto dovuti, per le spese sostenute per le trasferte necessarie alla partecipazione ai lavori, che rimangono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione integrale e al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo, 21 giugno 2019.

RAZZA

(2019.26.2049)102

DECRETO 26 giugno 2019.

Abrogazione della Scheda di monitoraggio per la prescrizione di medicinali a base di N-3 PUFA.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario regionale;

Visto il D.Lvo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997, il quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare un'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un'analisi sistematica dei dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza e i relativi costi;

Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui Livelli essenziali di assistenza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 12 marzo 2017;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, l'articolo 1, commi 181 e 183;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del Servizio sanitario regionale;

Vista la nota AIFA 94 di cui alla determina n. 1081/13 che ha definito gli ambiti di rimborsabilità dei medicinali a base di N-3 PUFA nella prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 28 ottobre 2013, che dà mandato all'Assessore di adottare specifiche schede per la prescrizione per le classi di farmaci al fine di migliorare il monitoraggio ed il controllo dell'appropriatezza prescrittiva;

Visto il D.D.G. n. 203/15, con il quale è stato introdotto

l'obbligo di compilazione della scheda di monitoraggio per la prescrizione dei medicinali a base di N-3 PUFA;

Preso atto della raccomandazione EMA/186168/2019, con cui il CHMP ha concluso che "il rapporto rischio/beneficio di questi medicinali nel prevenire la recidiva di malattie cardiache o ictus sia negativo";

Vista la determina n. 999 del 14 giugno 2019, con la quale l'Agenzia ha provveduto all'abolizione della nota 94 di cui alla determina n. 1081 del 22 novembre 2013;

Preso atto che, ai sensi della determina sopra riportata, l'AIFA ha modificato la rimborsabilità dei medicinali a base di N-3 PUFA, abrogando la nota 94 e stabilendo che "l'indicazione terapeutica autorizzata nella prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico non è rimborsata dal SSN";

Ritenuto pertanto di dover abrogare la scheda di monitoraggio per la prescrizione a carico del SSR dei medicinali a base di N-3 PUFA;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Decreta:

Art. 1

È abrogata la scheda di monitoraggio per la prescrizione a carico del SSR dei medicinali a base di N-3 PUFA, introdotta con il D.D.G. n. 203/15, in quanto l'indicazione terapeutica autorizzata nella prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico non è rimborsata dal SSN.

Art. 2

Le strutture sanitarie si devono impegnare ad adottare i provvedimenti necessari volti a controllare l'appropriatezza prescrittiva e l'andamento della spesa dei farmaci ipolipemizzanti.

Art. 3

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo, 26 giugno 2019.

LA ROCCA

(2019.26.2028)102

DECRETO 3 luglio 2019.

Accordo regionale relativo ai programmi di screening.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014, con la quale si prevedono le attività del nuovo Piano nazionale della prevenzione 2014-2018;

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 23 dicembre 2015 e il conseguente Accordo che inserisce il Piano di prevenzione fra le linee programmatiche dei Progetti obiettivo di Piano sanitario nazionale 2015;

Visto il D.A. n. 351 dell'8 marzo 2016, con il quale è stato adottato il nuovo Piano regionale della prevenzione 2014-2018;

Vista la nota prot. n. 31379 del 6 aprile 2016 "Avvio programmazione attività per l'anno 2016", con cui si individua l'implementazione dei programmi di screening fra le linee principali di intervento dell'Amministrazione;

Visto il D.A. n. 733 del 24 aprile 2018, con il quale il Piano regionale della prevenzione 2014-2018 viene rimodulato e prorogato al 31 dicembre 2019;

Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, come rinnovato il 29 luglio 2009, successivamente in data 8 luglio 2010 e da ultimo il 21 giugno 2018;

Visto l'Accordo integrativo regionale di assistenza primaria, reso esecutivo con D.A. n. 2151 del 6 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010, ed, in particolare, l'art. 2 "Governo clinico" il quale, al punto 1, prevede la partecipazione del medico di medicina generale alle attività di screening regionale;

Vista la circolare n. 18 del 4 ottobre 2018 "Potenziamento degli screening oncologici" che stabilisce, fra l'altro, che "... Occorrerà quindi recuperare la partecipazione attiva e consapevole del MMG ai programmi organizzati di screening inducendoli a consigliare ai propri assistiti la partecipazione allo screening presso la struttura pubblica ...";

Considerato che in data 5 giugno 2019 tra l'Assessorato regionale della salute e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di medicina generale FIMMG e SNAMI è stato sottoscritto un accordo relativo ai programmi di screening;

Ritenuto di dover approvare con atto formale il sudetto accordo;

Decreta:

Art. 1

È approvato l'accordo relativo ai programmi di screening sottoscritto in data 5 giugno 2019 tra l'Assessorato regionale della salute e le organizzazioni sindacali di medicina generale FIMMG e SNAMI, che si allega al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Le risorse economiche di cui al predetto accordo trovano capienza nella quota attribuita alle Aziende sanitarie provinciali con l'assegnazione del fondo sanitario regionale per quanto concerne la quota già prevista dall'Accordo regionale approvato con D.A. n. 2151/2010, nonché per la quota ulteriore a valere sui fondi di PSN del Piano regionale di prevenzione.

Art. 3

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della pubblicazione *on line*, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 3 luglio 2019.

RAZZA


Allegato

ACCORDO RELATIVO AI PROGRAMMI REGIONALI DI SCREENING

In data 05 GIU. 2019 l'Assessorato Regionale Salute e i rappresentanti delle OO.SS. della Medicina Generale;

PREMESSO CHE

Dal 2001 gli screening per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, in quanto efficaci nel ridurre la mortalità per questi tumori, sono posti tra i Livelli Essenziali di Assistenza: devono quindi essere garantiti a tutta la popolazione siciliana.

La Regione pertanto è impegnata a garantire in tutto il territorio regionale l'accessibilità agli screening da parte della popolazione bersaglio, minimizzando le differenze di performance e qualità dei programmi, e valorizzando la capacità di coinvolgimento della popolazione ed il corretto utilizzo delle informazioni sanitarie di supporto.

Finora sono state messe in campo numerose azioni a tale scopo, e grazie agli sforzi profusi si è assistito ad un notevole miglioramento rispetto alla situazione di partenza, ma non sono stati ancora raggiunti gli standard nazionali richiesti; pertanto è necessario un ulteriore impegno per aumentare l'estensione reale dei programmi di screening e l'adesione della popolazione bersaglio.

Fra le criticità rilevate si sottolinea la bassa partecipazione della popolazione, dovuta principalmente ad una distorta informazione e percezione del rischio da parte della popolazione target accompagnata da scarsa conoscenza dell'importanza di questi esami salvavita, e alla convinzione di non averne bisogno, quindi ad una insufficiente sensibilizzazione della popolazione.

Il ruolo del Medico di Medicina Generale (MMG), sulla base di tutte le evidenze disponibili, appare cruciale in questa circostanza e può essere risolutivo per il raggiungimento di questo obiettivo di salute.

E' stato infatti dimostrato che l'intervento più efficace nel promuovere l'adesione allo screening è il consiglio del medico/operatore sanitario, soprattutto associato alla lettera di invito che rappresenta un importante fattore promuovente.

Risulta pertanto necessario recuperare la partecipazione attiva e consapevole del MMG ai programmi organizzati di screening, inducendoli a consigliare ai propri assistiti la partecipazione allo screening presso la struttura pubblica;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Al fine di migliorare l'adesione ai Programmi di screening per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, a decorrere dal 1° luglio 2019 e con cadenza semestrale (gennaio e luglio di ogni anno) ogni MMG riceverà dal Centro Gestionale Screening della propria ASP l'elenco dei suoi pazienti, che nei sei mesi precedenti sono stati invitati ma non hanno risposto all'invito ("non responders").

Il MMG "pulisce" la lista, cioè cancella gli assistiti che non vanno sottoposti a screening per la presenza di determinate patologie o condizioni, redigendo un elenco e restituendolo al Centro Screening per email, ovvero intervenendo direttamente sul programma gestionale dello screening.

Dopo aver "pulito" la lista trasmessa dall'ASP, il MMG contatta i pazienti rimasti in elenco, eventualmente inviando tale elenco al Centro screening affinché lo stesso provveda a contattarli e prenotarli, ovvero prenotandoli direttamente sul programma gestionale dello screening,

Con il consenso del paziente, l'ASP comunicherà contestualmente al MMG, per tutti coloro sottoposti a screening, il risultato dell'esame di I livello e, in caso di risultato positivo, anche l'esito degli approfondimenti e la diagnosi definitiva. Ove non venga concesso il consenso, tale informazione verrà comunicata al MMG.

Qualora nel semestre di riferimento il MMG non abbia effettuato la "pulizia" della lista, la quota relativa alla "partecipazione alle attività di screening regionale", pari ad € 2,25/assistito/anno, prevista dall'art. 2 "Governo clinico" dell'Accordo Integrativo Regionale di Assistenza Primaria,


COPIA

approvato con D.A. n. 2151 del 06/09/2010 (GURS n. 45 del 15/10/2010), verrà sospesa e recuperata. In fase di prima applicazione il semestre scade il 31 dicembre 2019.

Alla fine di ciascun anno l'Azienda verifica l'avvenuta esecuzione dei test nel corso dell'anno da parte dei pazienti del MMG, rimasti inseriti nella lista successivamente alla "pulizia". Per i pazienti "non responders", che si saranno sottoposti al test presso il servizio di screening dell'ASP, saranno corrisposti al MMG, a valere sui fondi di PSN del Piano Regionale di Prevenzione, € 4,00 per ogni test eseguito, se la prenotazione è stata effettuata direttamente dal MMG sul programma gestionale dello screening; € 3,00 per ogni test eseguito, se l'elenco dei pazienti contattati dal MMG e disponibili è stato inviato al Centro screening affinché lo stesso provveda a prenotarli.

In fase di prima applicazione (anno 2019), la corresponsione della suddetta quota è subordinata alla partecipazione del MMG ad un apposito incontro formativo, relativamente all'utilizzo dello specifico software gestionale, che sarà organizzato dalle singole Aziende entro il 31 luglio 2019.

Il presente accordo potrà essere rivisto a decorrere dal 1/07/2020.

Il Dirigente Generale DPS
(Ing. Mario La Rocca)

Il Dirigente Serv.1/DPS
(Dr.ssa Antonella Di Stefano)

FIMMG

SNAME

SMI

INTESA SIND.LE

Il Dirigente Generale DASOE
(Dr.ssa M. Letizia Di Liberti)

Il Dirigente UOB2 – Serv.9/DASOE
(Dr.ssa Gabriella Dardanoni)

(2019.27.2124)102

DECRETO 4 luglio 2019.

Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.M. 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica";

Visto il D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";

Visto l'art. 7 del D.lgs. n. 81/08, "Comitati regionali di coordinamento", che demanda alle Regioni le funzioni di programmazione coordinata ed uniforme degli interventi attraverso un proprio Comitato di coordinamento regionale;

Visto l'art. 65, comma 1, del D.lgs. n. 81/08 "È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei";

Visto l'art. 65, comma 2, del D.lgs. n. 81/08 "In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrono particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima";

Visto l'art. 65, comma 3, del D.lgs. n. 81/08 "L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2";

Ritenuto opportuno fornire elementi di chiarezza ed uniformità all'applicazione della normativa vigente, mediante la redazione di un documento formulato dal Comitato di coordinamento regionale, recante "Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei";

Visti i verbali delle riunioni del 19 febbraio 2019 e del 20 marzo 2019 del Comitato di coordinamento regionale, durante le quali è stato prodotto e approvato il documento che fornisce gli indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei;

Visto il documento contenente gli "Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei";

Ritenuto necessario approvare il richiamato documento contenente gli "Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei" di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, al fine di fornire un utile strumento di lavoro tale da consentire l'adozione delle soluzioni ritenute più idonee, se supportate da necessarie motivazioni tecnico operative e comunque nel rispetto della normativa di riferimento;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate e trascritte, è approvato il documento contenente gli "Indirizzi applicativi per la tutela della salute e della sicurezza negli Istituti scolastici della Regione siciliana in relazione all'uso di locali sotterranei o semisotterranei" di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente secreto, al fine di fornire un utile strumento di lavoro tale da consentire l'adozione delle soluzioni ritenute più idonee, se supportate da necessarie motivazioni tecnico operative e comunque nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 2


I soggetti interessati dovranno operare in osservanza delle indicazioni contenute nell'allegato A al presente decreto, in quanto tali indicazioni costituiscono un quadro di riferimento procedurale omogeneo sul territorio regionale.

Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito istituzionale della Regione siciliana – Assessorato della salute, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e D.lgs n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

Palermo, 4 luglio 2019.

RAZZA



Indirizzi applicativi per la tutela della salute e
della sicurezza negli
Istituti Scolastici della Regione Siciliana in
relazione all'uso di
locali sotterranei o semisotterranei

COPIA
NON

PRESENTAZIONE a cura della dott.ssa Daniela Segreto

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 è stata ridisegnata la materia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro le cui regole, contenute in una serie di normative succedutesi in un lungo arco di tempo, sono riviste in un'ottica di sistema e riordinate all'interno di un "Testo Unico".

Tra le principali novità contenute nel Testo Unico sopracitato, per quanto riguarda la scuola, si evidenzia “*... il finanziamento delle attività finalizzate all'inserimento, in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche*” (art.11,comma 1c).

La scuola viene quindi identificata non solo come luogo di lavoro per le attività che vi si svolgono ed in cui operano migliaia di lavoratori, ma anche come luogo deputato alla formazione degli studenti, futuri lavoratori, per i quali è fondamentale che l'educazione alla sicurezza sia parte integrante del percorso formativo.

La promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, tuttavia, non può prescindere da contestuali attività di informazione ed assistenza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; in tale ambito si è registrata la necessità, a livello regionale, di fornire indirizzi applicativi omogenei per l'autorizzazione in deroga dei locali sotterranei e seminterrati degli Istituti Scolastici.

Il presente documento, elaborato dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'A.S.P. di Palermo, d'intesa con il Servizio 5 - DASOE dell'Assessorato Regionale Salute, è stato approvato in data 20 marzo 2019 dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art.7 del D.Lgs n.81/08.

COPIA TRATTATA DAL SISTEMA
NON VALIDA PER LA

LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERANEI

Definizioni

La definizione di “**locale interrato e seminterrato**” di cui all'art. 8 del D.P.R. 303/1956 (oggi ex art 65 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) rivela nella sentenza della *Pretura Milano 13 novembre 1979, Boschi, v. anche Cass. pen. sez. III, 24/03/1969, Curto*) un principio chiaro: “*Per la definizione di locale chiuso semisotterraneo, ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, appare inadeguato il criterio rigido di considerare tale qualunque ambiente chiuso da pareti che si trovi per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, ma occorre rifarsi alla effettiva “ratio” della norma per non dare una risposta puramente formale ai problemi dell'igiene del lavoro. Non può, pertanto, considerarsi locale chiuso semisotterraneo, per il cui impiego in attività produttiva è necessaria l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, quello che, pur essendo per più della metà della sua altezza sotto il livello stradale, presenti tutta via un lato completamente aperto su un largo spazio libero e abbia una superficie complessiva aerata ed illuminata direttamente superiore a quella chiusa*”.

Vi sono altre definizioni di locali interrati e seminterrati presenti nel decreto ministeriale sull'edilizia scolastica, nel decreto antincendio sugli impianti termici a gas, ma anche in linee guida, norme tecniche, circolari ecc.

E' opportuno,tuttavia, fare riferimento ad una nota del Ministero del Lavoro che nel fornire indirizzi sull'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 303/1956 considera locali interrati quelli che hanno il solaio di copertura completamente al di sotto del piano campagna o di pavimentazione esterna e seminterrati quelli il cui solaio di copertura è posto al di sopra dello stesso piano campagna per una altezza inferiore al 50% dell'altezza del locale medesimo, ritenendo assimilabili ai locali al piano quelli invece aventi il solaio di copertura posto, rispetto al piano campagna, a più del 50% dell'altezza del locale medesimo. Per quanto riguarda i locali disposti in zone con piano esterno inclinato o disposti ad altezze diverse la stessa nota suggerisce, per individuare se il locale fosse interrato, seminterrato o meno, di fare riferimento ad una altezza media perimetrale dei locali da adibire a lavoro.

Ai fini applicativi del disposto normativo si ritengono esaustive le definizioni riportate nelle “*Linee-guida relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e di ambienti lavoro* ex art. 48, D.P.R. n. 303/1956 emesse dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 gennaio 2006 n. 30-1995” ed in particolare:

A = Piano naturale del terreno è il piano di campagna circostante il fabbricato.

Risulta orizzontale nel caso del terreno pianeggiante e obliquo nel caso di zona non pianeggiante. In caso di terreni in pendenza il piano di campagna viene riferito alla superficie corrispondente alla quota media aritmetica degli interramenti su ogni parte del locale.

COP'ZC




Quando siano realizzati sbancamenti in misura non superiore ad un piano, il piano di campagna corrisponde al piano del pavimento del fabbricato quando lo spazio circostante il fabbricato nei lati rivolti verso lo sbancamento è libero per una ampiezza non inferiore a m 1,20 e comunque con vie di fuga dimensionate secondo il massimo affollamento ipotizzabile all'interno dei locali: lo spazio che circonda le parti del fabbricato rivolte verso le aree di sbancamento deve presentare vie di esodo o di accesso per i soccorritori conformi ed equivalenti (illuminazione, segnaletica, etc) a quelle dei piani fuori terra; deve, in ogni caso, essere rispettato quanto previsto dalla normativa specifica di prevenzione incendi.

B = Piano orizzontale contenente la faccia inferiore (intradosso) del solaio di copertura del locale in esame.

Locale **interrato** quando la differenza B - A è inferiore a 1/3 dell'altezza del locale;

Locale **seminterrato** quando la differenza B - A è compresa fra 1/3 e ½ dell'altezza del locale;

Locale **assimilabile a fuori terra** quando la differenza B - A è superiore a ½ dell'altezza del locale



COPIA TRATTATA
NON VALIDA

Riferimenti legislativi

D.Lgs. n° 81/08 del 09/08/2008 smi

Attuazione dell'art 1 delle Legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pubblicato su: Gazz. Uff. n° 101 del 30/04/2008

Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei

1.È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrono particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3.L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

In merito all'interpretazione del predetto art. 65, la Commissione per gli interPELLI del Ministero del Lavoro ha espresso, con il documento n.5 del 24/06/2015, il seguente parere:

“Il potere attribuito all'organo di vigilanza dal succitato art.65 c.3, si concretizza in uno specifico potere autorizzatorio atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.

Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni “non diano luogo ad emissione di agenti nocivi”, presuppone il rispetto del DLgs. n.81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art.65, DLgs n.81/08)

Sulla base di quanto sopra, si desume che nell'ambito dell'atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima”.

DM 18 DICEMBRE 1975

(in SO alla GU 2 febbraio 1976 n. 29)

Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica

Il predetto Decreto Ministeriale al punto 3 al comma 3.0.6. recita testualmente:”... Sarà consentito ubicare in piani seminterrati solamente locali di deposito e per la centrale termica o elettrica; non

COP
Z



saranno considerati piani seminterrati quelli la cui metà del perimetro di base sia completamente fuori terra..”.

Il Legislatore, con l'entrata in vigore della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica", ha confermato tale divieto.

DM 26 AGOSTO 1992

(G.U. 16 settembre 1992, n. 218)

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

Tale decreto prevede la possibilità di realizzare determinati ambienti in locali sotterranei o seminterrati, come di seguito indicato:

6.1. Spazi per esercitazioni

Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica.

Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati.

6.2. Spazi per depositi

Vengono definiti "spazi per deposito o magazzino" tutti quegli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.

I depositi di materiali solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1° e 2° interrati.

6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche

Vengono definiti "spazi destinati all'informazione ed alle attività parascolastiche", i seguenti locali:

- auditori;
- aule magne;
- sale per rappresentazioni.

Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di - 7,50 m

Criteri di applicabilità negli Istituti Scolastici

In considerazione della normativa vigente e dei vincoli e limitazioni dalla stessa derivanti, **fatti salvi gli aspetti della sicurezza antincendio la cui competenza afferisce ai VV.FF. e comunque preventivi rispetto all'inoltro dell'istanza di autorizzazione in deroga**, si ritiene di potere prevedere, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'autorizzazione dell'ASP, la presenza non continuativa di lavoratori ed alunni in piani interrati e seminterrati nei seguenti casi:

1) Locali interrati o sotterranei:

- auditori
- aule magne

COP
ZNC

- sale per rappresentazioni, proiezione audiovisivi ed altre attività simili collocate in edifici esistenti e in cui vi sia una presenza saltuaria dei lavoratori
- spazi per esercitazioni (fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8)

In tali locali dovrà essere effettuata entro 24 (ventiquattro) ore dall'inizio dell'attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di Gas Radon, ai sensi del Decreto Legislativo 241/2000.

2) Locali seminterrati:

- refettori/mense (solo per la somministrazione)
- spazi per esercitazioni quali laboratori di fisica, di informatica ed altre attività similari (fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8)

Le attività di cui ai punti 1 e 2, sono ammesse a condizione che le stesse vengano effettuate in edifici esistenti, che i lavoratori debbano presenziare in modo non continuativo, che sia garantita una superficie finestrata apribile pari ad 1/8 della superficie pavimentata e che sia garantita una illuminazione rispondente al D.M. 18.12.1975.

I locali devono essere serviti da un efficiente impianto di ricambio d'aria e adeguati valori dei parametri microclimatici, rispondente a quanto previsto dalla norma UNI 10339; in questo caso deve essere valutata attentamente la posizione della presa d'aria, facendo in modo che l'aria immessa non sia prelevata da zone inquinate quali zone di transito o di parcheggio di veicoli a motore.

Le finestre, porte finestre o altri sistemi di cui è previsto utilizzo del vetro devono essere conformi alla norma antinfortunistica.

I locali devono essere serviti da un idoneo impianto elettrico, conforme alla destinazione d'uso, atto ad evitare rischi di natura elettrica, derivanti contatti elettrici diretti e contatti elettrici indiretti connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione.

I muri o le pareti devono essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità di tipo ascendente, discendente.

In ogni caso non sono collocabili ai piani interrati o seminterrati laboratori in cui si faccia uso di macchine utensili, si debbano effettuare operazioni di saldatura o verniciatura, i laboratori di chimica, o laboratori che danno luogo ad emissioni di agenti nocivi

COPIA TRATTATA
NON VALIDA



FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE PROPEDEUTICA ALL'UTILIZZO DEI LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERANEI

Durante l'uso dei locali interrati o seminterrati, dovrà essere assicurata la presenza al piano di appositi addetti alle emergenze, secondo quanto indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi, in possesso di formazione per rischio medio (o elevato in caso di presenza superiore a 1000 persone) ex allegato IX punto 9.5 del DM 10/3/98.

CORPO DOCENTE

Il personale docente, opportunamente informato e formato per rischio medio, ex art. 37 comma 1 del D.Lgs 81/2008, attraverso idonei corsi di formazione in tema di Igiene e Sicurezza sul lavoro, deve:

- Informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle procedure già indicate nel piano di emergenza, al fine di assicurare l'incolumità a se stessi e agli altri.
- Illustrare periodicamente il piano di emergenza/evacuazione e tenere lezioni teorico-pratiche sulle problematiche derivanti dall'instaurarsi di una situazione di emergenza nell'ambito dell'edificio scolastico.
- Abituare gli allievi a tenere in ordine la classe (banchi e zaini) per evitare intralci nel momento dell'uscita.
- Intervenire prontamente laddove si possano verificare situazioni critiche dovute a condizioni di panico.
- Controllare in caso di immediata emergenza che gli allievi apri-fila e chiudi-fila eseguano correttamente i compiti e che, al momento dell'immissione in corridoio e nel vano scale, gli allievi procedano ordinatamente tenendosi su un lato del corridoio e dei percorsi di evacuazione.
- Al momento dell'uscita dall'aula, il docente presente dovrà portare con sé il modulo di evacuazione, per effettuare il controllo delle presenze una volta raggiunto il punto di raccolta esterno. Il coordinatore di classe ha il compito di individuare un alunno apri fila, un alunno chiudi fila e due accompagnatori all'eventuale disabile, i relativi sostituti, e provvedere alle eventuali sostituzioni nel corso dell'anno.
- Il modulo di evacuazione con il nome degli alunni incaricati rimanere disponibile all'interno di ciascuna aula.

PERSONALE ATA

Il personale A.T.A., opportunamente informato/formato per rischio medio, ex art. 37 comma 1 del D. Lgs 81/2008, attraverso idonei corsi di formazione in tema di Igiene e Sicurezza sul lavoro, è tenuto a partecipare attivamente all'attività di gestione dell'emergenza secondo i seguenti criteri generali:

- Il personale di segreteria collabora con la Dirigente Scolastico per organizzare l'evacuazione espletando eventuali esigenze di comunicazioni esterne;
- Gli assistenti tecnici hanno la responsabilità del laboratorio o del reparto in cui si trovano ad operare al momento dell'ordine di evacuazione; in particolare si preoccupano di interrompere la corrente elettrica ed ogni valvola di controllo delle tubazioni del gas e dell'acqua.

COP'N

- I collaboratori scolastici, nei piani e nei reparti, sono tenuti ad operare attivamente affinché l'operazione di evacuazione avvenga nella maniera più ordinata possibile. In particolare e prioritariamente si occuperanno delle operazioni definite dall'apposita designazione nominativa esposta all'albo.

GLI ALLIEVI

Gli allievi devono essere informati dei rischi derivanti dalle emergenze (così come stabiliti nel piano) e delle relative procedure di esodo, acquisendo la capacità di :

- Interrompere immediatamente ogni attività;
- Mantenere l'ordine e l'unità della classe o dello studio durante e dopo l'esodo.
- Tralasciare il recupero di effetti personali (libri, zaini ecc.).
- Disporsi in fila (preferibilmente per due) evitando il vociare confuso, grida e richiami; la fila sarà aperta dall'apri fila e chiusa dal serra-fila, tenendo in considerazione la presenza di eventuali disabili (preventivamente assegnati a due accompagnatori).
- Rimanere collegati l'uno all'altro tenendosi per mano, per impedire che eventuali alunni spaventati possano prendere la direzione sbagliata o mettersi a correre.
- Seguire le indicazioni dell'insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il rispetto delle precedenze.
- Procedere ordinatamente tenendosi nel lato del corridoio o della scala assegnato da apposita segnalazione.
- Camminare in modo svelto, senza soste non preordinate, ma sempre senza spingere i compagni e senza correre.
- Collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e dopo lo sfollamento.
- Attenersi strettamente a quanto ordinato dall'insegnante nel caso si verifichino dei contrattempi che richiedano una modifica delle indicazioni del piano.

(2019.27.2135)102

COPIA TRATTATA DALLA PIERA
NON VALIDA PER

DECRETO 5 luglio 2019.

Modifiche al decreto 28 settembre 2015, n. 1625 "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 191, sul documento recante "Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui ai D.Lgs. n. 191/2007 e n. 16/2010 e per la formazione e la qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimo per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita";

Visto il D.A. n. 641 del 17 aprile 2014, con il quale, tra l'altro, viene adottata la scheda progetto dal titolo "Individuazione organismo accreditante ed adeguamento del sistema di accreditamento istituzionale al documento TRAC" di cui alla linea progettuale 16.5 dell'Intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 rep. Atti 13/CSR;

Visto il D.D.G. 28 aprile 2015, n. 761, con il quale è stato approvato il piano esecutivo del Progetto "Individuazione organismo accreditante ed adeguamento del sistema di accreditamento istituzionale regionale al documento TRAC";

Visto il D.A. 28 settembre 2015, n. 1625 "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del D.Lgs 6 novembre 2007, n. 191, sul documento recante "Criteri per le visite verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui al D.Lgs. n. 191/2007 e n. 16/2010 e per la formazione e la qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche";

Vista la deliberazione del Centro nazionale trapianti n. 1 del 23 febbraio 2017 "Decreto recante attuazione dell'art. 1, comma 2, D.M. 31 luglio 2015: "Elenco nazionale dei valutatori addetti alle visite di verifica dei centri di PMA";

Visto il D.A. 3 ottobre 2017, n. 1905: "Definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di Procreazione medicalmente assistita e definizione dei tempi per l'adeguamento da parte delle strutture. Modalità di svolgimento delle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di Procreazione medicalmente assistita";

Visto il D.D.G. 13 ottobre 2017, n. 1991 "Costituzione dell'Elenco regionale dei valutatori addetti alle verifiche per l'autorizzazione e l'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita nella Regione siciliana";

Considerato che l'art. 4 del D.A. 28 settembre 2015, n. 1625 prevede che le verifiche finalizzate alla concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento all'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita siano svolte, nella Regione siciliana, da un gruppo di verifica composto da almeno un valutatore designato dal Centro nazionale trapianti e da almeno un valutatore regionale inserito nell'elenco nazionale dei valutatori;

Preso atto che il Centro nazionale trapianti, con nota prot. n. 1233/CNT 2019 del 3 giugno 2019, ha comunicato di poter assicurare l'attività di verifica con personale proprio esclusivamente per il Centri di III e II livello e per i Centri di I livello che effettuano criconservazione;

Ritenuto, quindi, necessario dover procedere alla modifica del precitato art. 4 del D.A. 28 settembre 2015, n. 1625 per poter effettuare le verifiche di cui trattasi presso i Centri PMA di I livello dove non si effettua la criconservazione;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni richiamate in premessa l'art. 4 del D.A. 28 settembre 2015, n. 1625 è così sostituito:

"Le verifiche finalizzate alla concessione o al rinnovo dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento all'impiego di tecniche di PMA dei Centri di II e III livello saranno svolte da un gruppo di verifica composto da almeno un valutatore designato dal Centro nazionale trapianti e da almeno un valutatore regionale inserito nell'elenco nazionale dei valutatori.

Le verifiche finalizzate alla concessione o al rinnovo dell'autorizzazione all'impiego di tecniche di PMA dei Centri di I livello saranno svolte da un gruppo di verifica composto da almeno un valutatore regionale inserito nell'elenco nazionale dei valutatori e da un valutatore regionale inserito nell'elenco regionale dei valutatori. Nei casi di particolare complessità, previa acquisizione della disponibilità del Centro nazionale trapianti, le verifiche presso i Centri di I livello potranno essere svolte con la partecipazione di un valutatore designato dal Centro nazionale trapianti.

Tutti i componenti del gruppo di verifica dovranno sottoscrivere una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi prima dello svolgimento della verifica".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web dell'Assessorato e sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Palermo, 5 luglio 2019.

RAZZA

(2019.28.2136)102

DECRETO 8 luglio 2019.

Recepimento dell'Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ex art. 32 D.Lgs. n. 81/2008) - Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative per le attività di verifica e con-

tollo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi decreti assessoriali e circolari esplicative dell'Assessorato della salute della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale del 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l'art. 6 bis che disciplina i rapporti tra le Regioni, le Università e le strutture del Servizio sanitario regionale;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", aggiornato ed integrato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, ed in particolare gli art. 34 comma 2, art. 37 commi 1, 2, 7 e 12, art. 98 e dell'Allegato XIV;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il D.P.Reg.S. 5 dicembre 2009, n. 12 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali";

Vista la circolare 10 maggio 2010, n. 1269 "Linee Guida per l'organizzazione dell'area della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali";

Visto l'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 n. 223, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

Visto l'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, n. 221, per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto l'Accordo Stato 22 febbraio 2012 n. 53/CSR-Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008);

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012, n. 153 "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto interministeriale del 4 marzo 2013 dal titolo "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Visto il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;"

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2016, n. 128 "Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni";

Considerata la grande importanza che negli ultimi anni il legislatore nazionale ha voluto dare alla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, estendendo notevolmente l'obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, con il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto che la Regione siciliana negli ultimi anni è intervenuta più volte su questo tema, emanando provvedimenti atti a regolare l'attività formativa rivolta a specifiche figure della sicurezza, ed in particolare:

- con il decreto assessoriale n. 1619 dell'8 agosto 2012 "Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 e n. 223 del 25 luglio 2012", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 14 settembre 2012, parte I n. 39, sono state emanate le linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti;

Considerato che l'elevato numero delle figure soggette a obbligo formativo deve richiedere un'attenzione particolare da parte dell'ente pubblico nella sua funzione di regolatore del sistema, anche attraverso lo strumento della vigilanza, al fine di contrastare sul territorio l'organizzazione di corsi erogati da soggetti formatori che propongono un'offerta formativa non rispondente alla normativa vigente;

Considerato che occorre garantire una formazione di qualità, efficiente ed efficace, in relazione al ruolo strategico che la stessa riveste per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Tenuto conto della relazione illustrativa sullo schema di proposta del presente decreto formulata dai funzionari incaricati di collaborare con l'Assessorato della salute per le attività di cui al M.O. 2.7 del P.R.P. 2014-2019;

Ritenuto necessario fornire indirizzi applicativi per una omogenea attività di vigilanza e controllo sulle attività formative di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli Accordi Stato-Regioni ed ai relativi decreti assessoriali, svolte a livello locale dagli organi di vigilanza preposti;

Decreta:

Art. 1

Di recepire l'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 luglio 2016, n. 128 "Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni".

Art. 2

Di approvare le "Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, Allegato A del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 3

Di approvare le “Indicazioni operative per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli specifici Accordi Stato-Regioni ed ai relativi decreti assessoriali e circolari esplicative dell’Assessorato della salute della Regione siciliana, Allegato B del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Il presente atto sostituisce:

a) le “Linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti” allegate al decreto

assessoriale n. 1619 dell’8 agosto 2012 “Recepimento degli Accordi Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012;

b) il decreto assessoriale n. 2509 del 30 dicembre 2013 “Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti formatori e dell’elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali - Attuazione dei paragrafi 1.2 e 2.3 delle “Linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti”, allegate al D.A. n. 1619 dell’8 agosto 2012”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 luglio 2019.

RAZZA


Allegato A

LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO NEL TERRITORIO REGIONALE DEI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

PREMESSA
1. ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI FORMATORI
2. ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI.....
3. LA COMUNICAZIONE DI AVVIO CORSI.....
4. LA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI ...
5. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO, VERIFICHE DI APPRENDIMENTO e CERTIFICAZIONE FINALE...
6. LA FORMAZIONE E-LEARNING
7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL TERRITORIO REGIONALE
7.1 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....
7.2 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
7.3 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
7.4 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....
7.5 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, TRASFORMAZIONE E SMONTAGGIO PONTEGGI
7.6 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
7.7 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE
7.8 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI E LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

COPIA
NON



PREMESSA

Le Linee Guida, allegate al presente Decreto, di cui costituiscono parte integrante, intendono disciplinare nel territorio della Regione Siciliana le modalità di svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente ed elencati nella successiva Tabella 1.1. al fine di garantire una formazione di qualità, efficiente ed efficace delle specifiche figure della sicurezza, in considerazione del ruolo strategico che la stessa riveste per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto non specificamente trattato nel presente documento, si rimanda integralmente a quanto sancito nelle specifiche norme ed accordi di riferimento.

COPIA
NON
VALIDA

1. ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI FORMATORI

Ai sensi del presente Decreto è istituito l’“*Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*” contenente i soggetti formatori abilitati all’erogazione dei corsi di formazione ed aggiornamento indicati nella successiva Tabella 1.1.

Per essere inseriti in questo Elenco i Soggetti Formatori dovranno seguire le procedure specificate nei paragrafi specifici.

Di questo Elenco, limitatamente ai corsi di formazione/aggiornamento per Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP e per Dirigenti, Preposti e Lavoratori, fanno automaticamente parte tutti i Soggetti Formatori attualmente inseriti nell’Elenco Regionale dei Soggetti Formatori di cui al D.A. 1619/2012 e s.m.i.

Tabella 1.1: Elenco dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro regolamentati nel territorio della Regione Siciliana

CORSI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO	NORME DI RIFERIMENTO	CODICE CORSO
Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione.	art. 32 D.lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni n.128 del 7 luglio 2016	RSPP_ASPP
Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP.	art. 34 D.lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni n. 223/11 e s.m.i.	DL_RSPP
Dirigenti, Preposti e Lavoratori.	art. 37 D.lgs. 81/2008 Accordo Stato-Regioni n. 221/11 e s.m.i.	DIR PRE LAV
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.	art. 98 e Allegato XIV D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	CSE_CSP
Addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi.	art. 136 e Allegato XXI D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	ADD_PONT
Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.	art. 116 e Allegato XXI D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	ADD_FUNI
Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.	art. 73, comma 5, D.lgs. 81/2008 - Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 febbraio 2012	OPER_ATTR
Addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.	art.161, comma 2-bis, D.Lgs. 81/2008 – Decreto Interministeriale 4 marzo 2013	ADD_STRAD

Ad ogni soggetto formatore verrà attribuito un **codice identificativo univoco** [Codice IDu], secondo le procedure di riportate nei paragrafi specifici. Tale codice, che sarà parte integrante degli attestati di formazione, come specificato al successivo capitolo 5, permetterà un immediato riconoscimento dell’attestato stesso.

COPIA
NON

Il “Format Elenco Regionale dei Soggetti Formatori” è riportato al punto 1 dell’**Allegato A. 1** del presente Decreto.

2. ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI

Il paragrafo 12.10 dell’Accordo Stato – Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 recita: «*in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/2008, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012)».*

Per quanto sopra, ai sensi del presente decreto, è istituito l’**Elenco Regionale degli Organismi Paritetici**.

Di questo Elenco fanno automaticamente parte tutti gli organismi paritetici attualmente inseriti nell’Elenco Regionale degli Organismi paritetici di cui al D.A. 1619/2012 e s.m.i.

Tale elenco è istituito al fine di agevolare i datori di lavoro nell’individuazione degli Organismi Paritetici ai quali dovranno rivolgersi per l’organizzazione dei corsi prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Gli Organismi Paritetici per essere legittimati devono possedere i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni n.128 del 2016, nota al Punto 2, lettera l:

«*Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.*

*Considerato che l’articolo 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, [...]” si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la **rappresentatività**, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:*

1. *consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;*
2. *ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;*
3. *partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);*
4. *partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.*

I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento».

COPIA
NON

Al fine di essere inseriti nell'Elenco Regionale degli organismi paritetici e di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, gli organismi paritetici dovranno presentare all'Assessorato della Salute - DASOE specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all' Allegato A. 4 "Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale degli Organismi Paritetici" del presente Decreto.

Il "Format Elenco Regionale degli Organismi Paritetici" è riportato al punto 2 dell'**Allegato A. 1** del presente Decreto.

3. LA COMUNICAZIONE DI AVVIO CORSI

I soggetti formatori, inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1 del presente Decreto, almeno 20 giorni prima dell'inizio del corso, trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la **comunicazione di avvio corso**, come specificato nei capitoli successivi per ogni singolo corso di formazione/aggiornamento oggetto del presente decreto.

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

All'avvio del corso i soggetti formatori dovranno integrare la documentazione inviando, per via telematica, l'elenco definitivo dei partecipanti.

4. LA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI

Al fine dell'inserimento nell'"Elenco Regionale dei Soggetti Formatori", di cui al capitolo 1, è istituita la "**Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori**", di seguito anche denominata Commissione, collocata funzionalmente presso il DASOE dell'Assessorato della Salute.

In fase di prima applicazione del presente decreto per Commissione si intende la Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori già istituita ai sensi del paragrafo 1.4 del D.A. 1619/12.

La Commissione, esaminata la documentazione prevista dalle procedure specificate per ogni singolo corso di formazione/aggiornamento, entro 30 giorni rilascerà **parere di accoglimento** per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori o nell'Elenco Regionale degli organismi paritetici, oppure potrà richiedere eventuali integrazioni documentali.

Ogni variazione dei dati deve essere comunicata alla Commissione la quale verificherà periodicamente il mantenimento dei requisiti e aggiornerà i suddetti elenchi.

5. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO, VERIFICHE DI APPRENDIMENTO E CERTIFICAZIONE FINALE

Le modalità di effettuazione dei corsi di formazione ed aggiornamento oggetto del presente decreto e delle verifiche dell'apprendimento, ove previste, devono essere svolte ai sensi del D.Lgs. 81/2008, degli Accordi Stato Regioni e delle normative regionali di riferimento.

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013.

Le verifiche dell'apprendimento, come meglio specificato nei paragrafi successivi, sono effettuate da una Commissione composta dal Responsabile del progetto formativo e da almeno un docente del corso. L'ASP territorialmente competente potrà partecipare alle suddette verifiche.

COPIA
NON

In merito ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati in modalità e-learning, il soggetto formatore dovrà garantire, ai sensi dell'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016, la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning in grado di monitorare e di certificare anche le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning. Nel caso in cui il soggetto formatore sceglie di effettuare tali verifiche di apprendimento in presenza, le stesse saranno effettuate da una Commissione come sopra definita.

Detta commissione formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige un sintetico documento, composto da relativo verbale e da un elenco identificativo completo degli idonei.

Per ciascuno dei soggetti formati, che hanno superato le verifiche finali dei corsi di formazione, il soggetto formatore rilascia il relativo attestato, come meglio specificato nei paragrafi successivi. L'attestato deve contenere un **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], costituito dal *codice identificativo univoco*, [Codice IDu], assegnato dalla Commissione al singolo soggetto formatore, seguito da un *codice progressivo numerico*, contenente informazioni relative all'anno in cui si svolge l'evento formativo, la numerazione progressiva degli attestati relativamente al corso di formazione organizzato.

Ad esempio ME_022/2017_0062/RSPP_ASPP è il codice progressivo univoco del quale ME_022 è il Codice IDu assegnato dalla Commissione, 2017 l'anno di riferimento, 0062 corrisponde al sessantaduesimo soggetto formato per il corso di formazione RSPP_ASPP organizzato dal Soggetto formatore nell'anno di riferimento.

In maniera del tutto analoga l'attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento riporterà il codice identificativo come sopra specificato, corredata dalla lettera "A", indicante appunto "Aggiornamento".

Ad esempio CT_035/2018/0020/CSE_CSP/A è il codice progressivo univoco, del quale CT_035 è il Codice IDu assegnato dalla Commissione, 18 l'anno di riferimento, 0020 corrisponde al ventesimo soggetto formato per il corso di aggiornamento per COORDINATORE organizzato dal soggetto formatore nell'anno di riferimento.

La tabella seguente riporta il codice corso definito per ogni corso di formazione.

	CORSO	CODICE CORSO
1)	Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione	RSPP_ASPP
2)	Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP	DL_RSPP
3)	Dirigenti	DIR
4)	Preposti	PREP
5)	Lavoratori	LAV
6)	Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori	CSP_CSE
7)	Addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi	ADD_PONT
8)	Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi	ADD_FUNI
9)	Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione	OPER_ATTR
10)	Addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare	ADD_STRAD

L'**Allegato A. 3** del presente Decreto "Attestato di Frequenza" riporta il Fac-simile dell'Attestato di frequenza dei corsi di formazione/aggiornamento da utilizzare.

COPIA
NON
VALIDA

6. LA FORMAZIONE E-LEARNING

Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n.128 del 2016 si rappresenta che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dai relativi Accordi e nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato II *"Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning"* del suddetto Accordo.

Nella tabella seguente è riportato il riepilogo della regolamentazione dell'utilizzo della modalità e-Learning per i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

PERCORSI FOROMATIVI	NORME DI RIFERIMENTO	EROGABILI IN MODALITÀ E-LEARNING	
		CORSI DI FORMAZIONE BASE	CORSI DI AGGIORNAMENTO
RSPP e ASPP	art. 32 D.lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni n.128/16	Modulo A	Si
Datori di lavoro/RSPP	art. 34 D.lgs. 81/2008 – Accordo Stato-Regioni n. 223/11 e s.m.i.	Modulo 1 e 2	Si
Dirigenti	art. 37 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni n. 221/11 e s.m.i.	Tutto il corso	Si
Preposti	art. 37 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni n. 221/11 e s.m.i.	Solo da punto 1 a punto 5	Si
Lavoratori	art. 37 D.lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni n. 221/11 e s.m.i.	Formazione generale e specifica – Rischio Basso	Si
Coordinatore sicurezza	art. 98 e Allegato XIV D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	Solo per Modulo Normativo e Giuridico	SI
Addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi	art. 136 e Allegato XXI D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	NO	NO
Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi	art. 116 e Allegato XXI D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	NO	NO
Operatori di attrezzature	art. 73, comma 5, D.lgs. 81/2008 -Accordo Stato-Regioni n.53/2012	Formazione generale Moduli giuridico-normativi e tecnico	NO
Addetti alle attività di segnaletica stradale	art.161, comma 2-bis, D.Lgs. 81/2008 e D.I. 4 marzo 2013	NO	NO

COPIA
NON

7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL TERRITORIO REGIONALE

Il presente capitolo descrive, per ogni corso di formazione/aggiornamento di cui alla tabella 1.1 del capitolo 1 del presente Decreto, le procedure e le modalità di svolgimento, come descritte nei paragrafi successivi.

7.1 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui all'Accordo Stato-Regioni n.128 del 7 luglio 2016 e s.m.i.

Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito nel suddetto Accordo.

7.1.1. *Individuazione dei soggetti formatori*

Ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni n.128 del 7 luglio 2016 sono soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP):

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie provinciali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- b) le Università;
- c) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- d) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- e) l'INAIL;
- f) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- g) l'amministrazione della Difesa;
- h) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
- i) Formez;
- j) SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- k) gli ordini e i collegi professionali;
- l) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015 *"Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale"*;

COPIA
NON
VALIDA

- m) le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli Organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento, fatte salve le indicazioni riportate nella successiva Nota 1);
- n) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

Nota 1):

Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli Organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento secondo quanto previsto dalla nota al punto 2, lettera l) dell'Accordo Stato – Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 riportata nel precedente capitolo 2.

7.1.2. Procedure per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori

I soggetti formatori di cui alle lettere da a) a k) del paragrafo 7.1.1 non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori e sono quindi inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1, su loro semplice comunicazione da inviare all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente indicazioni inerenti la sede legale, la tipologia di corso/i che si intendono erogare e la sede di svolgimento dei corsi se diversa da quella legale.

I soggetti formatori di cui alle lettere l), m) ed n) del paragrafo 7.1.1, al fine di essere inseriti nell'*Elenco Regionale dei soggetti formatori*, dovranno inviare specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all'**Allegato A. 2** del presente Decreto “*Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*”, all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Tali soggetti formatori vengono inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti formatori a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti da parte della Commissione.

7.1.3. Procedure per l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento

I soggetti formatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la **comunicazione di avvio corso** di cui all'**Allegato AC. 1** del presente Decreto, “*Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione*”.

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

7.1.4. Verifiche di apprendimento ed attestazioni

Le verifiche dell'apprendimento dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo sono effettuate da una Commissione come definita al paragrafo 5 del presente decreto.

Ai partecipanti, che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di formazione contenente gli elementi minimi di cui al punto 11 Stato - Regioni n.128 del 7 luglio 2016 e s.m.i., secondo lo schema di cui all'**Allegato A. 3** del presente Decreto.

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

Il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione “*Fascicolo del corso*”. Tale documentazione deve essere conservata, presso il

COPIA
NON

soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere le indicazioni di cui al punto 11 Stato-Regioni n.128 del 7 luglio 2016 e s.m.i..

7.2 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente paragrafo individua le nuove modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione, di seguito corsi di formazione per DL/RSPP.

Il presente paragrafo modifica e sostituisce il capitolo 1 delle linee guida allegate al DA 1619/2012. Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito nell'Accordo Stato-Regioni n.223 del 21 dicembre 2011 e s.m.i.

7.2.1. *Individuazione dei soggetti formatori*

Ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 sono **soggetti formatori** dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per DL/RSPP:

1. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Provinciali, ecc.) e della formazione professionale;
2. le Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
3. l'INAIL;
4. il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
5. la Scuola Superiore della pubblica amministrazione;
6. altre scuole superiori delle singole amministrazioni;
7. gli Ordini ed i Collegi professionali del settore di specifico riferimento;
8. le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, fatte salve le indicazioni riportate nelle note 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
9. gli Organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento, fatte salve le indicazioni riportate nella nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
10. i Fondi Interprofessionali di settore.

Ai sensi del paragrafo 1 lettera a) dell'Accordo Stato Regioni n.223/2011, così come modificato dal punto 12.8 dell'Accordo Stato Regioni n.128/2016, la Regione Siciliana può autorizzare o ricorrere ad **ulteriori soggetti** operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015 "Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale".

Tali ulteriori soggetti formatori, al fine di essere inseriti nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori, di cui al capitolo 1 del presente Decreto, dovranno seguire le procedure di cui al successivo paragrafo 7.2.2.

7.2.2. *Procedure per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori*

COPIA
NON

I soggetti formatori di cui ai punti dal n. 1 al n. 7 del paragrafo 7.2.1 non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori e sono quindi inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1, su loro semplice comunicazione da inviare all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente indicazioni inerenti la sede legale, la tipologia di corso/i che si intendendo erogare e la sede di svolgimento dei corsi se diversa da quella legale.

I soggetti formatori di cui ai punti dal n. 8 al n. 10 del paragrafo 7.2.1, al fine di essere inseriti nell'*Elenco Regionale dei soggetti formatori*, dovranno inviare specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all'**Allegato A. 2** del presente Decreto “*Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*”, all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Tali soggetti formatori vengono inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti formatori a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti da parte della Commissione.

I soggetti sopra indicati ai punti dal n. 2 al n. 10, come previsto dal suddetto Accordo, possono altresì avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura. Tali soggetti devono essere accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: “*Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale*”, come indicato nel precedente paragrafo, e devono rispettare le procedure per essere inseriti nell’“Elenco Regionale dei soggetti formatori”, di cui al successivo paragrafo.

7.2.3. Procedure per l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento

I soggetti formatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la comunicazione di avvio corso di cui all'**Allegato AC 2** del presente decreto “*Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione*”.

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

7.2.4. Verifiche di apprendimento ed attestazioni

Le verifiche dell'apprendimento dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo sono effettuate da una Commissione come definita al paragrafo 5 del presente decreto.

Ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale verrà rilasciato un attestato di formazione contenente gli elementi minimi di cui al paragrafo 6 dell'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223, secondo lo schema di cui all'**Allegato A. 3** del presente Decreto.

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato [Codice IDA]**, come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

COPIA
NON
VALIDA

7.3 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione per dirigenti, preposti e lavoratori di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e degli Accordi Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011, n.153 del 25 luglio 2012 e n.128 del 7 luglio 2016 e s.m.i.

Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito nelle suddette norme.

Si rappresenta che ai sensi della normativa vigente il datore di lavoro può organizzare i corsi di formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011, n.153 del 25 luglio 2012 e n.128 del 7 luglio 2016 e s.m.i. Nell'ambito dell'organizzazione dei suddetti corsi il datore di lavoro può incaricare docenti formatori in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

Soltanto nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi di soggetti formatori esterni per procedere all'effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, lo stesso dovrà rivolgersi a Soggetti formatori inseriti nell'"Elenco Regionale dei Soggetti Formatori" di cui al capitolo 1 del presente Decreto.

Tali Soggetti formatori dovranno trasmettere, almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi, al Dipartimento di Prevenzione, delle AA.SS.PP competenti per territorio, la comunicazione di avvio corso di cui all'**Allegato AC 3** del presente Decreto *"Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per lavoratori, preposti e dirigenti"*.

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

7.3.1. *Verifiche di apprendimento ed attestazioni*

Le verifiche dell'apprendimento dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo, ove previste, sono effettuate da una Commissione interna composta dal Responsabile del progetto formativo e da almeno un docente del corso.

Ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, ove prevista, verrà rilasciato un attestato di formazione contenente gli elementi minimi di cui al paragrafo 7 dell'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221, secondo lo schema di cui all'Allegato A.3 del presente Decreto.

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

COPIA
NON

7.4 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La formazione e l'aggiornamento del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di seguito CSP/CSE, sono disciplinati dall'articolo 98 e dall'Allegato XIV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'Accordo Stato – Regioni n. 128 del 7 luglio 2016.

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento dei suddetti corsi nel territorio regionale. Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito dalla normativa vigente.

7.4.1. Individuazione Dei Soggetti Formatori

Sono soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento per CSP /CSE:

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale di diretta emanazione regionale;
- b) INAIL;
- c) Università;
- d) Ordini e collegi professionali;
- e) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile, fatte salve le indicazioni riportate nella nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- f) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e le scuole edili costituite nell'ambito degli stessi organismi paritetici, fatte salve le indicazioni riportate nella nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto.

7.4.2. Procedure per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori

I soggetti formatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 7.4.1 non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori e sono quindi inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1, su loro semplice comunicazione da inviare all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente indicazioni inerenti la sede legale, la tipologia di corso/i che si intendono erogare e la sede di svolgimento dei corsi se diversa da quella legale.

I soggetti formatori di cui alle lettere di cui alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.4.1, al fine di essere inseriti nell'*Elenco Regionale dei soggetti formatori*, dovranno inviare specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.2** del presente Decreto “*Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*”, all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Tali soggetti formatori vengono inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti formatori a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti da parte della Commissione.

7.4.3. Procedure per l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento

I soggetti formatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la **comunicazione di avvio corso** di cui di cui all'**Allegato AC 4**, del presente Decreto “*Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori*”.

COPIA
NON
VALIDA

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

I requisiti minimi dei corsi di formazione e le durate dei percorsi formativi sono indicati nell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, al quale si fa riferimento.

7.4.4. Verifiche di apprendimento ed attestazioni

Le verifiche dell'apprendimento dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo sono effettuate da una Commissione come definita al paragrafo 5 del presente decreto.

Ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, ove prevista, verrà rilasciato un attestato di formazione contenente gli elementi minimi di cui all'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, secondo lo schema di cui all'**Allegato A. 3** del presente Decreto

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

Il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione "*Fascicolo del corso*".

COPIA
NON

7.5 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, TRASFORMAZIONE E SMONTAGGIO PONTEGGI

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi (ex art. 136 comma 8 e allegato XXI D.Lgs. 81/2008).

Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito nella norma suddetta.

7.5.1. *Individuazione Dei Soggetti Formatori*

Sono soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: "*Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale*";
- b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) INAIL;
- d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile fatte salve le indicazioni riportate nella nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia, fatte salve le indicazioni riportate nella nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- f) Scuole edili.

Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: "*Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale ed essere inseriti nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori di cui al capitolo 1 del presente Decreto*".

7.5.2. *Procedure per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori*

I soggetti formatori di cui alle lettere a), limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, b), e c) del paragrafo 7.5.1 non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori e sono quindi inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1, su loro semplice comunicazione da inviare all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente indicazioni inerenti la sede legale, la tipologia di corso/i che si intendono erogare e la sede di svolgimento dei corsi se diversa da quella legale.

I soggetti formatori di cui alle lettere a), limitatamente alle strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: "*Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della*

COPIA
NON

formazione professionale", d), e) ed f) del paragrafo 7.5.1, al fine di essere inseriti nell'*Elenco Regionale dei soggetti formatori*, dovranno inviare specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all'**Allegato A. 2** del presente Decreto "Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori", all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Tali soggetti formatori vengono inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti formatori a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti da parte della Commissione.

7.5.3. Procedure per l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento

I soggetti formatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la **comunicazione di avvio corso** di cui di cui all'**Allegato AC 5** del presente Decreto *Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi*".

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

I requisiti minimi dei corsi di formazione e le durate dei percorsi formativi sono indicati nell'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, al quale si fa riferimento.

7.5.4. Verifiche di apprendimento ed attestazioni

Le verifiche dell'apprendimento dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo sono effettuate da una Commissione come definita al paragrafo 5 del presente decreto.

Ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di formazione secondo le indicazioni riportate dall'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008.

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

COPIA
NON
VALIDA

7.6 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 116 comma 4 e all'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008

Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito nella norma suddetta.

7.6.1. *Individuazione Dei Soggetti Formatori*

Sono soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015, *"Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale"*;
- b) Ministero dell'interno "Corpo dei VV. FF";
- c) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- d) INAIL;
- e) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla Legge 02/01/1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina".
- f) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile fatte salve le indicazioni riportate nelle nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- g) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia, fatte salve le indicazioni riportate nelle nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto.
- h) Scuole edili.

Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: *"Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale"* ed essere inseriti nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori di cui al capitolo 1 del presente Decreto.

7.6.2. *Procedure per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori*

I soggetti formatori di cui alle lettere da a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, b), c), d) ed e) del paragrafo 7.6.1 non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori e sono quindi inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1, su loro semplice comunicazione da inviare all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente indicazioni inerenti la sede legale, la tipologia di corso/i che si intendono erogare e la sede di svolgimento dei corsi se diversa da quella legale.

COPIA NON V

I soggetti formatori di cui alle lettere f), g) ed h) del paragrafo 7.6.1, al fine di essere inseriti nell'*Elenco Regionale dei soggetti formatori*, dovranno inviare specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.2** del presente Decreto “*Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*”, all’Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Tali soggetti formatori vengono inseriti nell’Elenco regionale dei soggetti formatori a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti da parte della Commissione.

7.6.3. Procedure per l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento

I soggetti formatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la **comunicazione di avvio corso** di cui all'**Allegato AC 6** del presente Decreto “*Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi*”.

L’ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell’ASP, il corso potrà essere avviato.

I requisiti minimi dei corsi di formazione e le durate dei percorsi formativi sono indicati nell’Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, al quale si fa riferimento.

7.6.4. Verifiche di apprendimento ed attestazioni

Le verifiche dell'apprendimento dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo sono effettuate da una Commissione come definita al paragrafo 5 del presente decreto.

Ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale verrà rilasciato un attestato di formazione secondo le indicazioni riportate dall’Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008.

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato** [Codice IDA], come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

COPIA
NON

7.7 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE

La formazione dei lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari e del datore di lavoro che ne fa uso è disciplinata dall'art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008 nonché dall'Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53 (di seguito ASR 53/2012).

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento dei suddetti corsi nel territorio regionale. Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito nel suddetto Accordo.

7.7.1. *Individuazione Dei Soggetti Formatori*

Ai sensi dell'Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53 sono soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali);
- b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) l'INAIL;
- d) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
- e) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui all'Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate, fatte salve le indicazioni riportate nelle note 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui all'Accordo n.53 del 2012, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: "*Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale*";
- g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell'Accordo n.53 del 2012, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto dell'Accordo n.53 del 2012, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: "*Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale*";
- h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: "*Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.*

COPIA
NON
È
VALIDA
PER
LA
COMMERCIALIZZAZIONE

Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale";

- i) gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2008, istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione, fatte salve le indicazioni riportate nella nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- l) le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).

I soggetti formatori devono comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti dall'allegato I dell'Accordo Stato- Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53, ovvero:

Requisiti di natura generale

Idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature.

Per le *attività pratiche* devono essere disponibili:

- a) un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Valutazione" per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti del citato Accordo);
- b) i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l'effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto "Valutazione" per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti del citato Accordo);
- c) le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell'istruttore) all'attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione;
- d) i dispositivi di protezione individuale necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.

Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: "*Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale*" ed essere inseriti nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori di cui al capitolo 1 del presente Decreto.

7.7.2. Procedure per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori

I soggetti formatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 7.7.1 non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori e sono quindi inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1, su loro semplice comunicazione da inviare all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente indicazioni inerenti la sede legale, la tipologia di corso/i che si intendono erogare e la sede di svolgimento dei corsi se diversa da quella legale.

I soggetti formatori di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed l) del paragrafo 7.7.1, al fine di essere inseriti nell'*Elenco Regionale dei soggetti formatori*, dovranno inviare specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all'**Allegato A.2** del presente Decreto "*Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*", all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Tali soggetti formatori vengono inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti formatori a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti da parte della Commissione.

7.7.3. *Procedure per l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento*

I soggetti formatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi, trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la **comunicazione di avvio corso** di cui di cui all'**Allegato AC 7** del presente Decreto “*Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione*”

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

I requisiti minimi dei corsi di formazione e le durate dei percorsi formativi sono indicati nell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53, al quale si fa riferimento.

7.7.4. *Verifiche di apprendimento ed attestazioni*

Le verifiche dell'apprendimento dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo sono effettuate da una Commissione come definita al paragrafo 5 del presente decreto.

Ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale verrà rilasciato un attestato di formazione secondo previsto dal punto 5 dell'Accordo Stato Regioni n. 53/2012.

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato [Codice IDA]**, come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

COPIA
NON

7.8 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI E LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

La formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare è disciplinata dall'art. art.161, comma 2-bis del D.lgs. 81/2008 e dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019.

Il presente paragrafo individua le modalità di svolgimento dei suddetti corsi nel territorio regionale. Per quanto non specificamente trattato nel presente paragrafo, si rimanda integralmente a quanto sancito dalle suddette norme.

7.8.1. *Individuazione Dei Soggetti Formatori*

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della formazione professionale;
- b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) l'INAIL;
- d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) il Ministero dell'interno (dipartimento pubblica sicurezza - servizio Polizia stradale, vigili del fuoco);
- f) gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;
- g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile, fatte salve le indicazioni riportate nelle note 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- h) gli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti, fatte salve le indicazioni riportate nella nota 1 del paragrafo 7.1.1 del presente Decreto;
- i) le scuole edili;
- j) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformità al modello di accreditamento Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015.

Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: "Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale".

7.8.2. *Procedure per l'inserimento nell'Elenco regionale dei soggetti formatori*

I soggetti formatori di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del paragrafo 7.8.1. non necessitano di requisiti che debbano essere verificati dalla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori e sono quindi inseriti nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori, di cui al capitolo 1, su loro semplice comunicazione da inviare all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la

COPIA
NON

verifica dei requisiti dei soggetti formatori, contenente indicazioni inerenti la sede legale, la tipologia di corso/i che si intendono erogare e la sede di svolgimento dei corsi se diversa da quella legale.

I soggetti formatori di cui alle lettere g), h), i) ed j) del paragrafo 7.8.1, al fine di essere inseriti nell'*Elenco Regionale dei soggetti formatori*, dovranno inviare specifica **istanza**, secondo lo schema di cui all'**Allegato A. 2** del presente Decreto “*Modello Istanza per l'inserimento nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori*”, all'Assessorato della Salute DASOE - Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori. Tali soggetti formatori vengono inseriti nell'Elenco regionale dei soggetti formatori a seguito di rilascio del parere positivo sul possesso dei requisiti da parte della Commissione.

7.8.3. Procedure per l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento

I soggetti formatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi, trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la **comunicazione di avvio corso** di cui di cui all'**Allegato AC 8** del presente Decreto “*Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento) per preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*”.

L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato.

I requisiti minimi dei corsi di formazione e le durate dei percorsi formativi sono indicati nel Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019, al quale si fa riferimento.

7.8.4. Verifiche di apprendimento ed attestazioni

Le verifiche dell'apprendimento dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui al presente paragrafo sono effettuate da una Commissione come definita al paragrafo 5 del presente decreto.

Ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato e superato la verifica finale, verrà rilasciato un attestato di formazione secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019.

Il soggetto formatore, per ogni attestato rilasciato, attribuisce il **Codice Identificativo Attestato [Codice IDA]**, come indicato nel precedente capitolo 6 del presente Decreto.

COPIA
NON
VALIDA

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO SUGLI
ADEMPIMENTI FORMATIVI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I., AGLI SPECIFICI
ACCORDI STATO-REGIONI ED AI RELATIVI DECRETI ASSESSORIALI E
CIRCOLARI ESPLICATIVE DELL'ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE
SICILIANA**

PREMESSA.....

1. MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO
 - 1.1 VERIFICHE EX-ANTE.....
 - 1.2 VERIFICHE IN ITINERE
 - 1.3 VERIFICHE EX POST
2. PRECISAZIONI FINALI.....

COPIA

PREMESSA

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come definita dall'art. 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comprende anche la vigilanza sugli obblighi connessi alla formazione delle varie figure previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., svolta secondo le previsione del D.Lgs. 81/2008 e degli Accordi Stato-Regioni, dei relativi Decreti Assessoriali e Circolari esplicative dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

Gli accertamenti relativi alla formazione possono scaturire nel corso delle attività di istituto degli Organi di Vigilanza, ma possono anche essere richiesti dall'Autorità Giudiziaria, dalla Commissione Regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, o ancora su segnalazione di soggetti diversi.

Pertanto, scopo del presente decreto è quello di fornire indicazioni operative agli organi di vigilanza, territorialmente competenti, per le attività di verifica e controllo sugli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., agli Accordi Stato-Regioni ed ai relativi Decreti Assessoriali e Circolari esplicative dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

1. MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

Gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro provvedono a verificare la correttezza formale e sostanziale dei corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dagli specifici Accordi Stato-Regioni e dai relativi Decreti Assessoriali e Circolari esplicative dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, organizzati nel territorio di competenza.

Tali attività di verifica e controllo potranno essere svolte in tre fasi differenti:

1. Verifiche ex-ante: attività effettuate prima dell'inizio dei corsi di formazione;
2. Verifiche in itinere: attività effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione;
3. Verifiche ex-post: attività effettuate successivamente all'espletamento dei corsi di formazione.

1.1 VERIFICHE EX-ANTE

Tali verifiche vengono effettuate dagli organi di vigilanza sulla documentazione presentata dal soggetto formatore in fase di comunicazione di avvio corso.

Gli organi di vigilanza controllano la rispondenza formale dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale, relativamente al corso di formazione che i soggetti formatori intendono organizzare.

Per ogni comunicazione di avvio corso, l'organo di vigilanza territorialmente competente deve:

- 1) controllare che le informazioni riportate nella comunicazione di avvio corso siano corrispondenti a quelle riportate nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori di cui al capitolo 1 dell'Allegato A del presente decreto;
- 2) verificare il possesso dei requisiti del Responsabile del progetto formativo e dei docenti;
- 3) verificare la correttezza e la corrispondenza di tutte le informazioni contenute nella comunicazione di Avvio corsi (per es. qualificazione dei docenti, date, programmi, ecc.).

Nel caso in cui le informazioni contenute nella comunicazione di avvio corso fossero differenti da quanto riportato nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori o incomplete, l'organo di vigilanza comunica al soggetto formatore che il corso non potrà essere avviato pena la nullità dello stesso e richiede le relative integrazioni.

COPIA
NON

1.2 VERIFICHE IN ITINERE

Gli organi di vigilanza effettuano le verifiche in itinere nei confronti dei soggetti formatori tramite visite ispettive da effettuarsi durante lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, presso le sedi di svolgimento dei corsi stessi.

Tali visite ispettive sono mirate a verificare la conformità o meno dei corsi di formazione organizzati, alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dagli specifici Accordi Stato-Regioni, dai Decreti e Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e dal presente Decreto.

Nel caso in cui gli organi di vigilanza riscontrassero delle **non conformità** alle procedure previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i suddetti interverranno adottando uno o più provvedimenti di seguito specificati:

- a) corso di formazione ancora non concluso e che presenta delle **irregolarità sanabili in tempi brevi** (es. docente non idoneo, informazioni contenute nella comunicazione di avvio corso incomplete, ecc.): viene adottato un motivato provvedimento dispositivo, ex art. 10 del D.P.R. 520/55, nei confronti del legale rappresentante del soggetto formatore, atto a far cessare il comportamento non conforme alle vigenti norme nazionali e/o regionali ed a ripristinare la rispondenza ai requisiti previsti prima della ripresa del corso. In caso di mancata ottemperanza alla disposizione (ex art. 11 D.Lgs. 758/94) impartita dall'organo di vigilanza, il corso verrà considerato nullo e si procederà alla comunicazione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente;
- b) corso di formazione **completato in maniera difforme** alle norme nazionali e/o regionali vigenti: il corso viene considerato nullo.

Viene, comunque, adottato un motivato provvedimento dispositivo, ex art. 10 del D.P.R. 520/55, nei confronti del legale rappresentante del soggetto formatore, atto a far cessare il comportamento non conforme alle suddette norme, in cui viene inoltre specificato che, essendo stato considerato il corso nullo, il destinatario delle disposizioni è tenuto ad informare i corsisti della nullità del corso stesso ed a dare riscontro delle relative comunicazioni all'organo di vigilanza ai fini della dovuta verifica di ottemperanza alla disposizione. In caso di mancata ottemperanza alla disposizione (ex art. 11 D.Lgs. 758/94) impartita dall'organo di vigilanza, si procederà alla comunicazione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Inoltre, per tutti i casi sopracitati si porta a conoscenza del suddetto provvedimento il Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico - DASOE dell'Assessorato della Salute e la Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, di cui al capitolo 4 Allegato A delle presenti Linee Guida.

La suddetta Commissione avvia le procedure per l'apertura di una indagine conoscitiva e provvede a sospendere temporaneamente il soggetto formatore dall'iscrizione nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori di cui al capitolo 1 dell'Allegato A, fino alla verifica dell'adempimento alle disposizioni impartite dall'organo di vigilanza, ma comunque per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) giorni, qualora fosse già inserito nell'elenco. Nel caso in cui il soggetto formatore avesse invece ancora in corso l'iter per l'accreditamento, la pratica verrà rigettata. In ogni caso il soggetto formatore ritenuto non idoneo all'erogazione dei corsi non potrà presentare istanza al DASOE per essere inserito nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori prima di 180 giorni dalla data di accertamento dell'organo di vigilanza.

COPIA
NON

1.3 VERIFICHE EX POST

L'organo di vigilanza espleta l'attività di controllo ex-post in occasione delle istituzionali attività ispettive ma anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione Regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, o ancora su segnalazione di soggetti diversi.

- a) Nel caso in cui l'organo di vigilanza, nel corso dell'attività ispettiva, riscontri che il soggetto formatore non era idoneo all'erogazione del/i corso/i oggetto della verifica, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., specifici Accordi Stato-Regioni, Decreti e Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e presente Decreto), ritendendo nullo il corso oggetto della verifica, emette i seguenti provvedimenti:
 - 1) verbale di prescrizione per il destinatario dell'obbligo formativo secondo la normativa vigente nazionale e/o regionale (es. datore di lavoro, dirigente, ecc..) ai sensi del D.Lgs. 758/94;
 - 2) motivato provvedimento dispositivo, ex art. 10 del D.P.R. 520/55, nei confronti del legale rappresentante del soggetto formatore, atto a far cessare il comportamento non conforme alle suddette norme, in cui viene inoltre specificato che, essendo stato considerato il corso nullo, il destinatario delle disposizioni è tenuto ad informare i corsisti della nullità del corso stesso ed a dare riscontro delle relative comunicazioni all'organo di vigilanza territorialmente competente, ai fini della dovuta verifica di ottemperanza alla disposizione. In caso di mancata ottemperanza alla disposizione (ex art. 11 D.Lgs. 758/94) impartita dall'organo di vigilanza, si procederà alla comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente;
 - 3) comunicazione di notizia di reato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, nei confronti del legale rappresentante del soggetto formatore, segnalando una o più delle seguenti ipotesi di reato: Truffa (art. 640 del Codice Penale), Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 del Codice Penale);
 - 4) segnalazione alla Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, per il tramite del DASOE dell'Assessorato della Salute, per i relativi provvedimenti. La suddetta Commissione avvia le procedure per l'apertura di una indagine conoscitiva. Nel caso in cui il soggetto formatore avesse invece ancora in corso l'iter per l'accreditamento, la pratica verrà rigettata. In ogni caso il soggetto formatore ritenuto non idoneo all'erogazione dei corsi non potrà presentare istanza al DASOE per essere inserito nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori prima di 180 giorni dalla data di accertamento dell'organo di vigilanza.
- b) Nel caso in cui l'organo di vigilanza, nel corso dell'attività ispettiva, riscontri che soltanto l'attestato del corso di formazione oggetto di verifica è redatto in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, oppure risulti incompleto, nonostante il soggetto formatore sia idoneo all'erogazione del corso, viene adottato un motivato provvedimento dispositivo, ex art. 10 del D.P.R. 520/55, nei confronti del legale rappresentante del soggetto formatore, atto a ripristinare le non conformità alla suddetta normativa.

2. PRECISAZIONI FINALI

Con successivo atto del Dirigente Generale del Dipartimento ASOE saranno emanate procedure per l'accertamento degli adempimenti formativi di cui al D.Lgs. 81/2008, agli Accordi Stato Regioni, alle norme regionali vigenti, nonché alle procedure previste dalle Linee Guida di cui all'Allegato A del presente decreto.

COPIA
NON
VALIDA



ALLEGATO A. 1
FORMAT ELENCHI REGIONALI

Al fine di disciplinare nel territorio regionale l'organizzazione dei corsi di formazione ed agevolare il datore di lavoro nella scelta dei Soggetti Formatori / Organismi Paritetici sono istituiti presso il Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell'Assessorato della Salute:

- 1) l' "Elenco Regionale dei Soggetti Formatori", il cui format è indicato al successivo paragrafo 1, contenente i soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi di formazione ed aggiornamento di cui alla tabella 1.1 dell'Allegato A del presente Decreto;
- 2) l'Elenco Regionale degli Organismi Paritetici, di cui al successivo paragrafo 2, contenente gli Organismi Paritetici di cui al capitolo 4 dell'Allegato A del presente Decreto.

A.1.1. FORMAT ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI FORMATORI

L'Elenco riporta i soggetti formatori, così come previsto dal capitolo 1 Allegato A del presente Decreto, ed è pubblicato sul sito dell'Assessorato della salute.

Le informazioni, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

[Denominazione]	Denominazione del soggetto formatore abilitato all'erogazione dei corsi di formazione ed aggiornamento indicati nella tabella 1.1 dell'Allegato A del presente Decreto.
[Codice Identificativo]	È il codice identificativo univoco per singolo soggetto formatore, come stabilito dal capitolo 6 dell'Allegato A del presente Decreto. Tale codice dovrà essere parte integrante degli attestati di formazione rilasciati dai soggetti formatori, come specificato dal suddetto capitolo.
[Indirizzo]	Indirizzo della sede legale o della sede operativa nella Regione Siciliana del soggetto formatore.
[Provincia e Comune]	Comune e Provincia della sede legale o della sede operativa nella Regione Siciliana del soggetto formatore.
[Data Inserimento]	È la data in cui la Commissione per la verifica dei soggetti formatori ha emesso parere di accoglimento dell'istanza.
[Data Aggiornamento]	È la data in cui la Commissione per la verifica dei soggetti formatori ha emesso parere di aggiornamento dell'istanza.
[Informazioni Dettagliate]	Sono le informazioni riportate nel Parere di accoglimento dell'istanza rilasciato dalla Commissione per la verifica dei soggetti formatori.
Corsi SSLL	E' il dettaglio dei corsi di formazione/aggiornamento per i quali il soggetto formatore è abilitato all'erogazione

COPIA
NON

A.1.2. ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI

L'Elenco riporta gli Organismi paritetici, come previsto dal capitolo 2 Allegato A del presente Decreto, ed è pubblicato sul sito dell'Assessorato della salute.

Le informazioni, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

[N.]	E' il numero progressivo con cui l'Organismo Paritetico (O.P.) è inserito nell'Elenco, correlato alla [Data Parere].
[Denominazione]	Denominazione dell'O.P.
[Data parere]	E' la data in cui la Commissione per la verifica dei soggetti formatori ha emesso parere di accoglimento/aggiornamento dell'istanza.
[Macrocategoria Ateco 2007]	Settore di riferimento in cui può operare l'O.P.
[Indirizzo]	Indirizzo della sede legale dell'O.P.
[Parti sociali]	Sono indicate le Associazioni datoriali e dei lavoratori che costituiscono l'O.P.
[Ambiti Territoriali]	Provincia di riferimento in cui opera l'O.P.

COPIA
NON

ALLEGATO A. 2**MODELLO ISTANZA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI FORMATORI**

(ai sensi del Decreto Assessore Regionale della Salute n. del)

*All'Assessorato della Salute**Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori**Via Mario Vaccaro n.5
90145 - Palermo*

Il sottoscritto

Nome _____ Cognome _____
 Codice Fiscale _____ Nato/a _____
 Prov. _____ il _____ Residente in _____
 Cap. _____ Comune _____ Prov. _____
 in qualità di Legale Rappresentante del _____

(Indicare la denominazione del Soggetto Formatore)

Con sede legale in

Via _____ N° _____
 CAP _____ Città _____ PROV _____
 Tel _____ Fax _____ e-mail _____
 Partita IVA _____ Codice Fiscale _____
 Iscrizione C.C.I.A.A. _____

Indicazione della sede operativa nella Regione Siciliana, se diversa dalla sede legale:

Via _____ N° _____
 CAP _____ Città _____
 PROV _____
 Tel _____ Fax _____ e-
 mail _____

CHIEDE

di essere inserito nell'“Elenco Regionale dei Soggetti Formatori”, di cui al capitolo 1 Allegato A del Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute n. del , per l'erogazione dei seguenti corsi di formazione/aggiornamento:

(Contrassegnare la/e tipologia/e di corso/i)

- Responsabili e Addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ex Accordo Stato-Regioni n.128 del 7 luglio 2016);
- Datori di lavoro RSPP (ex Accordo Stato-Regioni n.223 del 21 dicembre 2011 e s.m.i.);
- Lavoratori (ex Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011 e s.m.i.)⁽¹⁾;

⁽¹⁾ L'istanza è utilizzata esclusivamente dai Soggetti formatori esterni incaricati dal datore di lavoro per lo svolgimento della formazione e/o aggiornamento dei propri lavoratori, dirigenti e preposti (ai sensi del par. 7.3 del presente decreto).

*COPY
NON*

- Preposti (ex Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011 e s.m.i)⁽¹⁾;
- Dirigenti (ex Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 dicembre 2011 e s.m.i)⁽¹⁾;
- Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (ex allegato XIV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i);
- Addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio ponteggi (ex art. 136 e Allegato XXI D.lgs. 81/2008 e s.m.i);
- Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ex art. 116, e Allegato XXI D.lgs. 81/2008 e s.m.i);
- Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (ex Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 febbraio 2012);
- Addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ex art.161, comma 2-bis D.lgs. 81/2008 e Decreto Interministeriale 4 marzo 2013).

e a tal fine:

DICHIARA

A) Per gli Organismi paritetici che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento (ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni n. 128 del 7 luglio 2016)

Di soddisfare la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che li costituiscono, individuata attraverso valutazione complessiva dei seguenti criteri:

- consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

E a tal fine indica quale/i Associazione/i li costituiscono: _____

Ed allega:

- Copia dello Statuto e dei CCNNL siglati dal soggetto richiedente;
- Indicazione del Responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae, datato e firmato, con allegata la documentazione di supporto, comprovante almeno il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione “comunicazione antimafia” relativamente ai soggetti indicati dalla normativa vigente. La dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello scaricabile dal sito web della Prefettura di Palermo.

B) Per le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento (ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni n. 128 del 7 luglio 2016)

Di soddisfare la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, individuata attraverso valutazione complessiva dei seguenti criteri:

- consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

COPR
NO

Ed allega:

- Copia dello Statuto e dei CCNNL siglati dal soggetto richiedente;
- Indicazione del Responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae, datato e firmato, con allegata la documentazione di supporto, comprovante almeno il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione “comunicazione antimafia” relativamente ai soggetti indicati dalla normativa vigente. La dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello scaricabile dal sito web della Prefettura di Palermo.

C) Per i Fondi interprofessionali di settore ai sensi dell'Accordo Stato – Regioni del 25 luglio 2012

- di configurarsi, come da statuto, erogatore diretto di corsi di formazione
ovvero
di avvalersi del soggetto formatore esterno sotto indicato.
- di operare nel settore _____ per cui intende effettuare le attività formative di cui al presente decreto;
- di essere presente nella provincia di _____ in cui intende operare.
- Indicazione del Responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae, datato e firmato, con allegata la documentazione di supporto, comprovante almeno il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013.

Ed allega:

- Copia dello Statuto e documentazione comprovante quanto sopra dichiarato;
- Indicazione del Responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae, datato e firmato, con allegata la documentazione di supporto, comprovante almeno il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione “comunicazione antimafia” relativamente ai soggetti indicati dalla normativa vigente. La dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello scaricabile dal sito web della Prefettura di Palermo.

D) Per gli Enti di formazione:

- Di essere accreditato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana con Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015: “*Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale*”;

Ed allega

- Copia del Decreto di Accreditamento;
- Indicazione del Responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae, datato e firmato, con allegata la documentazione di supporto, comprovante almeno il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione “comunicazione antimafia” relativamente ai soggetti indicati dalla normativa vigente. La dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello scaricabile dal sito web della Prefettura di Palermo.

E) Ulteriori requisiti specifici

Si rappresenta che nel caso Norme ed Accordi Stato-Regioni prevedono ulteriori requisiti specifici per i soggetti formatori, questi ultimi dovranno autocertificare il possesso di detti requisiti in sede di trasmissione dell'istanza al DASOE.

Per i Soggetti di cui ai punti A) B) e C)

Il sottoscritto Legale Rappresentante

COMUNICA

che l'Organismo/Associazione/Ente effettua le attività formative e/o di aggiornamento

(Contrassegnare la tipologia)



Direttamente



Avvalendosi di strutture formative esterne, e a tal proposito indica:

Ente Formatore _____

Indirizzo (sede legale) Via _____ N° _____

CAP _____ Città _____

PROV _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

Partita IVA _____

Codice Fiscale _____

Iscrizione C.C.I.A.A. _____

Codice e tipologia di accreditamento^(a) _____

Codice identificativo DASOE^(b) _____

^(a) Indicare gli estremi del decreto di accreditamento emesso dall'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale Decreto Presidenziale n. 25 del 01 ottobre 2015 Regolamento di attuazione dell'art.86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione.

^(b) Indicare il codice identificativo univoco assegnato al soggetto formatore dal DASOE.

ED ALLEGA

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione "comunicazione antimafia" relativamente ai soggetti indicati dalla normativa vigente. La dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello scaricabile dal sito web della Prefettura di Palermo.

Si precisa infine che la documentazione a supporto della presente istanza deve essere presentata in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

.....li

Firma.....

COPIA
NON

**ALLEGATO A. 3****FORMAT ATTESTATO DI FREQUENZA**

<p>FAC-SIMILE fronte</p> <p>Spazio riservato al logo del Soggetto formatore</p> <p>DENOMINAZIONE CORSO</p> <p>ATTESTATO DI FREQUENZA (<i>ai sensi</i>)</p> <p>Il SOGGETTO FORMATORE (<i>inserire i dati identificativi del soggetto formatore con indicazione del codice identificativo univoco</i>)</p> <p>ATTESTA</p> <p>che il Sig. _____ Codice fiscale _____ nato a _____ Prov. _____</p> <p>In data _____ ha superato le prove finali del CORSO DI FORMAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO.</p> <p>Il corso della durata di ore n. _____ si è svolto dal _____ al _____ presso la sede _____ (<i>indicare l'indirizzo della sede/luogo in cui si è svolto il corso</i>)</p> <p>Credito formativo attestante l'abilitazione alle funzioni per , soggetto ad aggiornamento quinquennale obbligatorio</p> <p>Il legale rappresentante del soggetto formatore _____</p>	<p>Codice Identificativo Attestato</p>
--	--

<p>FAC-SIMILE retro</p>	<p>DENOMINAZIONE CORSO</p>
Inserire il Programma	

COPIA
NON

ALLEGATO A. 4**MODELLO ISTANZA PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI**

(ai sensi del Decreto Assessore Regionale della Salute n. del)

*All'Assessorato della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio
Epidemiologico - DASOE
Commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti
formatori
Via Mario Vaccaro n.5 - 90145 - Palermo*

Il sottoscritto

Nome _____ Cognome _____
 Codice Fiscale _____ Nato/a _____
 Prov. _____, il _____ residente in via _____
 Cap. _____ Comune _____
 Prov. _____

in qualità di Legale Rappresentante del

(indicare la denominazione dell'Organismo Paritetico)

Indirizzo (sede legale) Via _____ N° _____
 CAP _____ Città _____
 Tel _____ Fax _____ e _____
 e-mail _____
 Partita IVA _____ Codice Fiscale _____
 Iscrizione C.C.I.A.A. _____

CHIEDE

l'inserimento nell'“Elenco Regionale degli Organismi Paritetici” di cui al capitolo 2 dell'Allegato A del presente Decreto, ed a tal fine:

DICHIARA

di soddisfare la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso valutazione complessiva dei seguenti criteri:

- consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

e a tal fine indica quale/i Associazione/i la costituiscono: _____

COPIA
NON

Dichiara altresì

- Di operare nel settore _____;
- Di essere presente nella provincia di _____ in cui opera;
ovvero
- Di essere presente nella Regione Siciliana e di operare nella/e seguente/i provincia/e _____

ED ALLEGA

- Copia dello Statuto con indicazione della/e Associazione/i costituente/i l'Organismo;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione “comunicazione antimafia” relativamente ai soggetti indicati dalla normativa vigente. La dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello scaricabile dal sito web della Prefettura di Palermo.

..... li

Firma

.....

COPIA
NON

ALLEGATO AC 1

**MODELLO DI COMUNICAZIONE AVVIO CORSO
(FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO) PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Ad uso di tutti i Soggetti Formatori

(ai sensi del Decreto Assessorato Regionale della Salute n., del , dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 n. 128 - GU Serie Generale n. 193 del 19 agosto 2016)

Al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di
(territorialmente competente)

Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante del
Con sede in Comune, Cap. , Prov e Via
Codice di iscrizione nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori
.....

(Indicare gli estremi del Soggetto formatore che eroga il/i corso/i ed il relativo codice di iscrizione nell'Elenco regionale dei Soggetti formatori)

COMUNICA

(barrare le caselle interessate)

che intende avviare il/i seguente/i corso/i di:

 A) FORMAZIONE**Tipologia:**

- Modulo A
- Modulo B comune a tutti i settori produttivi
- Moduli B di specializzazione:

	Moduli B di specializzazione	Riferimento codice settori Ateco 2007
<input type="checkbox"/>	Modulo B-SP1- Agricoltura - Pesca	A- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
<input type="checkbox"/>	Modulo B-SP2 - Cave - Costruzioni	B - Estrazione di minerali da cave e miniere F - Costruzioni
<input type="checkbox"/>	Modulo B-SP3 - Sanità residenziale	Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)
<input type="checkbox"/>	Modulo B-SP4 - Chimico - Petrolchimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 -Fabbricazione di prodotti chimici)

- Modulo C

COPIA
NON

**□ B) AGGIORNAMENTO****Tipologia**

- ASPP
 RSPP

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- 1) Indicazione del Responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae, datato e firmato, con allegata la documentazione di supporto, comprovante almeno il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013;
- 2) Elenco dei docenti con l'indicazione dei corrispondenti moduli di insegnamento e relativi curricula vitae, datati e firmati, con allegata la documentazione di supporto comprovante il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013;
- 3) Programma e relativo calendario delle lezioni e delle verifiche finali di apprendimento, ove previste, con indicazione dei componenti della Commissione delle verifiche finali di apprendimento;
- 4) Indicazione della sede formativa e/o pratica in cui si svolgerà il corso, se diversa dalla sede del soggetto richiedente.

All'avvio del corso i soggetti formatori dovranno integrare la documentazione inviando, per via telematica, l'elenco definitivo dei partecipanti.

..... lì

Firma

.....

COPIA
NON

ALLEGATO AC 2

**MODELLO DI COMUNICAZIONE AVVIO CORSO
(FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO) PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE
DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Ad uso di tutti i Soggetti Formatori

(ai sensi del Decreto Assessorato Regionale della Salute n. del , dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 n. 223 - Serie Generale n. 8 dell'11/01/2012 e s.m.i.)

Al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di

(territorialmente competente)

Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante del
Con sede in Comune, Cap. , Prov e Via
Codice di iscrizione nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori
.....

(Indicare gli estremi del Soggetto formatore che eroga il/i corso/i ed il relativo codice di iscrizione nell'Elenco regionale dei Soggetti formatori)

COMUNICA

che intende avviare il seguente corso di:

(barrare le caselle interessate)

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Formazione | <input type="checkbox"/> Aggiornamento | |
| <input type="checkbox"/> rischio basso | <input type="checkbox"/> rischio medio | <input type="checkbox"/> rischio alto |

Macrosettore/i _____

Codice/i ATECO 2007 _____

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- 1) Indicazione del Responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae, datato e firmato, con allegata la documentazione di supporto, comprovante almeno il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013.
- 2) Elenco dei docenti con l'indicazione dei corrispondenti moduli di insegnamento e relativi curriculum vitae, datati e firmati, con allegata la documentazione di supporto comprovante il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013;
- 3) Programma e relativo calendario delle lezioni e delle verifiche finali di apprendimento, ove previste, con indicazione dei componenti della Commissione delle verifiche finali di apprendimento;
- 4) Indicazione della sede formativa e/o pratica in cui si svolgerà il corso, se diversa dalla sede del soggetto richiedente.

All'avvio del corso i soggetti formatori dovranno integrare la documentazione inviando, per via telematica, l'elenco definitivo dei partecipanti.

..... li

Firma

ALLEGATO AC 3

**MODELLO DI COMUNICAZIONE AVVIO CORSO
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
CORSI DI FORMAZIONE 2**

Ad uso dei Soggetti Formatori incaricati dal datore di lavoro per effettuare la formazione /aggiornamento dei propri lavoratori, dirigenti e preposti.

(ai sensi del Decreto Assessorato Regionale della Salute n. del , dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 - Serie Generale n. 8 dell'11/01/2012 e s.m.i.)

Al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di

.....
(territorialmente competente)

Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante del
Con sede in Comune, Cap. ,Prov e Via.....
Codice di iscrizione nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori
.....

(Indicare gli estremi del Soggetto formatore che eroga il/i corso/i ed il relativo codice di iscrizione nell'Elenco regionale dei Soggetti formatori)

DICHIARA

Di essere stato incaricato dal datore di lavoro

Nome e cognome
.....

Denominazione Ditta

Con sede in Comune, Cap. ,Prov e Via.....

(Indicare gli estremi del datore di lavoro)

per svolgere la formazione per i lavoratori, dirigenti e preposti. A tal fine

COMUNICA

che intende avviare il/i seguente/i corso/i di:

FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

(barrare le caselle interessate)

Per:

1) LAVORATORI

rischio basso rischio medio rischio alto

Macrosettore/i

.....

Codice/i ATECO 2007

.....

2) PREPOSTI

rischio basso rischio medio rischio alto

Macrosettore/i

.....

Codice/i ATECO 2007

3) DIRIGENTI

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- 1) Indicazione del Responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae, datato e firmato, con allegata la documentazione di supporto, comprovante almeno il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013;
- 2) Elenco dei docenti con l'indicazione dei corrispondenti moduli di insegnamento e relativi curricula vitae, datati e firmati, con allegata la documentazione di supporto comprovante il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013;
- 3) Programma e relativo calendario delle lezioni e delle verifiche finali di apprendimento, ove previste, con indicazione dei componenti della Commissione delle verifiche finali di apprendimento;
- 4) Indicazione della sede formativa e/o pratica in cui si svolgerà il corso, se diversa dalla sede del soggetto richiedente.

All'avvio del corso i soggetti formatori dovranno integrare la documentazione inviando, per via telematica, l'elenco definitivo dei partecipanti.

..... li

Firma

.....

COPIA
NON

ALLEGATO AC 4

**MODELLO DI COMUNICAZIONE AVVIO CORSO
(FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO) PER COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Ad uso di tutti i Soggetti Formatori

(ai sensi del Decreto Assessorato Regionale della Salute n., del, dell'art. 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 n. 128 - GU Serie Generale n. 193 del 19 agosto 2016)

Al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di

.....
(territorialmente competente)

Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante del
Con sede in Comune, Cap. ,Prov e Via.....
Codice di iscrizione nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori
.....

(Indicare gli estremi del Soggetto formatore che eroga il/i corso/i ed il relativo codice di iscrizione nell'Elenco regionale dei Soggetti formatori)

COMUNICA

che intende avviare il/i seguente/i corso/i di:

A) Formazione B) Aggiornamento

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- 1) Indicazione del Responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae, datato e firmato, con allegata la documentazione di supporto, comprovante almeno il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013;
- 2) Elenco dei docenti con l'indicazione dei corrispondenti moduli di insegnamento e relativi curriculum vitae, datati e firmati, con allegata la documentazione di supporto comprovante il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013;
- 3) Programma e relativo calendario delle lezioni e delle verifiche finali di apprendimento, ove previste, con indicazione dei componenti della Commissione delle verifiche finali di apprendimento;
- 4) Indicazione della sede formativa e/o pratica in cui si svolgerà il corso, se diversa dalla sede del soggetto richiedente.

All'avvio del corso i soggetti formatori dovranno integrare la documentazione inviando, per via telematica, l'elenco definitivo dei partecipanti.

..... lì

Firma

.....

COP'NC

ALLEGATO AC 5

**MODELLO DI COMUNICAZIONE AVVIO CORSO
(FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO) PER ADDETTI AL MONTAGGIO,
TRASFORMAZIONE E SMONTAGGIO PONTEGGI**

Ad uso di tutti i Soggetti Formatori

(ai sensi del Decreto Assessore Regionale della Salute n., dell'art. 136 e Allegato XXI del Decreto Legislativo n. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 n. 128- GU Serie Generale n.193 del 19 agosto 2016)

Al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di

(territorialmente competente)

Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante del
Con sede in Comune, Cap. ,Prov e Via.....
Codice di iscrizione nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori

(Indicare gli estremi del Soggetto formatore che eroga il/i corso/i ed il relativo codice di iscrizione nell'Elenco regionale dei Soggetti formatori)

COMUNICA

che intende avviare il/i seguente/i corso/i di:

A) Formazione B) Aggiornamento

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- 1) Indicazione del Responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae, datato e firmato, con allegata la documentazione di supporto, comprovante almeno il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013;
- 2) Elenco dei docenti con l'indicazione dei corrispondenti moduli di insegnamento e relativi curricula vitae, datati e firmati, con allegata la documentazione di supporto comprovante il possesso dei requisiti previsti dal punto 2 *“Individuazione e requisiti dei docenti”* dell'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008 *«Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi»;*
- 3) Programma e relativo calendario delle lezioni e delle verifiche finali di apprendimento, ove previste, con indicazione dei componenti della Commissione delle verifiche finali di apprendimento;
- 4) Indicazione della sede formativa e/o pratica in cui si svolgerà il corso, se diversa dalla sede del soggetto richiedente.

All'avvio del corso i soggetti formatori dovranno integrare la documentazione inviando, per via telematica, l'elenco definitivo dei partecipanti.

..... li

Firma

COPIA

ALLEGATO AC 6

**MODELLO DI COMUNICAZIONE AVVIO CORSO
(FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO) PER ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI**

Ad uso di tutti i Soggetti Formatori

(ai sensi del Decreto Assessoreato Regionale della Salute n. del; dell'art. 116 e Allegato XXI del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 n. 128- GU Serie Generale n.193 del 19 agosto 2016)

Al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di

.....
(territorialmente competente)

Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante del
Con sede in Comune, Cap. ,Prov e Via.....
Codice di iscrizione nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori

(Indicare gli estremi del Soggetto formatore che eroga il/i corso/i ed il relativo codice di iscrizione nell'Elenco regionale dei Soggetti formatori)

COMUNICA

che intende avviare il/i seguente/i corso/i di:

A) Formazione B) Aggiornamento

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- 1) Indicazione del Responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae, datato e firmato, con allegata la documentazione di supporto, comprovante almeno il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013;
- 2) Elenco dei docenti con l'indicazione dei corrispondenti moduli di insegnamento e relativi curricula vitae, datati e firmati, con allegata la documentazione di supporto comprovante il possesso dei requisiti previsti dal punto 2 "Individuazione e requisiti dei docenti" dell'Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008: *Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo;*
- 3) Programma e relativo calendario delle lezioni e delle verifiche finali di apprendimento, ove previste, con indicazione dei componenti della Commissione delle verifiche finali di apprendimento;
- 4) Indicazione della sede formativa e/o pratica in cui si svolgerà il corso, se diversa dalla sede del soggetto richiedente.

All'avvio del corso i soggetti formatori dovranno integrare la documentazione inviando, per via telematica, l'elenco definitivo dei partecipanti.

..... lì

Firma

COP'N

ALLEGATO AC 7

**MODELLO DI COMUNICAZIONE AVVIO CORSO
(FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO) PER OPERATORI DI ATTREZZATURE DI
LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE**

Ad uso di tutti i Soggetti Formatori

(ai sensi del Decreto Assessoreato Regionale della Salute n. del , dell'art. 73, comma 5 del Decreto Legislativo n. 81/2008, dell'Accordo Stato – Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 e dell'Accordo Stato - Regioni del 7 luglio 2016 n. 128)

Al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di

.....
(territorialmente competente)

Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante del
Con sede in Comune, Cap. ,Prov e Via
Codice di iscrizione nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori

(Indicare gli estremi del Soggetto formatore che eroga il/i corso/i ed il relativo codice di iscrizione nell'Elenco regionale dei Soggetti formatori)

COMUNICA

che intende avviare il/i seguente/i corso/i di:

A) Formazione B) Aggiornamento

- Piattaforme di Lavoro mobili elevabili (PLE) (ex Allegato III ASR 53/2012)
- Gru per autocarro (ex Allegato IV ASR 53/2012)
- Gru a Torre (ex Allegato V ASR 53/2012)
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (Allegato VI)
- Gru mobili (ex Allegato VII ASR 53/2012)
- Trattori agricoli o forestali (ex Allegato VIII ASR 53/2012))
- Macchine a movimento terra (ex Allegato IX ASR 53/2012))
- Pompa per calcestruzzo (ex Allegato X)

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- 1) Indicazione del Responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae, datato e firmato, con allegata la documentazione di supporto, comprovante almeno il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013;
- 2) Elenco dei docenti con l'indicazione dei corrispondenti moduli di insegnamento e relativi curriculum vitae, datati e firmati, con allegata la documentazione di supporto comprovante il possesso dei requisiti previsti al punto 2. *Individuazione e requisiti dei docenti dell'Accordo Stato Regioni n.53/2012: «Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze*

COPIA
NON



possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati...»;

- 3) Programma e relativo calendario delle lezioni e delle verifiche finali di apprendimento, ove previste, con indicazione dei componenti della Commissione delle verifiche finali di apprendimento;
- 4) Indicazione della sede formativa e/o pratica in cui si svolgerà il corso, se diversa dalla sede del soggetto richiedente;
- 5) Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti minimi previsti dall'Allegato I "Requisiti di natura generale: Idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature" dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 n. 53.

All'avvio del corso i soggetti formatori dovranno integrare la documentazione inviando, per via telematica, l'elenco definitivo dei partecipanti.

..... lì

Firma

.....

COPIA
NON

ALLEGATO AC 8

**MODELLO DI COMUNICAZIONE AVVIO CORSO (FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO) PER
PREPOSTI E LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO
E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ
LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE**

Ad uso di tutti i Soggetti Formatori

(ai sensi del Decreto Assessore Regionale della Salute n., dell'art. art. 161, comma 2-bis del D.lgs. 81/2008 e del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013)

Al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di

.....
(territorialmente competente)

Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante del
Con sede in Comune, Cap. Prov e Via
Codice di iscrizione nell'Elenco Regionale dei soggetti formatori
.....

(Indicare gli estremi del Soggetto formatore che eroga il/i corso/i ed il relativo codice di iscrizione nell'Elenco regionale dei Soggetti formatori)

COMUNICA

che intende avviare il/i seguente/i corso/i di: A) Formazione B) Aggiornamento

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- 1) Per i soggetti formatori di cui al punto j) del paragrafo 7.8.1 del presente decreto, dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, attestante l'esperienza dell'ente, almeno triennale alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il possesso di tale esperienza deve essere dimostrato allegando specifica documentazione;
- 2) Indicazione del Responsabile del progetto formativo con relativo curriculum vitae, datato e firmato, con allegata la documentazione di supporto, comprovante almeno il possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013;
- 3) Elenco dei docenti con l'indicazione dei corrispondenti moduli di insegnamento e relativi curricula vitae, datati e firmati, con allegata la documentazione di supporto comprovante il possesso dei requisiti previsti dal punto 4, Allegato II del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013: *Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, per la parte teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero da personale con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; e per quanto riguarda la parte pratica da personale con esperienza professionale nel campo dell'addestramento pratico, almeno triennale, documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;*
- 4) Programma e relativo calendario delle lezioni e delle verifiche finali di apprendimento, ove previste, con indicazione dei componenti della Commissione delle verifiche finali di apprendimento;
- 5) Indicazione della sede formativa e/o pratica in cui si svolgerà il corso, se diversa dalla sede del soggetto richiedente.

All'avvio del corso i soggetti formatori dovranno integrare la documentazione inviando, per via telematica, l'elenco definitivo dei partecipanti.

Firma

..... li

.....

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 2 aprile - 23 maggio 2019, n. 123.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio	LATTANZI	Presidente
- Aldo	CAROSI	Giudice
- Marta	CARTABIA	"
- Mario Rosario	MORELLI	"
- Giancarlo	CORAGGIO	"
- Giuliano	AMATO	"
- Silvana	SCIARRA	"
- Daria	de PRETIS	"
- Nicolò	ZANON	"
- Franco	MODUGNO	"
- Augusto Antonio	BARBERA	"
- Giovanni	AMOROSO	"
- Francesco	VIGANÒ	"
- Luca	ANTONINI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 17-24 aprile 2018, depositato in cancelleria il 27 aprile 2018, iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Udito nell'udienza pubblica del 2 aprile 2019 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditio l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 17-24 aprile 2018 e depositato il 27 aprile 2018 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della

Costituzione, «anche con riguardo» all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali).

2.- Premette il ricorrente che la legge reg. Siciliana n. 1 del 2018 ha apportato modifiche all'art. 8 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 30 (Norme sull'ordinamento degli enti locali), relativo alle «Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni». Tale disposizione prevedeva originariamente, e continua a prevedere, al secondo comma, che «[l]e variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero Comune». L'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2018, ha aggiunto alla fine del comma sopra riportato le seguenti parole: «, fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2-bis».

Lo stesso art. 1, comma 1, alla lettera *b*), ha introdotto, dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2000, un comma 2-bis, così formulato: «Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali è consentita l'aggiunta della parola “terme” alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio, i cittadini del comune interessato possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell'ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all'adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune».

3.- Secondo il ricorrente, «[p]er effetto delle modifiche approvate», le variazioni delle denominazioni dei Comuni termali della Regione Siciliana, «consistenti nell'aggiunta della parola “terme” alla denominazione originaria», oltre ad essere approvate dal consiglio comunale con la maggioranza qualificata indicata dalla norma, «non sono più soggette a referendum preventivo, da indirsi obbligatoriamente e

COPIA
NON



interessante la popolazione dell'intero comune». Da ciò conseguirebbe che gli abitanti del Comune la cui denominazione viene modificata non verrebbero consultati, ma potrebbero esprimere il proprio dissenso soltanto sottoscrivendo una petizione, da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio della relativa delibera. La mancata sottoscrizione della petizione, sulla base della semplice inerzia dei sottoscrittori, verrebbe equiparata ad una adesione alla modifica della denominazione. Inoltre, aggiunge l'Avvocatura generale dello Stato a sostegno della censura, la disposizione impugnata stabilisce che se la petizione non viene sottoscritta da un numero di cittadini superiore al quinto degli aventi diritto, la delibera diviene efficace.

4.– Le disposizioni di semplificazione della procedura di variazione della denominazione dei Comuni della Regione Siciliana, prevista dalle norme introdotte dalla legge reg. Siciliana n. 1 del 2018, violerebbero, secondo il ricorrente, l'art. 133, secondo comma, Cost., che, nell'attribuire alla Regione il potere di istituire nuovi Comuni e modificare le proprie circoscrizioni e denominazioni, prescrive che debbano essere «sentite le popolazioni interessate».

La costante giurisprudenza della Corte costituzionale avrebbe, infatti, precisato in proposito che sussiste un obbligo di fare ricorso alla «indispensabile forma che il referendum consultivo riveste per appagare l'esigenza partecipativa delle popolazioni interessate» (sono menzionate le sentenze n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981). Inoltre, la Corte costituzionale avrebbe anche di recente precisato che la disposizione costituzionale, nella parte in cui riconosce «il principio di autodeterminazione delle popolazioni locali», vincola anche «le Regioni a statuto speciale» (è richiamata la sentenza n. 21 del 2018).

Del resto, con specifico riferimento all'applicazione dell'art. 133, secondo comma, Cost., alla Regione Siciliana, la Corte costituzionale avrebbe affermato che la parte di tale norma, diretta a garantire la partecipazione popolare delle comunità locali nei confronti delle stesse Regioni condiziona anche la potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana nella materia, «essendo chiaramente uno dei principi di portata generale che connotano il significato pluralistico della nostra democrazia» (è richiamata la sentenza n. 453 del 1989).

Pur se la Regione Siciliana gode, ai sensi dell'art. 14, lettera o), del proprio statuto, di competenza esclusiva in materia di «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative», tale competenza deve esercitarsi «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».

COPIA
NON

Sostiene ancora il ricorrente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni a statuto speciale – seppur libere di dare attuazione a tale principio nelle forme ritenute più opportune, anche equivalenti a quella tipica del *referendum* – devono comunque «assicurare, con pari forza, la completa libertà di manifestazione dell’opinione da parte dei soggetti chiamati alla consultazione, al riparo cioè da ogni condizionamento esterno nel momento del suo svolgimento e quindi con l’osservanza delle opportune forme di segretezza adeguate a tali fini» (è richiamata la sentenza n. 453 del 1989).

5.– Il ricorrente ritiene che la forma di consultazione introdotta dalla disposizione impugnata non soddisfi alcuna delle condizioni previste dall’art. 133, secondo comma, Cost. e rappresenti una deroga alla stessa normativa regionale adottata in materia di variazione territoriale e di denominazione dei Comuni dalla legge reg. Siciliana n. 30 del 2000, che ha previsto, all’art. 8, il *referendum* consultivo come unica forma idonea a soddisfare il principio di partecipazione della popolazione interessata.

La modalità di consultazione prevista dalla legge reg. Siciliana n. 1 del 2018, nonostante l’ambito di autonomia riconosciuto alle Regioni a statuto speciale nella materia *de qua*, sarebbe comunque in contrasto con la Costituzione, perché la previsione di una petizione nella quale è consentito solo di manifestare dissenso rispetto alla variazione della denominazione del Comune – petizione sottoscritta soltanto da una parte degli elettori – non potrebbe considerarsi equivalente allo svolgimento di un *referendum*, volto a consultare l’intera popolazione interessata alla variazione. Né la semplice inerzia della popolazione, alla quale la disposizione impugnata vorrebbe attribuire il significato di manifestazione del consenso, potrebbe equipararsi ad una adeguata espressione di volontà, in assenza dell’indizione di una consultazione pubblica e ufficiale quale quella prevista dall’art. 133, secondo comma, Cost.

6.– Osserva l’Avvocatura generale dello Stato che la presentazione della petizione costituisce oltretutto un accadimento meramente eventuale, siccome rimesso all’iniziativa dei suoi presentatori.

Ciò risulterebbe incompatibile con la natura obbligatoria della consultazione, richiesta dalla giurisprudenza costituzionale.

Ancora, mancherebbe del tutto il carattere preventivo della consultazione stessa, cui avrebbe fatto riferimento la Corte costituzionale nelle sentenze n. 453 del 1989 e n. 36 del 2011, stabilendo che la consultazione integra un elemento costitutivo del procedimento di variazione, a garanzia del principio di autodeterminazione e

COPIA
NON

partecipazione popolare: infatti, la legge regionale impugnata condizionerebbe alla scadenza del termine entro il quale devono verificarsi le attività previste in capo ai sottoscrittori non il vero e proprio perfezionamento della delibera comunale, ma la sua mera efficacia.

7.– Infine, la modalità di consultazione introdotta dalla norma impugnata non garantirebbe neppure le «opportune forme di segretezza», richieste dalla giurisprudenza costituzionale al fine di porre al riparo da ogni condizionamento esterno la popolazione interessata. Ciò in quanto sarebbe palese e univocamente attribuibile la manifestazione di volontà dei sottoscrittori della petizione e, per esclusione, sarebbe tale anche quella degli elettori che non la sottoscrivono, la cui condotta inerte verrebbe considerata di adesione alla modifica di denominazione dei Comuni.

Del resto, sostiene l’Avvocatura generale dello Stato, alla petizione potrebbero estendersi i rilievi espressi dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 453 del 1989, che ha respinto la tesi della equiparabilità di istanze di cittadini dirette a promuovere iniziative di variazione territoriale alla consultazione prevista dall’art. 133, secondo comma, Cost., osservando che è «evidente che la sottoscrizione di dette istanze costituisce un modo di espressione dell’opinione che non offre garanzie circa la libertà di ciascuno in relazione a possibili condizionamenti esterni», e che altro è il momento dell’iniziativa, altro quello della consultazione vera e propria delle popolazioni interessate.

8.– La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, promuove questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali), per violazione dell’art. 133, secondo comma, della Costituzione, «anche con riguardo» all’art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455).

Il ricorso è proposto nei confronti dell’intera legge regionale, la quale consta, peraltro, di due soli articoli: l’art. 1, che apporta modifiche all’art. 8 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2000, n. 30 (Norme sull’ordinamento degli enti locali),

COPIA
NON

in materia di «variazioni di denominazioni di comuni termali», e l'art. 2, che disciplina l'entrata in vigore della legge stessa.

Osserva, in particolare, il ricorrente che l'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2018, modifica quanto originariamente disposto dall'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2000 in tema di variazioni territoriali e di denominazione dei Comuni.

Quest'ultimo articolo stabilisce, in via generale, che alle variazioni territoriali dei Comuni si provvede con legge, previo *referendum* da svolgere presso le popolazioni interessate (comma 1), coinvolgendole «nella loro interezza» (comma 3), *referendum* valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto (comma 7). Prevede, inoltre, che anche le variazioni di denominazione dei Comuni, consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione – sempre da approvare, s'intende, con legge regionale – sono soggette a *referendum*, «sentita la popolazione dell'intero comune» (comma 2).

Ebbene, l'impugnato art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2018 stabilisce che a tale ultima previsione siano aggiunte le parole «, fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2-bis»; la successiva lettera *b*) del medesimo comma 1 introduce poi, al ricordato art. 8, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 30 del 2000, un comma 2-bis così formulato: «Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali è consentita l'aggiunta della parola “terme” alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio, i cittadini del comune interessato possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell'ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all'adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune».

Ritiene, dunque, il ricorrente che la disposizione così introdotta si ponga in contrasto con quanto previsto dall'art. 133, secondo comma, Cost. – ai sensi del quale la Regione, «sentite le popolazioni interessate», può con sue leggi modificare le denominazioni dei Comuni – anche in relazione a quanto disposto dall'art. 14 dello statuto reg. Siciliana, che alla lettera *o*) riconosce alla Regione stessa potestà legislativa

COPIA
NON

esclusiva quanto al «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative», però «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».

L’Avvocatura generale dello Stato afferma che la introdotta deroga al ricorso alla consultazione referendaria, per la sola ipotesi dell’aggiunta della parola «terme» alla denominazione del Comune, non soddisfarebbe alcuna delle condizioni ricavabili dalla predetta disposizione costituzionale, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, la modalità di consultazione prescelta per il mutamento di denominazione – una petizione da sottoscrivere dai cittadini del Comune, se dissidenti rispetto alla proposta di modifica – renderebbe il coinvolgimento della popolazione comunale solo eventuale e non più obbligatorio, non riguarderebbe l’intera popolazione interessata, determinerebbe una consultazione non già preventiva ma successiva rispetto all’approvazione della proposta, non garantirebbe, infine, le opportune forme di segretezza che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dovrebbero porre i partecipanti alla consultazione, nel momento del suo svolgimento, al riparo da ogni condizionamento esterno.

2.– Come risulta dal resoconto stenografico della seduta del 31 gennaio 2018 dell’Assemblea Regionale Siciliana (Seguito della discussione del disegno di legge n. 75/A: «Variazione di denominazione dei comuni termali»), l’approvazione della disposizione impugnata è stata mossa dalla «esigenza di dare un percorso diverso a quei comuni che contengono nel proprio territorio un insediamento termale», evitando i «gravosi» costi economici di un *referendum*.

In nome di esigenze di semplificazione, celerità e risparmio, viene così introdotta – nell’ambito di un ordinamento regionale che, per i mutamenti di denominazione dei Comuni come per le loro variazioni territoriali, prevede il *referendum* quale modalità di consultazione delle popolazioni interessate (art. 8 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2000) – una puntuale deroga alla disciplina generale, per la sola ipotesi in cui un Comune, sul territorio del quale insistano insediamenti o bacini termali, intenda aggiungere la parola “terme” alla propria precedente denominazione.

Deve essere anche sottolineato, benché non costituisca oggetto d’impugnativa, che, proprio per effetto del tenore della deroga introdotta dalla disposizione impugnata, non è chiaro se la modificazione della denominazione originaria del Comune, consistente nell’aggiunta della parola «terme», debba continuare ad essere disposta con legge regionale (come del resto prescrive per ogni modifica di denominazione

COPIA
NON

l'art. 133, secondo comma, Cost.), all'esito di un complessivo procedimento, in cui l'approvazione della deliberazione del consiglio comunale costituisce solo fase preliminare; o se, invece, la modificazione in parola possa conseguire alla sola approvazione della citata deliberazione del consiglio comunale interessato, a maggioranza dei due terzi, che «acquista efficacia» dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione (salvo che entro tale termine sia presentata una petizione da parte dei cittadini del Comune dissidenti, in numero non inferiore a un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso).

3.– Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 133, secondo comma, Cost. è certamente destinato alle Regioni a statuto ordinario, che devono adempiere l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante ricorso al *referendum* (sentenze n. 2 del 2018, n. 214 del 2010, n. 237 del 2004, n. 94 del 2000, n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981). La disposizione costituzionale in parola, si è anche affermato, vincola le stesse Regioni a statuto speciale, nella parte in cui riconosce il principio di necessaria consultazione delle popolazioni locali, principio radicato nella tradizione storica (sentenza n. 279 del 1994) e connaturato all'articolato disegno costituzionale delle autonomie in senso pluralista (sentenza n. 453 del 1989).

Con specifico riferimento alla Regione Siciliana, questa stessa Corte ha già stabilito che tale principio, «di portata generale» e caratterizzante «il significato pluralistico della nostra democrazia», condiziona anche la potestà legislativa esclusiva regionale nella materia qui in esame (ancora sentenza n. 453 del 1989). Del resto, come opportunamente osserva l'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 14, lettera *o*), dello statuto reg. Siciliana, pur attribuendo alla Regione stessa potestà legislativa esclusiva in materia di «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative», prevede che tale competenza sia esercitata «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».

Ancora di recente (sentenza n. 21 del 2018, sulla scorta di quanto già riconosciuto dalla citata sentenza n. 453 del 1989), la giurisprudenza costituzionale ha precisato che le Regioni a statuto speciale restano peraltro libere di dare attuazione al principio in questione nelle forme procedurali ritenute più opportune.

Nel caso ora in esame, si tratta perciò di stabilire se la specifica modalità di consultazione della popolazione interessata, prescelta dalla disposizione impugnata, sia idonea a soddisfare il principio costituzionale sancito dall'art. 133, secondo comma, Cost.

4.– La risposta deve essere negativa e la questione è perciò fondata.

COPIA
NON



In disparte ogni considerazione sulla possibilità, per la legge regionale – e particolarmente per la legge di una Regione a statuto speciale – di prevedere l’adozione, nella materia in esame, di forme di consultazione alternative al *referendum*, certo è che la particolare disciplina della petizione, apprestata dalla disposizione impugnata, non costituisce procedura idonea a soddisfare il principio costituzionale in parola.

Al cospetto della deliberazione di variazione della denominazione del Comune, adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, il comma 2-*bis* dell’art. 8 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2000, comma inserito dall’art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2018, stabilisce che i cittadini «possono» esprimere il proprio dissenso sulla modifica, presentando appunto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione, una petizione presso la sede del Comune.

Se sottoscritta da almeno un quinto degli elettori del Comune, la presentazione della petizione ha l’effetto di impedire che la deliberazione di modifica approvata dal consiglio comunale acquisti efficacia.

La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato (sentenze n. 2 del 2018 e n. 453 del 1989) che la presentazione di istanze, richieste o petizioni non garantisce il rispetto del principio di autodeterminazione, soprattutto perché un conto è il momento dell’iniziativa, altro è quello della consultazione vera e propria dell’intera popolazione interessata, da condurre secondo modalità che garantiscano a tutti e a ciascuno adeguata e completa informazione e libertà di valutazione.

L’adempimento attraverso cui si “sentono” le popolazioni interessate costituisce una fase obbligatoria, che deve avere autonoma evidenza nel procedimento di variazione territoriale o di modifica della denominazione del Comune (*ex multis*, sentenze n. 36 del 2011, n. 237 del 2004 e n. 47 del 2003): mentre la disposizione impugnata prevede che, se nessuna petizione viene presentata, la deliberazione del Consiglio comunale «acquista efficacia», cioè è idonea a produrre i propri effetti giuridici nell’ordinamento.

Il legislatore siciliano ha ritenuto di ovviare alla mancata previsione di una reale fase di consultazione dei cittadini stabilendo che «la mancata sottoscrizione della petizione equivale all’adesione alla modifica di denominazione». Si tratta di una inammissibile attribuzione di significato ad una semplice inerzia, alla quale non può evidentemente essere riconosciuto alcun valore giuridico, meno che mai quello di adesione alla modifica, all’esito di una assai singolare “consultazione tacita”.

COPIA
NON

A sua volta singolare, e in parte persino contraddittoria con tale ultima previsione, risulta, a ben vedere, l'attribuzione di un effetto di "veto" alla presentazione di una petizione, sottoscritta da almeno un quinto di elettori dissidenti rispetto alla deliberazione adottata dal consiglio comunale: scelta che assegna un incongruo potere di blocco a una minoranza, pur a fronte dell'asserito significato adesivo alla proposta di modifica, assegnato al comportamento di coloro (la maggioranza) che tale petizione non abbiano sottoscritto.

Né, ai fini del rispetto del principio contenuto nell'art. 133, secondo comma, Cost., rileva che il consiglio comunale interessato adotti la deliberazione di modifica della denominazione a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, poiché l'interesse garantito dall'obbligo di consultazione è riferito direttamente alle popolazioni e non ai loro rappresentanti elettivi (analogamente sentenza n. 94 del 2000).

5.- Alla luce del principio di cui all'art. 133, secondo comma, Cost. e nel contesto caratterizzato dalla disciplina generale recata dalla legge reg. Siciliana n. 30 del 2000, la puntuale deroga introdotta dalla disposizione impugnata si rivela dunque costituzionalmente illegittima.

Da una parte, le affermate esigenze di celerità, semplificazione procedurale e risparmio di risorse finanziarie potrebbero valere al cospetto di qualunque modifica della denominazione di un Comune, non solo per quelle volte ad aggiungere la parola «terme» alla denominazione originaria; dall'altra, tuttavia, ogni proposta tesa al mutamento di denominazione deve, in principio, consentire il coinvolgimento dell'intera popolazione interessata, poiché si tratta sempre di incidere su «un elemento non secondario dell'identità dell'ente esponenziale della collettività locale» (sentenza n. 237 del 2004, con riferimento a una proposta di "mera integrazione" della denominazione originaria, su iniziativa del consiglio comunale).

Anche di recente questa Corte ha ribadito che la denominazione di un Comune connota l'identità della popolazione facente parte dell'ente territoriale, poiché la toponomastica ha una fondamentale funzione comunicativa e simbolica, tesa a valorizzare nelle denominazioni le tradizioni del territorio (sentenza n. 210 del 2018, sia pur riferita al particolare contesto linguistico della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol).

Infine, pur non essendo oggetto di censura da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, aggrava l'illegittimità costituzionale della disciplina impugnata l'ambiguità della previsione secondo cui la delibera del consiglio comunale, che adotta questa

COPIA
NON



specifica tipologia di modifica della denominazione comunale, «acquista efficacia» alla scadenza del termine previsto per la presentazione della petizione, nulla essendo chiarito rispetto alla necessità che sia una legge regionale a provvedere definitivamente.

6.– Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2018. L'art. 2 della medesima legge, che si limita a disciplinare l'entrata in vigore della norma veicolata dall'art. 1, non può che seguire la medesima sorte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 (Variazione di denominazione dei comuni termali).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2019.

*Il presidente: Lattanzi
Il redattore: Zanon
Il cancelliere: Milana*

Depositata in cancelleria il 23 maggio 2019.

Il direttore della cancelleria: Milana

(2019.27.2119)045

COPIA NON VALIDA DAL SITO UFFICIALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Ordinanza 23 maggio - 19 giugno 2019, n. 151.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio	LATTANZI	Presidente
- Aldo	CAROSI	Giudice
- Marta	CARTABIA	"
- Mario Rosario	MORELLI	"
- Giancarlo	CORAGGIO	"
- Giuliano	AMATO	"
- Silvana	SCIARRA	"
- Daria	de PRETIS	"
- Nicolò	ZANON	"
- Franco	MODUGNO	"
- Augusto Antonio	BARBERA	"
- Giulio	PROSPERETTI	"
- Giovanni	AMOROSO	"
- Francesco	VIGANÒ	"
- Luca	ANTONINI	"

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali), promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con tre ordinanze del 29 giugno 2018, iscritte ai numeri 196, 197 e 198 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Visto l'atto di costituzione di Marta D'Alia;

uditò nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio del 22 maggio 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato;

COPIA

udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2019 l'avvocato Giovanni Scala per Marta D'Alia.

Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con tre ordinanze del 29 giugno 2018 (reg. ord. n. 196, n. 197 e n. 198 del 2018), dal contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali);

che la disposizione censurata prevede l'applicazione all'elezione dei consigli circoscrizionali delle modifiche e integrazioni apportate dai primi due commi dello stesso art. 3 alla legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), in materia di elezioni comunali;

*che, come riferisce il giudice *a quo*, le questioni traggono origine da tre distinti ricorsi, proposti da altrettanti candidati alle elezioni dei consigli circoscrizionali, risultati non eletti ai sensi del verbale dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Palermo del 5 luglio 2017, ricorsi ove si argomentava un'erronea ripartizione dei seggi;*

che tale erronea ripartizione sarebbe dovuta all'omessa detrazione del seggio attribuito, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, al candidato Presidente non eletto maggiormente votato da quelli assegnati alle liste allo stesso collegio, così come sarebbe richiesto dall'art. 4, comma 3-ter, della medesima legge;

che i citati ricorsi erano stati accolti dal Tribunale amministrativo regionale per la Regione Sicilia - Palermo, sezione prima, con sentenze 17 novembre 2017, n. 2685 e n. 2676, e 10 novembre 2017, n. 2550, appellate innanzi al collegio rimettente;

che l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 disciplina l'elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, mentre il successivo art. 4-ter – inserito dall'art. 9 della legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali) – regola l'elezione del consiglio circoscrizionale, facendo rinvio ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'art. 4, senza fare menzione del comma 6 (relativo al premio di maggioranza) e del citato comma 3-ter, aggiunto solo

*COPIA
NON*

successivamente dall'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016;

che quest'ultimo articolo ha infatti modificato gli artt. 2 e 4 della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, nel secondo caso novellando il comma 7, con l'attribuzione di un seggio consiliare al candidato Sindaco non eletto maggiormente votato (purché abbia conseguito un numero di voti non inferiore al venti per cento), e con l'inserimento del comma 3-ter, secondo cui tale seggio deve essere detratto da quelli spettanti alle liste collegate allo stesso candidato (con conseguente rimodulazione del premio di maggioranza previsto dal comma 6);

che ad avviso del rimettente le modifiche sembrerebbero riguardare le sole elezioni comunali, tenuto conto che l'art. 4-ter della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, che indica le disposizioni da applicare alle elezioni circoscrizionali, senza includere il nuovo comma 3-ter dell'art. 4, non è stato oggetto d'intervento legislativo;

che, nondimeno, il quadro normativo sarebbe complicato da quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016, oggetto di censura, ove, con una formula apparentemente di chiusura, si stabilisce che «[l]e disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali», secondo un'ottica apparentemente d'integrale rinvio alla disciplina dell'elezione dei Consigli comunali;

che tale formulazione sarebbe imprecisa, dimostrando innanzi tutto un'eccedenza rispetto allo scopo, tenuto conto che le modifiche concernenti l'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 non si applicano certamente all'elezione dei consigli circoscrizionali, rivelandosi già in ciò una prima inesattezza del legislatore;

che, inoltre, il fatto che l'art. 4-ter della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 facesse e faccia rinvio solamente ad alcune delle disposizioni dell'art. 4 della medesima legge, non menzionando in particolare il ricordato comma 3-ter, sul meccanismo di detrazione, e il comma 6, relativo al premio di maggioranza, non sarebbe casuale e, almeno per quest'ultimo, non potrebbe neppure imputarsi a un difetto di coordinamento normativo, trattandosi di una disposizione già in vigore quando fu introdotto l'art. 4-ter, che dunque consapevolmente il legislatore regionale avrebbe deciso di non applicare all'elezione del consiglio circoscrizionale;

che, infatti, tale differenza di sistema elettorale sarebbe motivata dalla diversa natura del Consiglio comunale, funzionale al governo locale, e di quello circoscrizionale, da sempre concepito come un organo assembleare, con funzioni per lo più consultive, al crocevia tra la partecipazione e il decentramento;

COPIA
NON

che, pertanto, l'art. 4-*ter* della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 farebbe consapevole rinvio alle sole disposizioni per l'elezione del Consiglio comunale compatibili con l'elezione del consiglio circoscrizionale, mentre la disposizione censurata sarebbe all'apparenza ispirata a un criterio di segno opposto, d'integrale rinvio, la qual cosa comporterebbe più di un dubbio sulla sua ragionevolezza, equiparando istituti e realtà disomogenei, con l'introduzione anche per i consigli circoscrizionali di un correttivo di tipo maggioritario;

che, pertanto, in tale contesto normativo, la disposizione oggetto di censura risulterebbe evidentemente priva di razionalità intrinseca, ovvero d'intellegibilità e coerenza (evocando l'immagine di quel «gregge privo di pastore», raffigurata nella sentenza n. 204 del 1982), poiché della stessa potrebbero darsi più interpretazioni, tutte ugualmente plausibili e, in un certo senso, equivalenti;

che, malgrado la possibilità di ricostruire il contenuto della legge attraverso un'interpretazione sistematica, come avrebbe fatto il giudice di primo grado, dell'interpretazione costituzionalmente orientata, pur ritenuta da questa Corte piuttosto un obbligo che non una facoltà del giudice (per tutte è richiamata l'ordinanza n. 63 del 1989), dovrebbe farsi un uso sorvegliato in materia elettorale, gravando sul legislatore un dovere primario di *clare loqui*;

che, inoltre, la disposizione censurata porrebbe seri dubbi di conformità anche rispetto all'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto la soggezione del giudice soltanto alla legge presupporrebbe che questa sia decifrabile attraverso una funzione conoscitiva nel cui esercizio si riaffermi il legame tra la funzione giurisdizionale e la sovranità popolare, dovendosi privilegiare il promovimento della questione di legittimità costituzionale di una disposizione non razionalmente intellegibile, piuttosto che la ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata, oltre tutto in una direzione non definita e non scevra da valutazioni opinabili, che andrebbero lasciate alla volontà politica;

che le questioni, in quanto preordinate a espungere dall'ordinamento un disposto normativo indecifrabile e comunque irrazionale, sia sul piano della razionalità formale, sia di quella pratica (sono richiamate le sentenze n. 113 del 2015 e n. 172 del 1996), sarebbero, quindi, non manifestamente infondate e altresì rilevanti ai fini della decisione, poiché, ove non si dovesse fare applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016, i giudizi *a quibus* andrebbero risolti alla luce del chiaro disposto dell'art. 4-*ter* della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, che non prevede né

COPIA
NON

richiama alcun meccanismo di detrazione o pre-deduzione dei seggi, con la conferma del risultato elettorale originario favorevole agli appellanti;

che nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2018 si è costituita, con atto depositato l'11 febbraio 2019, Marta D'Alia, parte appellata nel giudizio *a quo*, argomentando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal collegio rimettente;

che, in primo luogo, le questioni sarebbero inammissibili per violazione dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e degli artt. 1 e 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, poiché l'ordinanza di rimessione non disporrebbe la notifica al Presidente della Giunta regionale e la comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, come prescritto quando la questione concerne una legge regionale;

che, in secondo luogo, le questioni sarebbero altresì inammissibili in quanto il giudice *a quo* non avrebbe fatto uso del proprio potere interpretativo, attraverso la ricerca delle praticabili ipotesi ermeneutiche (è richiamata la sentenza n. 220 del 2014), affermando chiaramente che della disposizione oggetto di censura potrebbero darsi diverse interpretazioni, tutte plausibili, e indicando anche una lettura «intellegibile» della stessa, ma censurandone una possibile illegittima interpretazione;

che, infatti, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, le questioni di legittimità costituzionale non possono risolversi nel chiarimento di un mero dubbio interpretativo, consentendo al giudice rimettente di sottrarsi «al proprio potere-dovere di interpretare la legge» (ordinanza n. 161 del 2015), poiché il sindacato di costituzionalità non è teso alla valutazione dell'incertezza in ordine all'applicabilità delle norme, ma all'eliminazione della norma viziata (così l'ordinanza n. 427 del 1994), non potendo costituire una sede di revisione delle interpretazioni offerte (si richiama l'ordinanza n. 410 del 1994), con conseguente inammissibilità delle questioni che prospettano «una difficoltà nell'identificazione della norma [...] applicabile ai processi in corso» (ordinanza n. 355 del 2004), ovvero «una questione meramente interpretativa che avrebbe potuto e dovuto risolvere autonomamente, adottando, anche se non condivisa, l'interpretazione conforme a Costituzione» (ordinanza n. 59 del 2004), nonché delle questioni in cui si censi solo una certa interpretazione che non si condivide (è citata l'ordinanza n. 548 del 1988) e di quelle volte a ottenere un mero avallo interpretativo

COPIA
NON

(*ex multis*, sono richiamate le ordinanze n. 266, n. 97 e n. 58 del 2017 e n. 87 del 2016), specie in presenza d'indirizzi giurisprudenziali non del tutto stabilizzati (si richiama l'ordinanza n. 92 del 2015);

che, anzi, nel caso di specie il collegio rimettente avrebbe totalmente eluso il compito d'individuare il senso della disposizione censurata (viene richiamata l'ordinanza n. 212 del 2002), con conseguente manifesta inammissibilità delle questioni (si citano la sentenza n. 10 del 2013 e l'ordinanza n. 212 del 2011);

che, inoltre, le questioni sarebbero inammissibili anche per difetto e contraddittorietà della motivazione (sono richiamate le sentenze n. 184 e n. 161 del 2017), argomentando il giudice rimettente, sia la non intellegibilità della disposizione censurata, sia la plausibilità di più interpretazioni, affermazioni in evidente e insanabile contraddizione tra loro, specie tenuto conto che verrebbe indicata anche «una interpretazione alternativa della norma, ritenuta conforme ai principi costituzionali» (ordinanza n. 87 del 2016);

che ulteriore motivo d'inammissibilità deriverebbe dal mancato esperimento dell'interpretazione conforme (sono richiamate le sentenze n. 69 del 2017, n. 203 del 2016, n. 206, n. 181 e n. 3 del 2015, n. 21 del 2013, n. 301 del 2003 e n. 356 del 1996), affermando il collegio rimettente che, benché possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, nella materia elettorale dovrebbe comunque privilegiarsi il promovimento della questione di legittimità costituzionale, con un modo di procedere in contrasto anche con il più recente orientamento di questa Corte, secondo cui l'ordinanza di rimessione deve pur sempre adeguatamente motivare sul perché non sia ritenuta praticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata (da ultimo è richiamata la sentenza n. 15 del 2018);

che, infine, le questioni dovrebbero ritenersi inammissibili anche per erroneità del presupposto interpretativo, in quanto il meccanismo della detrazione del seggio non risponderebbe alla volontà del legislatore regionale d'introdurre un correttivo di tipo maggioritario, come sostenuto dall'ordinanza di rimessione, ma sarebbe ispirato a una logica proporzionale, senza equiparare, pertanto, istituti disomogenei;

che, nel merito, le questioni sarebbero comunque non fondate;

che, con particolare riferimento alle censure promosse in relazione all'art. 3 Cost., l'ampia discrezionalità del legislatore in materia elettorale sarebbe sanzionabile solo quando il suo esercizio risulti manifestamente irragionevole (sono richiamate le sentenze n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del

COPIA
NON

2010, n. 260 del 2002, n. 107 del 1996 e n. 438 del 1993), mentre il giudizio di ragionevolezza potrebbe trovare ingresso solo ove l'irrazionalità o l'iniquità delle norme sia manifesta e irrefutabile (si richiamano la sentenza n. 86 del 2017 e, in senso conforme, le sentenze n. 434 del 2002 e n. 46 del 1993), oppure quando la formulazione della norma sia tale da dar luogo ad applicazioni distorte o ambigue (è richiamata la sentenza n. 107 del 2017), presupposti che non ricorrerebbero nel caso di specie;

che, infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016, il sistema di elezione dei consigli circoscrizionali sarebbe ora disciplinato dal combinato disposto dell'art. 3, comma 3, della stessa legge e dell'art. 4-ter della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, applicandosi quindi a tali elezioni anche l'art. 4, comma 3-ter, di tale legge, che prevede il meccanismo di detrazione del seggio attribuito al candidato Presidente non eletto;

che tale interpretazione non solo sarebbe l'unica conforme a Costituzione, ma anche (e ancor prima) l'unica compatibile con elementari canoni di razionalità e coerente con l'attuale formulazione dell'art. 4, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, di sicura applicazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali – ove si stabilisce che, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sia proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di Presidente, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti – poiché, volendo ritenere non applicabile il più volte citato meccanismo di detrazione, si dovrebbe invertire l'ordine delle operazioni ivi previste, dapprima proclamando eletto a consigliere il candidato alla presidenza non eletto maggiormente votato e solo successivamente procedere al riparto dei residui seggi tra le varie liste o gruppi di lista;

che, dunque, sarebbe evidente il rapporto di presupposizione logica tra i commi 3-ter e 7 dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, implicito nella scelta d'introdurre l'elezione in consiglio del primo dei candidati Presidente non eletti, poiché in caso contrario non sarebbe disciplinato da quale lista o gruppo di liste dovrebbe detrarsi il relativo seggio;

che il meccanismo della detrazione, infine, non introdurebbe alcun correttivo maggioritario, esprimendo anzi una chiara logica proporzionale, in quanto altrimenti si avrebbe un premio non per la maggioranza, bensì per la minoranza, con una distorsione tra voti espressi e attribuzione dei seggi in una «misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di egualianza del voto» (sentenza n. 1 del 2014);

che, con specifico riferimento alla violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost.,

COPIA
NON



secondo la difesa della parte, il giudice *a quo* peccherebbe di «formalismo interpretativo», mentre l'interpretazione dovrebbe sempre essere logico-sistematica e, per definizione, teleologico-assiologica, non potendosi usare come unico criterio ermeneutico quello testuale (sono richiamate le sentenze n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014);

che, quindi, nel caso in esame, più che di una questione di legittimità costituzionale, si sarebbe in presenza di una questione relativa al coordinamento fra norme successive nel tempo in cui, come sottolineato dal giudice di prime cure, spetterebbe all'operatore giuridico ricostruire il contesto normativo, tenuto conto di quello ordinamentale di riferimento, mentre la ricostruzione offerta dal collegio rimettente, oltre a risultare anacronistica, porterebbe a un risultato paradossale e incostituzionale, recante una distorsione della rappresentatività e dell'uguaglianza del voto incompatibile con gli artt. 1 e 48 Cost.;

che il Presidente della Giunta regionale non è intervenuto in alcun giudizio.

Considerato che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con tre distinte ordinanze, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali);

che, in particolare, l'art. 3 di detta legge modifica l'art. 4 della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale), in materia di composizione ed elezione dei Consigli comunali, novellando i commi 6 e 7, introducendo il comma 3-ter e stabilendo, al censurato comma 3, che tali modifiche «si applicano anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali», la cui disciplina è contenuta nell'art. 4-ter della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, ove si rinvia, però, ai soli commi 1, 2, 4, 5 e 7 del precedente art. 4;

che, secondo il giudice *a quo*, la disposizione censurata determinerebbe, in primo luogo, una violazione dell'art. 3 Cost., poiché, operando un generico rinvio alla disciplina dell'elezione dei Consigli comunali, introdurrebbe elementi d'incoerenza e di non intellegibilità nella disciplina dell'elezione dei consigli circoscrizionali, in quanto consentirebbe anche interpretazioni nel senso di un'irragionevole equiparazione tra organi differenti;

COPIA
NON

che, in secondo luogo, sarebbe violato anche l'art. 101, secondo comma, Cost., perché la carenza d'intellegibilità e di coerenza della disposizione oggetto di censura pregiudicherebbe la stessa applicazione del preceitto secondo cui «[i] giudici sono soggetti soltanto alla legge»;

che le tre ordinanze di rimessione pongono questioni identiche in relazione alla norma censurata e ai parametri costituzionali evocati e, pertanto, i giudici vanno riuniti per essere congiuntamente esaminati e decisi con unica pronuncia;

che, in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione della parte privata relativa alla violazione dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e degli artt. 1 e 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, poiché, pur in assenza di specifica e testuale disposizione, le ordinanze di rimessione sono state comunque notificate al Presidente della Giunta regionale in data 23 ottobre 2018, oltre che comunicate al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana a mezzo posta elettronica certificata in data 29 giugno 2018;

che, invece, sono fondate le eccezioni d'inammissibilità relative al mancato esercizio, da parte del giudice *a quo*, dei poteri propri della funzione giurisdizionale, in presenza di quella che lo stesso giudice considera una mera scarsa comprensibilità della disposizione censurata nel contesto normativo di riferimento;

che, infatti, il collegio rimettente afferma che della stessa disposizione potrebbero darsi diverse interpretazioni, tutte plausibili, ritenendo però opportuno sollevare le questioni in virtù di un'asserita peculiarità della materia elettorale, sebbene venga altresì riconosciuta la possibilità di tali interpretazioni, tra cui quella che sarebbe conforme a Costituzione, quale quella adottata dal giudice di prime cure;

che, quindi, la scarsa comprensibilità della disposizione oggetto di censura non è conseguenza della sua irragionevolezza e non intellegibilità, ma è il frutto del mancato ricorso a un'interpretazione in chiave sistematica della stessa, poiché il contrasto lessicale tra l'art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016 e l'art. 4-ter, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 – in ragione del rinvio da parte di quest'ultimo ai soli commi 1, 2, 4, 5 e 7 del precedente art. 4, rinvio rimasto immutato in seguito all'inserimento nell'art. 4 del comma 3-ter – risulta soltanto apparente, tenuto conto che, come osservato dal giudice di primo grado, sussiste un nesso di presupposizione logica tra il comma 3-ter e il comma 7 dell'art. 4, anche perché, altrimenti argomentando, non vi sarebbe alcuna regola chiara su come individuare il

COPIA
NON



seggio da attribuire al candidato Presidente non eletto maggiormente votato;

che, pertanto, il giudice rimettente ha rimesso innanzi a questa Corte una questione meramente interpretativa sulla successione temporale di disposizioni legislative (ordinanza n. 355 del 2004), che ben avrebbe potuto essere superata attraverso l'esegesi della disposizione censurata;

che, inoltre, con specifico riferimento alle doglianze relative alla violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost., la scarsa chiarezza delle disposizioni normative non pone certo in discussione il principio costituzionale della soggezione del giudice solo alla legge, che costituisce, anzi, l'usbergo messo a sua disposizione per risolvere senza interferenze le questioni innanzi a lui sottoposte;

che, in conclusione, la sottrazione del giudice rimettente «al proprio potere-dovere di interpretare la legge» (ordinanza n. 161 del 2015; nello stesso senso, si veda l'ordinanza n. 212 del 2011) comporta la manifesta inammissibilità delle questioni, restando assorbiti anche gli ulteriori profili d'inammissibilità eccepiti dalla parte costituita.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali), sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2019.

Il presidente: Lattanzi
Il redattore: Amato
Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2019.

Il direttore della cancelleria: Milana

(2019.27.2111)045

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Approvazione della graduatoria definitiva del bando di attuazione della misura 5.68 "Misure a favore della commercializzazione" del PO FEAMP 2014-2020.

Con D.D.G. n. 73 dell'8 marzo 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al bando di attuazione della Misura 5.68 "Misure a favore della commercializzazione" - PO FEAMP 2014-2020, a sostegno delle Organizzazioni di Produttori (OP), approvato con il D.D.G. n. 443 del 31 luglio 2018.

Allegato A

N.	Cod. SIPA	Richiedente	Importo Progetto (€)	Importo ammesso (€)	Punteggio
1	30/MCO/18	Organizzazione di Produttori (OP) del Gambero e della Triglia del Canale - Mazara del Vallo (TP)	100.000,00	100.000,00	2,10
2	27/MCO/18	Organizzazione di Produttori (OP) della Pesca di Trapani e delle Isole Egadi Società Cooperativa - Trapani	99.663,00	99.663,00	2,08
3	29/MCO/18	Organizzazione di Produttori (OP) della Pesca di Trapani - Trapani	100.000,00	100.000,00	2,01
4	28/MCO/18	Organizzazione di Produttori (OP) della Pesca del Tonno con il Sistema del Palangaro - Marsala (TP)	100.000,00	100.000,00	2,00

Il D.D.G. n. 73 dell'8 marzo 2019 e l'allegato A, con i beneficiari ammessi a finanziamento, è disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea al seguente indirizzo: http://pti.region.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_DipPesca_News?_piref857_7095443857_4727729_4727729.strutsAction=%2FthematicNews.do?stepThematicNews-det_news&idNews=198399019&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipPesca.

(2019.28.2188)003

Approvazione del Piano degli interventi infrastrutturali e di prevenzione degli incendi boschivi (PIIPIB) delle proprietà boschive dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del comune di Troina.

Sono pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione siciliana, nella sezione "Attività del Dipartimento - Pianificazione e programmazione forestale - Piani di Gestione forestale", al link:

http://pti.region.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniali/PIR_Areeconomiche/PIR_programmazione/PIR_PianoIntervSelvInfr/PIR_HPIB_ASSPTROINA, nonché ed ai sensi della legge regionale n. 21, art. 68, al link:

http://pti.region.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniali/PIR_Infoedocumenti/PIR_Ir21art68/PIR_DecretiAssessoriali_Base/PIR_DecretiAssessoriali2019/sansione0563.pdf,

il Piano degli interventi infrastrutturali e di prevenzione degli incendi boschivi (PIIPIB) delle proprietà boschive dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del comune di Troina (EN) ed il relativo decreto dell'Assessore per l'agricoltura n. 64/Gab del 19 giugno 2019 che lo approva.

(2019.28.2163)084

Approvazione dell'integrazione della graduatoria definitiva della misura 1.29 "Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale" del PO FEAMP 2014-2020.

Con decreto n. 337 del 20 giugno 2019 del dirigente generale del

Dipartimento regionale della pesca mediterranea, registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea il 9 luglio 2019 al n. 1141, è stata approvata l'integrazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse e non ammesse della misura 1.29 "Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale" del PO FEAMP 2014-2020, bando a regia 2017, già approvate con D.D.G. n. 47 del 26 febbraio 2019.

Il testo integrale del decreto e degli allegati è consultabile nel sito del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2019.28.2176)126

Approvazione delle graduatorie definitive delle istanze di sostegno a valere sulla misura 1.32 "Salute e sicurezza" del PO FEAMP 2014/2020 - Bando 2018.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea n. 387/PESCA dell'8 luglio 2019 ed allegati A, B e C, sono state approvate le graduatorie definitive delle istanze di sostegno a valere sulla misura 1.32 "Salute e sicurezza" PO FEAMP 2014/2020 - Bando 2018.

Il suddetto D.D.G. è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2019.28.2187)003

Approvazione dell'Avviso per la selezione delle proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani - Misura 5.68 (Misure a favore della commercializzazione) - PO FEAMP 2014-2020 (Interventi a titolarità).

Con decreto n. 389/Pesca del 10 luglio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato approvato l'Avviso per la selezione delle proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione commerciale dei prodotti ittici siciliani - Misura 5.68 (Misure a favore della commercializzazione) - PO FEAMP 2014-2020 (Interventi a titolarità).

Il testo integrale del decreto, dell'Avviso e i relativi allegati sono disponibili nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea al seguente indirizzo:

http://pti.region.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_DipPesca_News?stepThematicNews=det_news&idNews=199637819&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipPesca

(2019.28.2189)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa NICC, con sede in Caltanissetta.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 2004 del 12 giugno 2019, l'avv. Fabrizio Savarino, nato a Palermo il 22 febbraio 1971, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa NICC, con sede in Caltanissetta, in sostituzione della dott.ssa Federica Giorgio.

(2019.26.2013)041

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Ricostituzione del consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

Con decreto n. 33/Gab del 7 giugno 2019, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha ricostituito il consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2019.26.1982)016

Nomina del direttore del Parco archeologico di Lilibeo - Marsala.

Con decreto n. 47/Gab del 7 giugno 2019, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha nominato direttore del Parco archeologico di Lilibeo - Marsala il dott. Enrico Caruso.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2019.26.1983)016

Nomina del direttore del Parco archeologico delle Isole Eolie.

Con decreto n. 48/Gab del 7 giugno 2019, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha nominato direttore del Parco archeologico delle Isole Eolie il dott. Rosario Vilardo.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2019.26.1984)016

Nomina del direttore del Parco archeologico di Tindari.

Con decreto n. 49/Gab del 7 giugno 2019, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha nominato direttore del Parco archeologico di Tindari la dott.ssa Caterina Di Giacomo.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2019.26.1985)016

Nomina del direttore del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci.

Con decreto n. 50/Gab del 7 giugno 2019, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha nominato direttore del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci la dott.ssa Giovanna Lamagna.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2019.26.1986)016

Nomina del direttore del Parco archeologico di Naxos - Taormina.

Con decreto n. 51/Gab del 7 giugno 2019, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha nominato direttore del Parco archeologico di Naxos - Taormina la dott.ssa Gabriella Tigano.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2019.26.1987)016

Nomina del direttore del Parco archeologico di Morgantina e Villa Romana del Casale.

Con decreto n. 52/Gab del 7 giugno 2019, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha nominato direttore del Parco archeologico di Morgantina e Villa romana del Casale la dott.ssa Venera Greco.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2019.26.1988)016

Nomina del direttore del Parco archeologico di Leontinoi.

Con decreto n. 53/Gab del 7 giugno 2019, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha nominato direttore del Parco archeologico di Leontinoi il dott. Lorenzo Guzzardi.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2019.26.1989)016

Nomina del direttore del Parco archeologico di Kamarina e Cave d'Ispica.

Con decreto n. 54/Gab del 7 giugno 2019, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha nominato direttore del Parco archeologico di Kamarina e Cave d'Ispica il dott. Giovanni Di Stefano.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2019.26.1990)016

Nomina del direttore del Parco archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro.

Con decreto n. 55/Gab del 7 giugno 2019, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha nominato direttore del Parco archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro il dott. Calogero Rizzuto.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2019.26.1991)016

Nomina del direttore del Parco archeologico di Gela.

Con decreto n. 56/Gab del 7 giugno 2019, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha nominato direttore del Parco archeologico di Gela il dott. Salvatore Gueli.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2019.26.1992)016

Nomina del direttore del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.

Con decreto n. 57/Gab del 7 giugno 2019, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha nominato direttore del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria il dott. Bernardo Agrò.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2019.26.1993)016

Nomina del direttore del Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato.

Con decreto n. 58/Gab del 7 giugno 2019, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha nominato direttore del Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato la dott.ssa Francesca Spatafora.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2019.26.1994)016

Nomina ad interim del direttore del Parco archeologico di Tindari.

Con decreto n. 68/Gab del 21 giugno 2019, l'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana ha nominato ad interim direttore del Parco archeologico di Tindari l'arch. Orazio Micali.

Il decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato.

(2019.26.2004)016

**ASSESSORATO DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Autorizzazione alla società ICEA s.r.l. dei F.lli Di Fede, con sede legale nel comune di Belpasso, all'utilizzo di un impianto mobile semovente per lo svolgimento di campagne di frantumazione, macinazione, selezione e recupero di rifiuti inerti non pericolosi.

Con decreto n. 664 del 12 giugno 2019 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A. del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la società ICEA s.r.l. dei F.lli Di Fede, con sede legale in via S.P. 3/III Km. 0+300, nel comune di Belpasso (CT), è stata autorizzata all'utilizzo di un impianto mobile semovente per lo svolgimento di campagne di frantumazione, macinazione, selezione e recupero di rifiuti inerti non pericolosi, per svolgere le operazioni R4 e R5 di cui all'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con capacità massima di trattamento pari a circa 270.000 tonn/anno.

(2019.26.2029)119

Decadenza dell'autorizzazione unica rilasciata alla società Asja Ambiente Italia S.p.A. per l'ampliamento di un impianto eolico nel comune di Marsala.

Con decreto n. 582 del 20 giugno 2019, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia ha disposto il mancato accoglimento e l'archiviazione dell'istanza per la concessione di una terza proroga per l'avvio dei lavori e di conseguenza la decadenza dell'autorizzazione unica rilasciata con D.R.S. n. 886 del 14 dicembre 2015 per realizzazione di un ampliamento, consistente nell'installazione di un aerogeneratore di potenza pari a 3,09 Mwe e del relativo esercizio, dell'esistente parco eolico denominato "Baglio Nasco", sito nel territorio del comune di Marsala (TP), in località Parecchiai e Nascao, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso.

(2019.26.2003)087

**ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ**

Cofinanziamento e impegno di somme per la realizzazione di un progetto nel comune di Biancavilla a valere sul Piano nazionale della sicurezza stradale.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1297 del 4 giugno 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 12 giugno 2019 al n. 6, scheda 34, è stato cofinanziato il progetto di "Adeguamento della ex SP80 e realizzazione porta d'ingresso dell'area urbana", CUP: C81B10000100006, al comune di Biancavilla, dell'importo complessivo di € 233.195,37 ed è stata impegnata la somma complessiva di € 163.236,76, a valere sul P.N.S.S., da imputare nell'esercizio finanziario 2019, capitolo 876413 del bilancio della Regione siciliana, rubrica "Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti", codificato al n. U.2.03.01.02.003 del piano conti finanziario allegato al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.e i.

La somma di € 69.958,61, a totale copertura dell'intervento, è a carico del comune di Biancavilla giusta determina dirigenziale n. 106 del 7 aprile 2011.

(2019.26.2043)133

Provvedimenti concernenti finanziamento e impegno di somme per la realizzazione di interventi della Città metropolitana di Messina di cui al Programma "Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020" - Patto del Sud - Interventi sulla rete viaaria secondaria siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1408 del 13 giugno 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 25 giugno 2019, è stato finanziato e impegnato l'intervento: "lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. Sinagra - Limari", della Città metropolitana di Messina a valere sul Programma Patto del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP B67H17000300001 - Codice operazione SI 1 19028 dell'importo di € 129.600,00.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1451 del 18 giugno 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 25 giugno 2019, è stato finanziato e impegnato l'intervento: "lavori urgenti per la messa in sicurezza della S.P. 19 nei comuni di Savoca, Casalvecchio S. e Antillo", della Città metropolitana di Messina a valere sul Programma Patto del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP B47H17000260001 - Codice operazione SI 1 19025 dell'importo di € 129.586,68.

(2019.28.2180)133

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Subentro di nuovi punti di accesso nella struttura di medicina di laboratorio aggregata Sanità Futura s.r.l., con sede in Palermo.

Con decreto n. 1264 del 20 giugno 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il progetto per l'accorpamento di un'unità immobiliare al presidio sanitario casa di cura Candela, sita in Palermo, via Villareale n. 54.

Il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

miologico, è stato approvato, ai fini dell'accreditamento istituzionale, il subentro della struttura privata accreditata denominata "Biodiagnostica LP del dott. Laurenzano Giuseppe Domenico s.a.s.", sita nel comune di Palermo, in via Ruggero Loria n. 70, nella struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata Sanità Futura s.r.l., codice fiscale e partita IVA 05905230826, con sede in Palermo, via Valentino Colombo n. 6-6/A, piano terra, con ingresso dal n. 6/A, che risulta, pertanto, costituita da un laboratorio centralizzato, chiuso al pubblico, di analisi cliniche generale di base con settori specializzati di microbiologia e sieroimmunologia (con esclusione di analisi con PCR), di chimica clinica e tossicologia (con esclusione di metodiche con radioisotopi in vitro), ematologia e genetica (con esclusione delle colture cellulari e di analisi con PCR), con sede in Palermo, via Valentino Colombo n. 6-6/A, piano terra, con ingresso dal n. 6/A, e da n. 7 punti di accesso siti in:

1. Palermo, via Rosina Anselmi n. 3/C, piano terra;
2. San Giuseppe Jato, via Ajello n. 1, piano terra;
3. Palermo, corso Calatafimi, n. 390, piano primo;
4. Carini, via Pio La Torre n. 36, piano terra;
5. Altofonte, via Salvatore Santamaura n. 3;
6. Palermo, via Lentini n. 10, piano ammezzato;
7. Palermo, via Ruggero Loria n. 70, piano terra.

È stato contestualmente revocato, a seguito della disposizione di cui all'art. 1, il rapporto di accreditamento istituzionale, concesso con decreto n. 2700 del 30 novembre 2007, al laboratorio denominato "Biodiagnostica LP del dott. Laurenzano Giuseppe Domenico s.a.s.", sito nel comune di Palermo, in via Ruggero Loria n. 70, entrato a far parte dell'aggregato di medicina di laboratorio denominato "Sanità Futura s.r.l.".

(2019.26.2010)102

Integrazione delle discipline esercitate nell'ambito del Dipartimento oncologico di III livello della casa di cura La Maddalena di Palermo.

Con decreto n. 1266 del 20 giugno 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, sono state incluse le discipline di terapia del dolore e cure palliative tra le discipline esercitate nell'ambito del Dipartimento oncologico di III livello della casa di cura La Maddalena di Palermo.

Il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2019.26.2004)102

Integrazione delle discipline esercitate nell'ambito del Dipartimento oncologico di III livello della casa di cura Humanitas Centro catanese di oncologia, sita in Catania.

Con decreto n. 1267 del 20 giugno 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, sono state incluse le discipline di terapia del dolore e cure palliative tra le discipline esercitate nell'ambito del Dipartimento oncologico di III livello della casa di cura Humanitas Centro catanese di oncologia, sita in Catania, via Da Bormida n. 64.

Il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2019.26.2000)102

Approvazione del progetto relativo all'accorpamento di un'unità immobiliare alla casa di cura Candela, sita in Palermo.

Con decreto n. 1268 del 20 giugno 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il progetto per l'accorpamento di un'unità immobiliare al presidio sanitario casa di cura Candela, sita in Palermo, via Villareale n. 54.

Il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2019.26.1999)102

Approvazione del progetto relativo all'ampliamento della casa di cura Istituto oncologico del Mediterraneo, sita in Viagrande.

Con decreto n. 1274 del 21 giugno 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il progetto di ampliamento della casa di cura Istituto oncologico del Mediterraneo, sita in Viagrande, via Penninazzo n. 7.

Il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2019.26.2017)102

Approvazione di un progetto per l'istituzione di posti letto in regime libero professionale della casa di cura Private Hospital Argento s.r.l. di Catania.

Con decreto n. 1275 del 21 giugno 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il progetto per l'istituzione di 18 posti letto in regime libero professionale della casa di cura Private Hospital Argento s.r.l., sita in via Pietro Novelli n. 194 - Catania.

Il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2019.26.2015)102

Protocollo d'intesa su ricetta dematerializzata e fascicolo sanitario elettronico nell'assistenza primaria e nella pediatria di libera scelta - Proroga.

Con decreto n. 1468 del 10 luglio 2019 dell'Assessore per la salute - "Protocollo d'intesa su ricetta dematerializzata e fascicolo sanitario elettronico nell'assistenza primaria e nella pediatria di libera scelta - Proroga" - è stato disposto che, fermo restando quant'altro previsto dal D.A. n. 1789 dell'8 ottobre 2018, il termine per il riconoscimento della somma pari ad € 6,50 per ciascun assistito, per il quale il medico provveda ad alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico con il Profilo Sanitario Sintetico, previa acquisizione e registrazione nel portale FSE - INI del consenso informato, qualora non già acquisito, per almeno il 10% degli assistiti in carico al 31 dicembre 2018, è prorogato al 30 settembre 2019.

La corresponsione del suddetto contributo è altresì condizionata alla partecipazione documentata del medico allo specifico corso di formazione sul FSE organizzato presso ciascuna ASP.

(2019.28.2182)102

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Ustica - formazione del piano regolatore generale.

Con decreto n. 251/Gab dell'11 giugno 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di ulteriori mesi tre, per un massimo di mesi dodici, l'intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 548/Gab del 17 dicembre 2018, già prorogato con D.A. n. 106/Gab del 15 marzo 2019, con il quale l'arch. Donatello Messina, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Ustica (PA), per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti relativi alla formazione del P.R.G.

(2019.26.2002)114

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante al piano regolatore generale del comune di Mascalucia - Esecuzione sentenza TAR Catania.

Con decreto n. 263/Gab del 18 giugno 2019, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in

conformità al parere n. 191 del 29 maggio 2019 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la variante al P.R.G. vigente del comune di Mascalucia, in esecuzione della sentenza TAR di Catania n. 1299/03, dell'area in catasto al foglio 16, parti. 563-566-569-487-571-573, di proprietà della Palmeri Costruzioni S.p.A., sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 191/2019 reso dalla commissione tecnica specialistica.

(2019.26.2059)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto di rinnovo di una cava di calcare, sita nel territorio del comune di Lentini.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 267/Gab del 21 giugno 2019, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto di rinnovo con ampliamento volumetrico della cava di calcare n. 126/Cp denominata "Scalpello - GESAC" sita nel territorio del comune di Lentini (SR) - propONENTE: ditta GE.SA.C. s.r.l., con sede legale in Catania, c.da Coda di Volpe s.n.

(2019.26.2035)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto relativo al permesso di ricerca sali potassici e alcalini nei comuni di Sperlinga e Nicosia.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 268/Gab del 21 giugno 2019, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del summenzionato decreto legislativo, il progetto relativo al permesso di ricerca sali potassici e alcalini denominato "Villadoro" nei comuni di Sperlinga e Nicosia - propONENTE: società General Mining Research Italy s.r.l., con sede in Perugia, via Montemalbe n. 4.

(2019.26.2040)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto relativo al permesso di ricerca sali potassici e alcalini nei comuni di Sutera, Bompensiere e Milena.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 269/Gab del 21 giugno 2019, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto relativo al permesso di ricerca sali potassici e alcalini denominato "Gallo d'Oro" nei comuni di Sutera, Bompensiere e Milena - propONENTE: società General Mining Research Italy s.r.l. con sede in Perugia, via Montemalbe n. 4.

(2019.26.2034)119

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Trabia - disciplina di un lotto di terreno.

Con decreto n. 270/Gab del 21 giugno 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di ulteriori mesi tre l'intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 564/Gab del 20 dicembre 2018, già prorogato con D.A. n. 110/Gab del 20 marzo 2019, con il quale l'arch. Marcello Annaloro, in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Trabia (PA) per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, a disciplinare il lotto di terreno di proprietà della ditta Vallefunga Giuseppina, titolare della ditta Manhattan Park, identificato catastalmente al fg. di mappa 8, part. lle 1906, 1907, 1913, 1917 e 1918, ormai divenuto "Zona Bianca" per effetto della decaduta dei vincoli preordinati all'esproprio previsti dal vigente P.R.G.

(2019.26.2042)112

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto per lavori di completamento e messa in sicurezza del Porto di Scoglitti, sito nel territorio di Vittoria.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 271/Gab del 21 giugno 2019, acquisito il parere della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 179/2019, ha disposto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.lgs 152/2006 e ss.m.i., di non assoggettare al procedimento di valutazione di impatto ambientale il progetto concernente i "Lavori di completamento, per la messa in sicurezza del Porto di Scoglitti, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21" sito nel territorio di Vittoria (RG).

Il decreto è consultabile nel sito web dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (portale SI.VVI) e nel sito istituzionale del Dipartimento ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in ossequio all'art. 68, legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Avverso al provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) o, in alternativa e con medesima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro il termine di giorni 120.

(2019.26.2048)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo a lavori di sistemazione idraulica nel comune di Scaletta Zanclea.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 273/Gab del 21 giugno 2019, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista ai sensi dell'art. 19, ottavo comma, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto "Lavori di sistemazione idraulica a monte dell'abitato, in zona Divieto" nel comune di Scaletta Zanclea (ME), proposto dal sindaco del comune di Scaletta Zanclea (ME), con sede legale in piazza Municipio.

(2019.26.2024)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Raffadali per provvedere agli adempimenti relativi alla revisione del piano regolatore generale.

Con decreto n. 275/GAB del 21 giugno 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'ing. Salvatore Cirone, in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo ulteriori proroghe, presso il comune di Raffadali (AG) per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla revisione del P.R.G.

(2019.26.2046)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Burgio per provvedere agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale.

Con decreto n. 276/GAB del 21 giugno 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il geom. Antonino Birriola, in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo ulteriori proroghe, presso il comune di Burgio (AG) per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti comunali e/o sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2019.26.2051)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Capaci per l'adozione del piano regolatore comunale e del regolamento edilizio.

Con decreto n. 277/GAB del 21 giugno 2019 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge

regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Donatello Messina, in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo ulteriori proroghe, presso il comune di Capaci per provvedere, in sostituzione del consiglio comunale incompatibile ai sensi all'art. 176 dell'O.R.E.E.LL., previa verifica degli atti, all'adozione del piano regolatore comunale e del regolamento edilizio comunale.

(2019.26.2033)114

Rettifica del decreto 13 maggio 2019, relativo all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto proposto dalla società Edera Sol s.r.l. per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Acate.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 281/Gab del 21 giugno 2019, ha apportato una rettifica al D.A. 202/Gab del 13 maggio 2019 relativamente al progetto avanzato dalla società Edera Sol s.r.l. per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6.000 kWp e di tutte le opere ed infrastrutture connesse, da realizzare nel comune di Acate (RG) in c.da Pozzo Camino distinto al catasto terreni al fg. 46, partecelle 70, 73, 106 e 110.

(2019.26.2022)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento di riutilizzo ambientale mediante riinterro delle terre e rocce da scavo provenienti dalle gallerie del raddoppio ferroviario fiume Torto Castelbuono.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente con decreto n. 283/Gab del 21 giugno 2019, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. n. 152/06 e ss.m.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto "Intervento di riutilizzo ambientale mediante riinterro delle terre e rocce da scavo provenienti dalle gallerie del raddoppio ferroviario fiume Torto Castelbuono, tratta Cefalù Castelbuono nella ex cava Roccalupa" - Proponente: comune di Pollina.

(2019.26.2041)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto di rinnovo di una cava di lava da frantumazione, sita nel territorio del comune di Belpasso.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 284/Gab del 21 giugno 2019, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/06 e ss.m.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto di rinnovo con ampliamento volumetrico della cava di lava da frantumazione n. 513 denominata Dagalotti Icea, nel territorio del comune di Belpasso - Proponente: ditta I.C.E.A. s.r.l. dei Flli Di Fede, con sede legale in Belpasso, via S.P. 3/III per Valcorrente km 0,300.

(2019.26.2036)119

Valutazione di impatto ambientale di un progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica nel comune di Mazara del Vallo.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 286/Gab del 21 giugno 2019, ha ritenuto esperita positivamente con prescrizioni, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito della procedura di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (P.A.U.R.) la valutazione di impatto ambientale sul progetto proposto dalla società E2i energie Speciali s.r.l. per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 10 aerogeneratori, della potenza complessiva pari a 30 MW da realizzare nel comune di Mazara del Vallo (TP) in c.da Messer Andrea ed autorizzato, contestualmente, ai sensi del D.P.R. n. 120/2017 il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

(2019.26.2025)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto per il completamento del programma di ammodernamento della Ferrovia Circumetnea da realizzarsi nei comuni di Misterbianco, Camporotondo Etneo, Belpasso e Paternò.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 287/Gab del 21 giugno 2019, acquisito il parere della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 200/2019 del 5 giugno 2019, ha disposto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di non assoggettare al procedimento di valutazione di impatto ambientale il "Progetto preliminare degli interventi per il completamento del programma di ammodernamento della Ferrovia Circumetnea previsto nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche (Delibera CIPE n. 121/2001) - Sistemi urbani e metropolitani - Nodo Integrato di Catania e stazione Ferroviaria, compreso il completamento della Circumetnea - Tratta Misterbianco - Paternò, da realizzarsi nei comuni di Misterbianco (CT), Camporotondo Etneo (CT), Belpasso (CT), Paternò (CT)", presentato dalla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il decreto è consultabile nel sito web dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (portale SI.VVI) e nel sito istituzionale del Dipartimento ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in ossequio all'art. 68, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Avverso al provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) o, in alternativa e con medesima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro il termine di giorni 120.

(2019.26.2050)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica della variante urbanistica di un lotto di terreno nel comune di Mazara del Vallo.

Con decreto n. 288/Gab del 24 giugno 2019, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.m.ii., in conformità al parere n. 208 del 5 giugno 2019 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la variante urbanistica del lotto di terreno sito in contrada Sicomo del comune di Mazara del Vallo, foglio di mappa 171, particelle nn. 379 e 1709, per ridestinazione zona bianca del P.R.G. vigente - Ditta proprietaria: Cascio Anna, classificata TP 13-21, sia da escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 e 18 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i., a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei contributi degli enti e le condizioni contenute nel sopra citato parere n. 208/2019 del 5 giugno 2019 reso dalla C.T.S.

Avverso il decreto n. 288/Gab del 24 giugno 2019 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2019.26.2047)119

Procedimento di valutazione di impatto ambientale di un progetto per la realizzazione di un centro di trattamento rifiuti speciali non pericolosi nel comune di San Cataldo.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 291/Gab del 24 giugno 2019, ha disposto di assoggettare al procedimento di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto "Realizzazione di un centro di trattamento per rifiuti speciali non pericolosi - ASI San Cataldo (CL)", proposto dalla ditta Raggi Carmelo, con sede nel comune di San Cataldo (CL), via Stazione n. 10.

(2019.26.2052)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto di ampliamento di un impianto di recupero mediante compostaggio di rifiuto organico per la produzione di ammendanti nel comune di Belpasso.

Con decreto n. 292/Gab del 24 giugno 2019, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista ai sensi dell'art. 19, ottavo comma, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il "Progetto di ampliamento di impianto di recupero mediante compostaggio di rifiuto organico per la produzione di ammendanti in c.d.a Gesuiti nel comune di Belpasso (CT)", proposto dalla Raco s.r.l., con sede legale in contrada Gesuiti, nel comune di Belpasso (CT).

(2019.26.2058)119

**ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

Nomina del commissario ad acta della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana.

Con decreto n. 11/Gab del 24 giugno 2019 dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, il dott. Giuseppe Librizzi è stato nominato, dalla data di pubblicazione del suddetto decreto fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, commissario ad acta della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, al fine di predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 13 e 18 dello statuto della citata Fondazione.

(2019.26.2009)024

Revoca del decreto 24 giugno 2019, concernente nomina del commissario ad acta della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana.

Con decreto n. 12/Gab del 26 giugno 2019 dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, è stato revocato il decreto n. 11/Gab del 24 giugno 2019, con il quale il dott. Giuseppe Librizzi è stato nominato commissario ad acta della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, al fine di predisporre il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 13 e 18 dello statuto della citata Fondazione.

(2019.26.2016)024

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

NARO - "Carpediem" di Celauto Gaetano - viale Europa, 3.

ALCAMO - Toyschool di Santanner Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forese" di Valentini Renato - via Maqueda, 185.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroscio Agostino - via Catania, 13.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanno Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2019

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00

II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata

€ 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, **a mezzo bollettino postale**, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a "Cassiere della Regione Siciliana - GURS", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

COPIA NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA G.U.R.S.

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione